



## CITATION

Agnati, U. (2025). Matrimonio e religione nella legislazione dell'imperatore Giuliano. *Tesserae iuris*, 6(2).  
<https://doi.org/10.14276/2724-2013.5428>

## DOI

10.14276/2724-2013.5428

## RECEIVED

2025-11-14

## ACCEPTED

2026-04-25

## PUBLISHED

2026-06-17

## PEER REVIEW HISTORY

double blind review

## COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

SBA  
SETTORE  
BIBLIOTECHE  
DI ATENEIO

# Matrimonio e religione nella legislazione dell'imperatore Giuliano

Ulrico Agnati (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)

[ulrico.agnati@uniurb.it](mailto:ulrico.agnati@uniurb.it)

## ABSTRACT

An anonymous Christian author, also known as Ambrosiaster, around the year 385 attests to the full freedom of wives to repudiate their spouses; he traces back this freedom to an *edictum Iuliani*, which has not survived among the normative sources. An innovative restriction on the right to repudiate had been imposed by Constantine; although there is no trace in the remains of Julian's legislation of an edict repealing Constantine's statute, there are some provisions by Julian that repeal Constantinian laws and others that deal with patrimonial aspects of family law. After a brief analysis of the separate picture that emerges from the papyrus documentation, the paper examines the patristic evidence, which requires to be interpreted with caution, but provides clues as to whether or not there were regulatory restrictions on the *repudium*. Further confirmation of the existence and impact of the *edictum Iuliani* on the legal system of the empire can be drawn from the reconstruction of regulatory developments. There are no valid reasons to dismiss Ambrosiaster's testimony: the *edictum Iuliani* is consistent with patristic sources, with the evolution of imperial legislation, and with the ideals and practice of Emperor Julian as a legislator.

Un anonimo autore cristiano, noto anche come Ambrosiaster, intorno all'anno 385 attesta la piena libertà delle mogli di ripudiare i propri mariti; egli fa risalire tale libertà a un *edictum Iuliani*, non pervenutoci tra le fonti normative. Costantino aveva imposto un'innovativa restrizione al diritto di ripudio; sebbene in quanto ci resta della legislazione giuliana non vi sia traccia di un editto che abrogasse lo statuto di Costantino, esistono alcune disposizioni giuliane che abrogano leggi costantiniane e altre che trattano aspetti patrimoniali del diritto di famiglia. Dopo una breve analisi del quadro complessivo che emerge dalla documentazione papiracea, il saggio esamina le testimonianze patristiche, che richiedono un'interpretazione cauta ma forniscono indizi sull'esistenza o meno di restrizioni normative al *repudium*. Un'ulteriore conferma dell'esistenza e dell'impatto dell'*edictum Iuliani* sul sistema giuridico dell'impero può essere ricavata dalla ricostruzione degli sviluppi normativi. Non vi sono ragioni valide per respingere la testimonianza di Ambrosiaster: l'*edictum Iuliani* è coerente con le fonti patristiche, con l'evoluzione della legislazione imperiale e con gli ideali e la pratica dell'imperatore Giuliano come legislatore.

## MATRIMONIO E RELIGIONE NELLA LEGISLAZIONE DELL'IMPERATORE GIULIANO

ULRICO AGNATI

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

**ABSTRACT:** An anonymous Christian author, also known as Ambrosiaster, around the year 385 attests to the full freedom of wives to repudiate their spouses; he traces back this freedom to an *edictum Iuliani*, which has not survived among the normative sources. An innovative restriction on the right to repudiate had been imposed by Constantine; although there is no trace in the remains of Julian's legislation of an edict repealing Constantine's statute, there are some provisions by Julian that repeal Constantinian laws and others that deal with patrimonial aspects of family law. After a brief analysis of the separate picture that emerges from the papyrus documentation, the paper examines the patristic evidence, which requires to be interpreted with caution, but provides clues as to whether or not there were regulatory restrictions on the *repudium*. Further confirmation of the existence and impact of the *edictum Iuliani* on the legal system of the empire can be drawn from the reconstruction of regulatory developments. There are no valid reasons to dismiss Ambrosiaster's testimony: the *edictum Iuliani* is consistent with patristic sources, with the evolution of imperial legislation, and with the ideals and practice of Emperor Julian as a legislator.

**KEYWORDS:** Emperor Julian, late antique imperial legislation, *repudium*, divorce and remarriage, patristics.

**FONTI:** Ambrosiaster *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 115 (*De fato*), 12 e 16; Ambrosius *Comm. in Lc.* 8, 5 *De Abraham* I, 4, 25-26; Ammianus XXII, 10, 7 e XXV, 4, 20; Augustinus *De bono coniugali* 7, 8 e *De nuptiis et concupiscentia*, I, 10, 11; Basiliius Caes. *Ep.* 188 e 199; Chromatius Aq. *In Matth.* XXIV 1, 4; C. 5.17.7; CTh. 2.5.2, 2.12.1, 3.1.3, 3.16.1, 3.16.2, 3.13.2, 4.12.5, 5.20.1, 9.17.5, 12.1.51; Greg. Nazianz. *Ep.* 144 e 145; Hieron. *Ep.* 77.3; Nov. Theod. 12; Palladas *Anth. Pal.* 11.378.

**1.** Espongo in apertura l'ipotesi che intendo sostenere e i passaggi argomentativi che proporrò procedendo nell'analisi delle fonti, le prime delle quali – centrali nella presente ricerca – sono due passi di un anonimo autore cristiano, noto anche come Ambrosiaster, scritti intorno all'anno 385: vi si attesta in capo ai coniugi, in particolare alla moglie, una piena libertà di ripudiare e, in uno di essi, tale libertà è ricondotta a un provvedimento specifico, un *edictum Iuliani* che non ci è pervenuto tra le fonti normative (vd. *infra* § 2).

Una decisa e innovativa restrizione alla facoltà di ripudiare era stata imposta da Costantino con CTh. 3.16.1 del 331 e la sua vigenza è presupposta da C. 5.17.7 del 337 ed offre il contesto normativo per un epigramma di Palladas di Alessandria, poeta attivo nella prima metà del IV secolo (vd. *infra* § 3). Sebbene nella produzione legislativa dell'imperatore Giuliano non resti traccia di un editto abrogativo di CTh. 3.16.1, si possono riscontrare alcuni provvedimenti che abrogano leggi costantiniane e altri che si occupano di aspetti patrimoniali del diritto di famiglia, in particolare della restituzione della *dos* e delle *retentiones*, che vengono in rilievo in caso di scioglimento del matrimonio (vd. *infra* § 4).

Nel delineare il quadro documentale si è ritenuto utile inserire anche un approfondimento dottrinale specifico, in quanto Riccardo Astolfi ha recentemente riconosciuto un intervento legislativo di Giuliano sul divorzio; esso, però, non sarebbe consistito nell'abrogazione del provvedimento costantiniano perché mancherebbe una precisa corrispondenza di contenuto (seppure di segno opposto) tra l'*edictum Iuliani* ricordato da Ambrosiaster e CTh. 3.16.1 (vd. *infra* § 5).

Dopo avere discusso le considerazioni dell'autorevole e compianto Studioso, e dopo una breve analisi del quadro a sé stante che risulta dalla documentazione papiracea, si procederà ad approfondire la messe di testimonianze patristiche, non sempre univoche e sicuramente da interpretare con attenzione viste le caratteristiche specifiche della fonte, che possano fornire indizi in merito alla vigenza o meno di restrizioni normative alla facoltà dei coniugi di ricorrere all'istituto del *repudium* (vd. *infra* § 6).

Oltre che dagli indizi della patristica, è dalla non sempre agevole ricostruzione dell'evoluzione normativa che può trarsi un'ulteriore conferma dell'esistenza e dell'impatto dell'*edictum Iuliani* sull'ordinamento giuridico dell'impero, con differenze per la parte orientale e quella occidentale, connesse a diverse situazioni politiche, a diversi contenuti nella predicazione cristiana e ad una differente incidenza della chiesa nell'orientare le scelte normative (vd. *infra* § 7).

Anticipo anche le conclusioni (§ 8) cui si perverrà al termine del percorso d'indagine ora descritto: mancano ragioni fondate per non dare credito ad Ambrosiaster. L'*edictum Iuliani*, infatti, è congruente con la testimonianza della patristica, con l'evoluzione della legislazione imperiale, con gli ideali e l'attività dell'imperatore Giuliano nelle vesti di legislatore, il cui profilo viene restituito nelle sue caratteristiche peculiari anche guardandolo da questa specifica angolazione tematica.

2. Una testimonianza che riguarda Flavius Claudius Iulianus (Costantinopoli, 331 o 332 - Maranga, 26 giugno 363) in quanto legislatore, e consen-

te di ragionare sui moventi di alcune sue iniziative nel campo giuridico e di apprezzare la pertinenza e l'equilibrio dell'azione dell'imperatore "apostata", è offerta dall'anonimo cristiano indicato come Ambrosiaster a partire dalla fine del XVII secolo<sup>1</sup>. Egli, nel *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 115 (*De fato*), probabilmente redatto a Roma nella seconda metà degli anni Ottanta del IV secolo<sup>2</sup>, scrive:

12. *Quantum autem possit timor legis, hinc advertamus. Ante Iuliani edictum mulieres viros suos dimittere nequibant. Accepta autem potestate coeperunt facere quod prius facere non poterant; coeperunt enim cottidie licenter viros suos dimittere. Ubi latuit fatum tantis temporibus? Timore, credo, legis occultabat se.*

16. *Nam et cunctae gentes diversa habent instituta et, quod alibi licet, hic non licet et iterum, quod hic licet, alibi non licet. Hic enim in urbe Roma et finibus eius, quae sacratissima appellatur, licet mulieribus viros suos dimittere, cum cautum sit in lege divina, ne quidem viri ut hac potestate uterentur, excepta fornicationis causa. Ecce in hac re meliores sunt barbari! Quod et hic servari posse non impossibile est, quia prius servatum docetur. Mutatum est ergo fatum quia coepit licere quod ante prohibitum erat<sup>3</sup>.*

Si pensa che Ambrosiaster fosse un chierico, responsabile della preparazione dei catecumeni al battesimo, ai quali intendeva offrire con il suo scritto alcune risposte semplici (ben altro rispetto ai contenuti delle *Divine istituzioni* di Lattanzio) da impiegare in caso di polemica con i pagani o con i cristiani che

1 Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi Opera, studio et labore Monachorum Ordinis S. Benedicti, e Congregatione S. Mauri, Tomus 2, Parisiis 1690, app. 24-26 (= PL 17, 41-42).

2 L'anonimo ricorda il vescovo di Roma in carica, Damaso (366-384) e allude a una carestia che ha colpito Italia, Africa e Sardegna, che è quella del 383 secondo Lellia Cracco Ruggini. L'opera viene collocata negli anni immediatamente seguenti al 386 da BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 41. Per una datazione dell'opera ad anni di poco successivi al 374 cfr. HEGGELBACHER, *Von römischen*, 6. Sull'opera: CUMONT, *La polémique*; CRACCO RUGGINI, *Un cinquantennio*; PERRONE, *Echi della polemica*; BUSSIÈRES, *L'influence*; BUSSIÈRES, *Le public*; RINALDI, *Contumeliae Communes*, 40 ss.

3 Vd. CROUZEL, *L'Église primitive*, 267; BIONDI, *Il diritto romano*, 172 attribuisce ad Agostino questa testimonianza, che legge quale conferma dell'abrogazione di CTh. 3.16.1; HUNTER, *The Paradise*. Sul passo vd. VOLTERRA, *Matrimonio*, 793, n. 154; CASTELLO, *Norme conciliari*, 270 n. 17; HUBER, *Der Ehekonsens*, 133; ARJAVA, *Women and Law*, 179 ss. Su patristica e norme conciliari VANNUCCHI FORZIERI, *Risoluzione*, 74 ss. e *passim* e GAUDEMET, *L'interprétation*, 14 ss., 30 ss. EVANS GRUBBS, *Law and Family*, 233, segnala che nella Francia postrivoluzionaria e nell'Inghilterra nel secondo Novecento non appena il divorzio divenne praticabile per gli appartenenti alle classi medie e basse sotto il profilo giuridico ed economico, il maggior numero di pratiche di divorzio fu presentato dalle mogli. Una puntuale discussione della principale letteratura giusromanistica è ora offerta da CUNEO, *Matrimonio*, 342-350.

fossero attratti dall'astrologia, rimarcando che essa è in contrasto con il cristianesimo in quanto disciplina prettamente pagana<sup>4</sup>.

Non è sede per soffermarsi sull'atteggiamento di Ambrosiaster verso le donne, ricordando però che egli tende a circoscriverne ruolo e funzioni, rimarcandone la subordinazione rispetto all'uomo<sup>5</sup>. Inoltre, come affermato da Leo Peppe riguardo a un passo specifico (q. 45, 3) – ma l'osservazione si può estendere all'atteggiamento generale dell'Ambrosiaster e dunque considerarlo un *caveat* anche per interpretare i passaggi di nostro interesse – l'anonimo autore «utilizza norme specifiche e generiche del diritto romano per asseverare una verità teologica, mettendo insieme concezioni romane e giudaico-cristiane»<sup>6</sup>.

Trattandosi di preparare i nuovi cristiani a un dialogo 'apologetico' con i contemporanei ritengo che, pur nella scarsa raffinatezza delle argomentazioni, Ambrosiaster non potesse fornire indicazioni false o errate sulla situazione dell'ordinamento a lui contemporaneo o attribuire a Giuliano un provvedimento che l'imperatore, ben noto, non aveva in realtà promulgato. Certamente, stante la vena polemica, si deve valutare l'eventuale deformazione del dato offerto da Ambrosiaster, il quale, comunque, riserva attenzione alla legislazione<sup>7</sup> e conosce bene il *Contra Galilaeos* di Giuliano<sup>8</sup>.

4 BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 38-39, 52 ss.

5 Si veda, al riguardo, in quanto esemplare di quanto affermato, *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 45, 3: *Aliquibus tamen uidetur, quia in dominatione imago dei factus est homo, quia dixit: et dominetur piscium maris et uolatilium caeli et totius terrae, cum non solum uiro, sed et mulieri ista cernantur subiecta, constat dei imaginem non habere. Quod quidem duplici modo caret ratione; per hoc enim neque ad filium dixisse deos adseritur: faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, sed ad dominationes caelestes, quas apostolus memorat, si imaginem dei homo in dominatione habet, et mulieri datur, ut et ipsa imago dei sit, quod absurdum est. Quo modo enim potest de muliere dici, quia imago dei est, quam constat dominio uiri subiectam et nullam auctoritatem habere? nec docere enim potest nec testis esse neque fidem dicere nec iudicare: quanto magis imperare!* Ambrosiaster nega che la donna sia ad immagine di Dio in quanto è noto che è soggetta al dominio dell'uomo e non ha alcuna autorità: non può insegnare, né essere testimone, né parlare, né giudicare, e tanto meno governare. Vd. *amplius* PEPPE, *Civis Romana*, 323-351; HÖBENREICH, *Processo*.

6 PEPPE, *Civis Romana*, 324.

7 CUMONT, *La polémique*, in part. 440 ha sostenuto, portando alcuni indizi, che «l'auteur des Quaestiones et des Commentaria avait fait des études juridiques. Peut-être même avait-il occupé quelque fonction publique avant de devenir un docteur de l'Eglise». Sugli elementi giuridici contenuti nell'opera dell'Ambrosiaster si veda anche HEGGELBACHER, *Vom Römischen*, 77-82, che tratta del diritto di famiglia, ma non si occupa del passo di nostro interesse. Sulle competenze dell'Ambrosiaster in materia giuridica utile MANTHE, *Wurde die Collatio*, 741 s. Interessante anche per approfondire l'autore: HUNTER, *On the Sin*.

8 Vd. BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 93-94, 237-238. NATHAN, *The family*, 115, descrive Giuliano come un oppositore «to the polytheist revival under Julian, happily engaging in hyperbo-

È da escludere, a mio avviso, l'identificazione di Iulianus con il giurista Salvio Giuliano, sostenuta da Franz Cumont con qualche seguito<sup>9</sup>. Cumont argomenta in modo generico, facendo leva sulle conoscenze giuridiche di Ambrosiaster; tale competenza, però, non prova nulla in merito al punto specifico:

On a cru, mais à tort, trouver dans le même chapitre une citation d'une autre loi qui émanerait de l'empereur Julien. Bien que le sens du passage présente quelque difficulté, il s'agit, je pense, du jurisconsulte Salvius Julien, qui codifia l'édit du préteur, et ce texte ne prouve qu'une chose pour notre théologien, c'est son érudition de légiste<sup>10</sup>.

le, rather than an objective social commentator» e ne circoscrive la rilevanza come testimone. Cfr. MINALE, *I Valentiniani*, 510-511 che richiama un'altra testimonianza di Ambrosiaster.

9 L'ipotesi che Iulianus sia da identificarsi con il giurista Salvio Giuliano, come propone Cumont, è ripresa con efficace sintesi in QUEIS, *Ambrosiaster*, 145-6: «Das an der vorliegenden Stelle erwähnte Edikt könnte von dem Juristen C. Salvius Iulianus stammen, der unter Hadrian das edictum perpetuum herausgegeben hat (so vermutet F. Cumont, *La polémique de l'Ambrosiaster* 440); auf den Kaiser Julian (361/3) kann sich die Stelle jedenfalls nicht beziehen, da dieser die Ehescheidung erschwert hat». Oltre al saggio di Cumont vengono richiamati come bibliografia di supporto i seguenti lavori: GEFFCKEN, *Kaiser Julian*, 74-75; ENSSLIN, *Kaiser Julians*, 153 SS.; MITTEIS, *Reichsrecht*, 204-205. Nello stesso senso e attingendo in sostanza al contributo di Cumont si era già espresso, in una monografia dedicata agli elementi giuridici contenuti nei testi di Ambrosiaster, HEGGELBACHER, *Vom Römischen*, 57: «Dieses Juliani edictum wird von den Editoren auf den Kaiser Julian bezogen, obwohl es der Politik wie dem Charakter Julians widerspricht und von keinem Historiker erwähnt wird. Allem Anschein nach ist das viel ältere edictum perpetuum angezogen, das durch Salvius Iulianus kodifiziert worden war. Vgl. W. Kunkel, *Rechtsgeschichte* 74 f. So handelte es sich vielleicht um die Wegräumung gewisser durch die Gesetzgebung des Augustus der Ehescheidung in den Weg gelegter Hindernisse, da nach dem römischen Recht die Entlassung sowohl der Frau wie dem Manne zugestanden war. Hierzu F. Cumont, a. a. O. 440; G. Morin, *L'Ambrosiaster et le juif converti Isaac*, contemporain du pape Damase, *Revue d'histoire et de littérature religieuse* 4 (1899) 115, Daß Salvius Iulianus gemeint ist, wird durch die anderwärts erwiesene Vertrautheit mit seinem Schrifttum nahegelegt».

10 CUMONT, *La polémique*, in part. 419. Lo Studioso nella breve appendice al suo articolo circostanza maggiormente le ragioni che lo portano a contraddire l'identificazione con l'imperatore Giuliano proposta dagli editori; scrive al proposito: «Ce *Iuliani edictum* est rapporté à l'empereur Julien par les éditeurs (MIGNE, *Index*), que suit dom Morin (p. 115). Mais cette loi supposée, destinée à faciliter la dissolution du mariage, me paraît aussi contraire à la politique qu'au caractère de Julien. D'ailleurs, aucun historien n'en parle. Je crois donc que l'Ambrosiaster cite un document beaucoup plus ancien, l'édit perpétuel codifié par Salvius Iulianus. Seulement, je ne saisis pas la portée du texte, car, selon le droit romain, la répudiation a toujours appartenu à la femme comme au mari. Il s'agit peut-être de la suppression de certains obstacles apportés au divorce par la législation morale d'Auguste» (CUMONT, *La polémique*, 440). La contrarietà al carattere e alla politica di Giuliano, come li immagina Cumont, non sono un argomento probante e nel testo offro alcuni indizi riguardo a quanto, di contro, poteva sollecitare Giuliano ad abrogare la costituzione dello zio Costantino.

Ambrosiaster nell'opera di nostro interesse mostra di conoscere notizie che a noi sono pervenute anche attraverso il Digesto, ma sembra assai più verisimile che le attinga dalla tradizione patristica che pure le trasmette<sup>11</sup>.

Ambrosiaster informa i lettori di un altro editto del quale non menziona l'autore (che era Costantino), con il quale è stato vietato di comminare la pena di morte mediante crocifissione.

67. *Antea cruci homines figebantur, quod postea edicto prohibitum manet.*

Anche questo editto non ci è pervenuto attraverso i codici imperiali, ma è noto attraverso Ambrosiaster e alcune altre fonti non giuridiche. La sua esistenza, però, non è messa in dubbio<sup>12</sup>.

Una deformazione polemica potrebbe forse insinuarsi in un altro passo del *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 115 (*De fato*) dove Ambrosiaster ricorda una donna e un uomo risposatisi rispettivamente undici e dodici volte:

72. [...] *Quaedam fuit mulier in urbe Roma, quam constat undecim maritos habuisse, et alius uir, qui duodecim habuit uxores: quae fata sunt, quae his hoc decreuerunt? [...]*

11 È il caso del seguente passaggio: *Legitur namque cautum in quodam iuris libello aliquando mulierem quinque peperisse: quo modo subreptum est fati, ut huic soli hoc natura decerneret, quod non erat fati? (De fato 115, 69). Cfr. D. 5.4.3 (Paul. 17 ad Plaut.): [...] Nam traditum est et quattuor pariter puellas a matre familias natas esse: alioquin tradidere non leves auctores quinque quaternos enixam Peloponensi, multas Aegypti uno utero septenos. Sed et tregeminos senatores cinctos vidimus horatios. Sed et Laelius scribit se vidisse in palatio mulierem liberam, quae Ab alexandria perducta est, ut Hadriano ostenderetur, cum quinque liberis, ex quibus quattuor eodem tempore enixa, inquit, dicebatur, quintum post diem quadragesimum [...].* Tuttavia, più che pensare a una diretta dipendenza dal giurista Plauto si può ipotizzare una mediazione di Gell. *NA X*, 2, 1-2: *Aristoteles philosophus memoriae tradidit mulierem in Aegypto uno partu quinque pueros enixam eumque esse finem dixit multiiugae hominum partionis neque plures umquam simul genitos compertum, hunc autem esse numerum ait rarissimum. Sed et divo Augusto imperante, qui temporum eius historiam scripserunt, ancillam Caesaris Augusti in agro Laurente peperisse quinque pueros dicunt eosque pauculos dies vixisse; matrem quoque eorum non multo, postquam peperit, mortuam, monumentumque ei factum iussu Augusti in via Laurentina, inque eo scriptum esse numerum puerperii eius, de quo diximus.* O, ancora più verisimilmente, a una dipendenza diretta da Tert. *An.* 6, come propone Bussières: «Lorsqu'il rapporte cette anecdote, Tertullien fait lui aussi une vague référence à un livre de jurisprudence et esquisse un début de polémique contre la fatalité, ce qui nous laisse croire qu'il est peut-être la source de l'Ambrosiaster dans ce passage» (BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 216 n. 1). Rilevo, infine, che Riccardo Astolfi (ASTOLFI, *Recensione*), laddove tratta del passo in esame, non ha ritenuto di prendere in considerazione l'identificazione con il giurista Salvio Giuliano del Iulianus di Ambrosiaster.

12 L'ultimo riferimento al supplizio della croce nel Codice Teodosiano (16.5.1) è datato al 314 e l'abolizione è attribuita a Costantino da Aur. Vict. *Caes.* 41, 4 e Soz. *Hist. Eccl.* I, 8, 13. Vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, 921, n. 1; GARNSEY, *Social*, 126-128.

Ambrosiaster intende sottolineare il ruolo della volontà e delle scelte umane, come pure l'influenza della società e il rilievo della Provvidenza, e negare il governo degli astri e del destino sulla vita degli uomini, polemizzando contro il fatalismo astrale e rimarcando la giustizia e l'onnipotenza di Dio. Lo scrittore, nel perseguire l'obiettivo prefissato, scrive pagine di apologetica piuttosto che un testo rientrante nel genere di domande e risposte, e, per quanto di nostro interesse, fornisce alcuni indizi sulla facilità di sciogliere il matrimonio nella Roma del suo tempo con una specifica indicazione in merito a Giuliano, che avrebbe consentito tutto questo con un suo provvedimento normativo.

Lo scrittore osserva che la legge può determinare alcune caratteristiche di un'epoca (§ 12) e anche mutarne l'indirizzo (§ 16) e porta l'esempio dello scioglimento del matrimonio per iniziativa della donna. Si tratta dunque del ripudio, un istituto che, fino a Costantino, era liberamente fruibile per i mariti e per le mogli nei matrimoni *sine manu*, ma che trova nel Vangelo un divieto, assoluto per entrambi i coniugi in Marco, consentito al marito in caso di fornicazione della donna in Matteo<sup>13</sup>.

Lo scioglimento unilaterale del matrimonio nel IV secolo era un tema assai sensibile sotto numerosi profili: sociale, religioso e ideologico, giuridico. Ambrosiaster attesta che Giuliano, circa 25 anni prima della stesura del *De fato*, era intervenuto sulla materia con un *edictum*, modificando il regime precedente, che precludeva alle mogli la possibilità di ripudiare. Giuliano rimuove il divieto, conferendo alle mogli una facoltà della quale prima erano sprovviste, cosicché lo scrittore registra che ogni giorno si verificano scioglimenti di matrimoni ad opera delle donne. Al di là delle venature polemiche della fonte, che, in effetti, possono essere contenute nell'intenzione di mostrare come l'imperatore apostata abbia favorito la dissolutezza e l'adulterio<sup>14</sup>, oltre all'instabilità delle famiglie, non ci sono basi salde per negare la notizia. Giuliano, inoltre, intervenendo in materia rispondeva ad un'esigenza sentita, ripristinava un diritto

13 AGNATI, *Profili*, 243-251; per quanto riguarda il Vangelo di Luca vd. *infra* § 6.

14 Si leggano le considerazioni di BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 62-63: «La critique des dieux comme acteurs de la mythologie a en général reçu une importance considérable dans le discours apologétique. Cependant, cet aspect de la polémique n'intéresse pas tellement l'Ambrosiaster, qui préfère rejeter à faute de l'erreur païenne sur les hommes et les rendre ainsi responsables de leur salut. Citons à titre d'exemple l'édit accordant aux femmes le droit de demander le divorce (Qu. test. 115, 12), que l'Ambrosiaster préfère citer au lieu des traditionnels adultères divins. Cette position lui permettait de faire retomber sur la tête des païens eux-mêmes l'infamie de l'adultère, plutôt que l'attribuer à des dieux dont il nie par ailleurs l'existence. Cette attitude explique aussi que l'infamie de la vie amoureuse des dieux n'est pas vilipendée par l'Ambrosiaster, qui préfère une fois de plus faire porter par les païens eux-mêmes le poids de leurs turpitudes».

radicato nella tradizione ma interdetto da una legge capace di incutere timore per la sua particolare severità.

Poco oltre nel testo, nel § 16, attraverso una comparazione tra normative viene magnificata la superiorità dei barbari rispetto a Roma<sup>15</sup> che, sebbene *sacratissima*, consente alle mogli di ripudiare i mariti. Ambrosiaster rimarca il contrasto tra questa regola e la *lex divina* che preclude il ripudio persino al marito, eccetto nel caso di moglie adultera. Eppure, *ante Iuliani edictum* (*De fato* § 12), i romani osservavano la *lex divina* e dunque sarebbero capaci di ottemperare a questa regola.

Nel diritto romano il ripudio conosceva limiti stringenti in epoca arcaica, ma in Ambrosiaster non si legge un rimando alla legge romulea<sup>16</sup> quanto piuttosto a una normativa recente il cui contenuto collimava con la *lex divina*. E che Giuliano l'Apostata ha abrogato.

3. Considerando le fonti giuridiche pervenuteci, ritengo che tale legge, apprezzata dall'Ambrosiaster e abrogata da Giuliano, sia la costituzione di Costantino CTh. 3.16.1 del 331:

CTh. 3.16.1: Imp. Constant(inus) A. ad Ablavium p(raefectum) p(raetori)o. *Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere et pro tam magna sui*

15 Cfr. Salvian. *De gub. Dei* VII, 21-22; vd. BROWN, *Per la cruna di un ago*, 614-617.

16 Il trattato non manca, comunque, di rimandi a tradizioni e divieti romani risalenti nei secoli, come l'accenno al non utilizzo del vino da parte delle donne romane; vd. Ambrosiaster, *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 115, 26. Segnalo l'ipotesi di Paola Ombretta Cuneo, riprendendo le parole della Studiosa dal suo volume su matrimonio e ripudio recentemente pubblicato, del quale ho potuto tenere conto solamente durante la revisione delle bozze del presente articolo stante la sovrapposizione delle tempistiche delle nostre ricerche: «Verosimilmente l'*edictum Iuliani* non era altro che la *lex Iulia*. Solo con la riforma augustea si diffonde la libertà di divorziare anche per le donne, precedentemente limitatissima. Humbert ritiene che, a causa della semplicità delle forme del divorzio, sono sempre più frequenti i matrimoni successivi, 'une des armes de la législation matrimoniale d'Auguste'. Dal momento che si hanno più divorzi, si hanno anche nuovi matrimoni, anche più volte, con la nascita di altri figli, assecondando, quindi, la politica demografica di Augusto. Spostando all'epoca augustea l'intervento imperiale, appare chiaro che la costituzione di Costantino non fu mai abolita, ma fu solo modificata in certi suoi tratti. A me pare più verosimile questa interpretazione: non si tratta dell'editto di Giuliano, ma della *lex Iulia* di Augusto» (CUNEO, *Matrimonio*, 352-353).

*confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi illata. Dat. ... Basso et Ablavio cons.*

Il provvedimento cambia radicalmente la disciplina del ripudio restringendo gli spazi di libertà riconosciuti dal diritto romano di età classica. Sono previste, infatti, sanzioni patrimoniali e personali a carico del ripudiante se il coniuge ripudiato non risulterà colpevole di alcuni gravi *crimina*. Il marito potrà ripudiare legittimamente soltanto se dimostra che la moglie è *moecha*, *medicamentaria*, *conciliatrix*; la moglie soltanto se dimostra che il marito è *homicida*, *medicamentarius*, *sepulchrorum dissolutor*. Ogni altra causa, invece, come un marito *ebriosus*, *aleatorius*, *muliercularius*, non rileva. Il marito ripudiato per aver commesso uno dei tre *crimina* deve restituire l'intera dote alla moglie; se costei, invece, ripudia senza dimostrare la colpevolezza del marito verrà deportata su un'isola. Se il marito ripudia senza dimostrare la colpevolezza della moglie, dovrà restituire integralmente la dote e non risposarsi; se si risposerà, l'ex moglie potrà entrare nella casa della nuova coppia e prendersi la dote della nuova moglie<sup>17</sup>.

Questa legge, sebbene non precluda totalmente la possibilità del ripudio, ne restringe fortemente l'applicabilità, crea una procedura gravosa e rischiosa, in particolare nei confronti delle mogli<sup>18</sup>, e segna una indiscutibile e rilevante

17 AGNATI, *Profili giuridici*, 96 ss., con bibliografia. Il dibattito vede propendere per l'abrogazione di CTh. 3.16.1 da parte di Giuliano, ad esempio, LAURIA, *Matrimonio – Dote*, 60; NÚÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial*, 152; CARON, *Consensu*, 290. VOLTERRA, *Matrimonio*, 739 n. 154, invece, considerare la norma costantiniana disapplicata durante il regno di Giuliano, ma non abrogata, e trova seguito, ad esempio, in MONTAN, *La legislazione*, 180. Sul punto segnalò ARJAVA, *Divorce*; BRENDÉL, *Kaiser Julians*, 111-113; ASTOLFI, *Recensione*.

18 Jean Gaudemet critica l'Ambrosiaster perché «sur un point (...) la notation n'est pas exacte. Il n'était pas interdit aux femmes de quitter leur mari 'avant Julien'»; in effetti il ripudio era possibile anche dopo CTh. 3.16.1 (GAUDEMET, *La législation*, 77). Astolfi riprende questo passaggio di Gaudemet per sostenere la propria tesi, che riduce la portata del provvedimento di Giuliano e non lo considera contenente un'abrogazione integrale di CTh. 3.16.1; scrive Astolfi: «Per ritenere che Giuliano abbia abrogato Costantino, occorre però presumere una corrispondenza di contenuto tra l'*Edictum Iuliani*, quale ricostruito dall'Ambrosiaster, e CTh. 3.16.1. Questa corrispondenza mancherebbe. Infatti il provvedimento di Costantino non toglie in assoluto la facoltà alle donne di divorziare. La limita soltanto, sia pure a pochi casi e con pene gravi, in caso di disubbidienza» (ASTOLFI, *Recensione*, in part. 529). Non ritengo da accogliere l'osservazione di Gaudemet e la ripresa di Astolfi. Infatti, la legge costantiniana era assai restrittiva e non dovrebbe sorprendere che i contemporanei (e si ricordi che

cesura con il diritto precedente. CTh. 3.16.1 presentava i requisiti per incutere timore, come scrive l'Ambrosiaster; doveva dunque essere particolarmente invisibile anche per questo motivo, stante la severità con la quale era imposto un drastico mutamento a un regime del ripudio invalso, con alcuni aggiustamenti, da almeno cinque secoli. Era, inoltre, percepita come allineata alla *lex divina* cristiana. Per questo tale *lex* rappresentava un obiettivo assai allettante per Giuliano.

CTh. 3.16.1 impatta sull'ordinamento in materia di ripudio. Nel 337, sei anni dopo la sua promulgazione, C. 5.17.7, attribuita a Costantino ma forse successiva di poco alla sua morte<sup>19</sup>, fa chiarezza su un caso particolare, dettando una regola generale per quanto riguarda le mogli dei soldati che non diano più notizia di sé per un certo lasso di tempo.

C. 5.17.7: Imp(erator) Constantinus A. ad Delmatium. *Uxor, quae in militiam profecto marito post interventum annorum quattuor nullum sospitatis eius potuit habere indicium atque ideo de nuptiis alterius cogitavit nec tamen ante nupsit, quam libello ducem super hoc suo voto convenit, non videtur nuptias inisse furtivas nec dotis amissionem sustinere nec capitali poenae esse obnoxia, quae post tam magni temporis iugitatem non temere nec clanculo, sed publice contestatione deposita nupsisse firmatur. 1. Ideoque observandum est, ut, si adulterii suspicio nulla sit nec coniunctio furtiva detegitur, nullum periculum ab his quorum coniugio erant copulatae vereantur, cum, si conscientia maritalis tori furtim esset violata, disciplinae ratio poenam congruam flagitaret.* D. ... Naisso Feliciano et Titiano cons.

La sostanza del provvedimento è la seguente: il marito militare non dà notizie di sé da oltre quattro anni e la moglie decide di risposarsi. Prima del matrimonio invia un *libellus* al comandante del marito e comunica le proprie intenzioni. La donna, quindi, non si è sposata nascostamente, e perciò non incorrerà nelle gravi sanzioni prospettate, che coincidono con quelle previste da CTh. 3.16.1<sup>20</sup>. La costituzione motiva accuratamente la regola che viene po-

Ambrosiaster non è un giurista) ritenessero quasi impossibile per la moglie divorziare a fronte della necessità di provare in giudizio una delle tre *iustae causae*, con l'aggiunta di un rischio personale altissimo se non fosse riuscita a darne prova convincendo il giudice.

19 Questo testo è CTh. 3.16.1a nell'ed. Krüger; la *subscriptio* lacunosa pone problemi per attribuire la paternità del provvedimento, che cade nell'anno della morte di Costantino; vd. CUNEO, *La legislazione*, 7-8. Vd. anche Nov. 22.14, che muta i termini imposti alla moglie. Si vedano BARNES, *The New Empire*, 87 n. 172; BIONDI, *Il diritto romano*, 153 ss.; GORIA, *Studi sul matrimonio*, 124 n. 97; LEVY, *Verschollenheit*, 176 ss.; WOLFF, *Doctrinal trends*, 273; DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi a) Storia*, 1351.

20 Vd. BIONDI, *Il diritto romano*, 333; GARDNER, *Women in Roman Law*, 86; AGNATI, *Profili*, 281 ss.

sta, che rappresenta un'eccezione rispetto alla riforma di Costantino del 331 e proprio per questo la vicenda è portata all'attenzione dell'imperatore<sup>21</sup>. Questa costituzione può essere addotta come una conferma, insieme all'Ambrosiaster, dell'impatto della riforma di Costantino, almeno per certi ambiti e contesti.

Palladas di Alessandria, poeta e grammatico che scrive nella prima metà del IV secolo<sup>22</sup>, attraverso un componimento che si conserva nell'*Antologia Palatina* offre un'altra indicazione in tal senso. Palladas *Anth. Pal.* 11, 378:

Οὐ δύναμαι γαμετῆς καὶ γραμματικῆς ἀνέχεσθαι,  
 γραμματικῆς ἀπόρου καὶ γαμετῆς ἀδίκου.  
 ἀμφοτέρων τὰ πάθη θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται.  
 τὴν οὖν γραμματικὴν νῦν μόλις ἐξέφυγον,  
 οὐ δύναμαι δ' ἀλόχου τῆς ἀνδρομάχης ἀναχωρεῖν.  
 εἶργει γὰρ χάρτης καὶ νόμος Αὐσονίος

Sia la grammatica sia la moglie risultano insopportabili a Palladas, la grammatica perché povera, la moglie perché prepotente; entrambe, inoltre, lo costringono a patire morte e rovina. Dalla grammatica, però, è riuscito a salvarsi, seppure a fatica. Non così per la moglie, dalla quale Palladas non si può separare: glielo impediscono un foglio e una legge Ausonia.

In questa sede è importante focalizzare l'attenzione su *χάρτης* [-ου, ὅ], che indica un foglio di carta, "una scartoffia", "un incartamento", che potrebbe alludere a un contratto di matrimonio o ad un *libellus repudii* – in questo secondo caso, quindi, una carta che non si può facilmente redigere, stante le condizioni poste da Costantino.

A fianco della carta, come impedimento, sta la legge Ausonia, la legge romana. Questa è da considerare un'allusione a CTh. 3.16.1 che, pur essendo più

21 Diversa la prospettiva di ASTOLFI, *Recensione*, 530 il quale osserva che nella costituzione in esame «il problema affrontato è quello degli effetti provocati dall'assenza del *libellus repudi*, cioè un problema che oltre a CTh. 3.16.1 interessa, a dire il vero, anche la *lex Iulia de adulteriis*». Dunque, ancora una volta in questa indagine, non abbiamo una prova inconfutabile attraverso un singolo testo, come quello sopra esaminato, ma un indizio, che, a mio avviso, non va né taciuto né sottovalutato e mi pare utilizzabile nel senso di provare la vigenza di CTh. 3.16.1.

22 PEEK *Palladas*; ZERWES, *Palladas*; ATTISANI BONANNO, *Pallada*; CAMERON, *Notes on Palladas*; BOWRA, *Palladas*; BALDWIN, *Palladas*; WILKINSON, *Palladas*, in part. 49 ss. (fa riferimento a CTh. 3.16.1 e alla sua abrogazione da parte di Giuliano per indicare l'ambito cronologico nel quale l'epigramma *Anth. Pal.* 11, 378 abbia significato) e 52-53 (sul fatto che Palladas sia testimone da pagano del regno di Costantino, quando il modo di vivere pagano è ormai da considerarsi morto, come si legge in *Anth. Pal.* 10, 82); HENDERSON, "This is life"; CAMERON, *The Last Pagans*; BARNES, *Constantine*, 14-15; WILKINSON, *New Epigrams*; BARBERO, *Costantino*, 613.

gravosa per le donne, come segnala Ambrosiaster, tuttavia vincola anche il marito che per inviare legittimamente il *repudium* deve dimostrare nel processo la sussistenza di una delle *iustae causae* individuate da Costantino.

Astolfi offre di questo componimento una lettura alternativa a quella che propongo:

il poeta vorrebbe liberarsi dalla moglie, ripudiandola. Informa però che una legge Ausonia impone anche ai mariti di giustificare il ripudio della moglie, e la legge Ausonia, per la sua autorevolezza, è una legge inderogabile: viene fatta risalire addirittura ai primitivi Romani, quando abitavano la mitica Ausonia, cioè agli Ausoni<sup>23</sup>.

Ritengo che aggettivare ‘ausonia’ la legge non intenda datare la regola che vieta il ripudio, ma sia semplicemente un’eleganza, forse ironica, del poeta per indicare l’ordinamento vigente, eventualmente bollandolo di arcaismo per la severità. Astolfi, inoltre, riduce a poca cosa la testimonianza in esame:

il testo dell’Antologia Palatina proverebbe soltanto l’esistenza da sempre, nel diritto romano, del principio secondo cui anche il marito, come la moglie, ha l’onere di giustificare validamente il suo divorzio<sup>24</sup>.

Mi pare, invece, che la norma precluda (come impone, nei fatti, CTh. 3.16.1) la possibilità di sciogliere il matrimonio da parte del marito, sebbene egli si dichiari in aperto contrasto con una moglie prepotente. Sarebbe, inoltre, poco consistente letterariamente il lamento di Palladas se si reggesse su un ordinamento che è tale da secoli e che, in effetti, apre larghi spazi al ripudio – tanto che solamente Palladas avrebbe a dolersene e in modo così intenso, come invece pare appropriato per una possibilità che c’era e che è successivamente venuta meno.

A mio avviso, sia Palladas sia C. 5.17.7 sia Ambrosiaster attestano l’applicazione di CTh. 3.16.1 in un lasso di tempo anteriore al regno di Giuliano. È da segnalare, però, che in tale periodo la vigenza di CTh. 3.16.1 non trova riscontro nelle testimonianze papiracee, non numerose, che riguardano lo scioglimento del matrimonio. Si può ipotizzare che ciò dipenda da un diverso *milieu* sociale, oltre al contesto geografico differente e a tradizioni giuridiche proprie e specifiche non intaccate dal diritto imperiale romano, fatto che deve indurci a considerare in senso meno strettamente ‘giuspositivista’ il sistema normativo imperiale nella sua ampia estensione ed articolazione<sup>25</sup>.

23 ASTOLFI, *Recensione*, 531.

24 ASTOLFI, *Recensione*, 531.

25 È utile considerare sul matrimonio greco-egizio quanto osservato da MONTEVECCHI,

4. L'editto di Giuliano che ha abrogato la riforma costantiniana, attestato a nostro avviso da Ambrosiaster, non ci è però pervenuto. Della produzione normativa di Giuliano<sup>26</sup> in materia di scioglimento del matrimonio è conservato, nel *Codice Teodosiano*, un provvedimento che si occupa di *retentiones propter liberos*, dunque della facoltà in capo al marito di trattenere parte della dote, in relazione al numero dei figli, in caso di scioglimento del matrimonio per colpa della moglie. Si tratta di CTh. 3.13.2, del 26 febbraio 363, una tra le poche costituzioni giulianee relative ad istituti del diritto privato<sup>27</sup>. Nel *Codex*

*Ricerche di sociologia*, in part. 7 ss., che per l'epoca romana distingue tra γάμος ἔγγραφος, matrimonio di pieno diritto, regolato da contratto, e γάμος ἄγγραφος, matrimonio altrettanto legittimo sebbene non regolato da contratto scritto (questa ipotesi è sostenuta anche da De Ruggiero, Wenger, Arangio Ruiz). Per indagare la vigenza di CTh. 3.16.1 si possono segnalare P. Oxy. 54.3770 (26 marzo 334), P. Harr. 2.218, dell'anno 352; più utili e completi sono P. Lond. 5.1651 (a. 361) e P. Cair. Preis. 2-3 (a. 362) sui quali vd. YIFTACH-FIRANKO, *Marriage*, 217 e n. 77 e URBANIK, *La repressione*, 5714 ss. La legge imperiale sembra non incidere su questi aspetti e su altri istituti di ambito civilistico, quanto piuttosto sul diritto pubblico, come osserva BAGNALL, *Church*, 58. Vd. Anche KEENAN, *On Law and Society*; PESTMAN, *Marriage*; ALLAM, *Quelques aspects*; SCHILLER, *The Courts*.

26 Di Giuliano sono conservati una cinquantina di testi nel *Codex Theodosianus* e una ventina nel *Codex Iustinianus*; egli opera a stretto contatto con alcuni collaboratori, come attestato, ad esempio, da CTh. 11.39.5: *In consistorio adstante Jovio v. c. quaestore, Anatolio, magistro officiorum, Felice comite sacrarum largitionum. Et cetera*. Su Giuliano legislatore si segnalano sin da ora due contributi di Roberto Andreotti: ANDREOTTI, *L'opera legislativa*; ANDREOTTI, *Il regno*. Un volume degli *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, il volume III (Perugia 1979), contiene numerosi saggi dedicati a Giuliano, che segnalo: BISCARDI, *Cultura*, 57-81; BUCCI, *La posizione del Cristianesimo*, 99-139; DUPONT, *La politique*, 197-215; POLAČEK, *L'attività riformatrice*, 307-321; SARGENTI, *Aspetti e problemi*, 323-381; THÉODORIDÈS, *L'Orient*, 383-409; TOMULESCU, *Julien l'Apostat*, 411-421. Emilio Germino si sta occupando da tempo della legislazione di Giuliano e ne segnalo: GERMINO, *La legislazione*, 164-167; GERMINO, *Di alcune costituzioni*; GERMINO, *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Nuovi spunti*. Altri contributi recenti che meritano di essere richiamati: DE GIOVANNI, *Istituzioni*, 217-223; CARRIÈ, *Julien Législateur*; HARRIES, *Julian the Lawgiver*; BRENDL, *Kaiser Julians*; SCHMIDT-HOFNER, *Reform*; CASTAGNETTI, *Alcuni aspetti*; PULIATTI, *Per una valutazione*, con bibliografia specifica aggiornata. Di e su Giuliano, per una prima panoramica in lingua italiana, segnalo: GIULIANO, *Alla madre degli dei*; TANTILLO (a cura di), *La prima orazione*; TANTILLO, *L'imperatore Giuliano*; MARCONE, *Giuliano* (con un *focus* sulla legislazione a pp. 177-186); GIULIANO, *Lettere e discorsi*.

27 Vd. anche CTh. 3.1.3 sulla vendita di beni delle minorenni sposate e CTh. 4.12.5 sull'applicazione del senatoconsulto Claudiano (per entrambi i provvedimenti vd. *infra* in questo paragrafo). Segnalo, nell'area del diritto di famiglia, CTh. 3.5.8 (anch'essa forse originata da un caso concreto, con lo specifico riferimento a *praedia Italica vel stipendiaria seu tributaria*): la costituzione conferma il principio che, in caso di scioglimento del fidanzamento, il dono alla sposa minorenni non può essere reclamato, a condizione che i doni fossero registrati pubblicamente. CTh. 3.5.8: Imp. Iulianus A. ad Hypatium vicarium urbis Romae. *Quotiens spon-*

*Theodosianus* la costituzione di Giuliano segue un breve testo di Costanzo e Costante del 349 e precede un provvedimento di Onorio e Teodosio del 422.

CTh. 3.13.2: Imp(erator) Iulianus A. ad Mamertinum p(raefectum) p(raetori)o. *In dote reddenda et retentiones ex iure venientes et pacta, quae legibus consentanea esse monstrantur, placet etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata inviolataque servari.* Dat. iv kal. Mart. Iuliano A. iv et Sallustio cons. <sup>28</sup>

Il provvedimento stabilisce la vigenza del regime augusteo e, in generale, la situazione precostantiniana<sup>29</sup>. Infatti, afferma che nella restituzione della dote quanto stabilito sia per le *retentiones* sia per i patti in accordo con la legislazione debba trovare applicazione anche in base alla presente costituzione imperiale. Questa indicazione, che verisimilmente fa parte di un provvedimento giuliano più ampio e articolato, non sarebbe fuori luogo in una costituzione con la quale l'imperatore, *inter alia*, aboliva la costantiniana CTh. 3.16.1 e regolava lo scioglimento unilaterale del matrimonio riportando in vigore il regime clas-

*sae in minori constitutae aetate futurae coniugi aliqua collata in praediis italicis vel stipendiariis seu tributariis intercedente stipulatione donantur, largitas perpeti firmitate subsistat, etiamsi traditionis sollemnitas defuisse videatur, ita tamen, ut etiam in his donationibus, quae in minores conferuntur, actorum confectio omnifariam flagitetur.* Dat. viii K. Mart. Antiochiae Iuliano A. iiii et Sallustio cons. (363 febr. 21); vedi ARJAVA, *Women and Law*, 55-6; FERRETTI, *Le donazioni*, 122 ss., considera CTh. 3.5.7 di Costante, CTh. 3.5.1 di Costanzo II e CTh. 3.5.8 di Giuliano e la forma delle donazioni a causa della promessa di matrimonio; BRENDL, *Kaiser Julians*, 106-109.

28 Utile riportare anche Inter. ad CTh. 3.13.2: *Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecepit. De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli Sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli Responsis sub titulo de re uxoria.* Essa conferma che la legge giuliana prescrive che gli accordi tra marito e moglie, stipulati in merito alla dote e conformi alla legge, sono validi come gli altri accordi. Quanto poi alle *retentiones*, poiché questa legge non ne tratta specificamente, il diritto da applicare va ricercato nelle *Sententiae* di Paolo sotto il titolo sulle doti o nei *Responsa* di Paolo sotto il titolo concernente le questioni matrimoniali.

29 Di non facile inquadramento sistematico, e da alcuni interpretata come indizio del permanere delle *retentiones* in caso di *crimen* provato ex CTh. 3.16.1 (SOLAZZI, *La restituzione*, 302), è una costituzione di Costanzo, CTh. 3.13.1: Impp. Constantius et Constans AA. ad Philippum p(raefectum) p(raetorio). *De moribus actio ultra personam extendi non potest, nec in heredem dabitur, nec tribuetur heredi.* Dat. xii Kal. Octob. Limenio et Catullino cons. Interpr. ad CTh. 3.13.1: *Si de moribus maritus uxorem accusat, hoc est in maleficio, in adulterio, similibus aliisque criminibus, si mortua uxor fuerit, heredes eius accusari non possunt, quia crimina cum auctore deficiunt: tamen et si maritus mortuus fuerit, quia accusabat uxorem, ab herede mariti mulier non potest accusari.* L'interpretatio sembra andare oltre al testo, che parla soltanto di una *actio de moribus*. CTh. 3.16.1 prevede che in caso di condanna della moglie il marito ripudiante ottenga l'intera dote e dunque le *retentiones* non trovano spazio.

sico, che consentiva un'ampia libertà di ripudio, quella appunto stigmatizzata da Ambrosiaster<sup>30</sup>. Non sorprende che il provvedimento che abroga la legge costantiniana non sia stato conservato.

Giuliano è più volte intervenuto, nel pur breve periodo nel quale ha regnato da solo, sulla legislazione di Costantino, abrogando e modificando quanto stabilito dallo zio, verso il quale nutriva una motivata avversione.

Ad esempio, richiamo in primo luogo un provvedimento del 6 dicembre 362:

CTh. 3.1.3: Imp(erator) Iulianus A. ad Iulianum com(item) Orient(is). *Patru mei Constantini constitutionem iubemus aboleri, qua praecepit minores feminas consortio virorum copulatas sine decreti interpositione venditiones posse celebrare, si viri earum consensum pariter atque subscriptionem instrumentis putaverint esse praebendam, quoniam absurdum est maritos eis interdum inopes obligari, cum possint venditionis iure ipso non valente res proprias recipere ab his, qui se inlicitis contractibus miscuerunt. Vetus igitur ius revocamus, ut omnis venditio, quaecumque fuerit a minore viro sive femina sine decreti interpositione celebrata, nulla ratione subsistat.* Dat. VIII id. Decemb. Antioch(hae) Mamertino et Nevitta VV. CC. conss.

Giuliano, con grande decisione, ordina l'abrogazione di una costituzione di Costantino che consentiva alle donne minorenni di effettuare vendite, a condizione che i loro mariti fossero consenzienti. Costantino, chiamato direttamente in causa, è indicato anche come *pātrūs*, dunque "zio paterno", come da legame parentale; il vocabolo, tuttavia, presenta anche un senso figurato, per cui potrebbe anche alludere a "moralista", "ammonitore severo e arcigno", "censore dei costumi", "bacchettone". Giuliano si esprime in termini recisi e bolla come assurdo quanto stabilito da Costantino. *Absurdum* o *absurde* ricorre anche in alcuni frammenti giurisprudenziali raccolti nel Digesto, ma non è vocabolo (o avverbio) di frequente utilizzo. Nel *corpus* normativo giuliano trasmesso da fonti giuridiche *absurdum* ricorre solamente in un altro provvedimento, CTh. 11.20.1 (12 Novembre 363), nel quale egli censura un provvedimento di Costanzo – e non ritengo casuale, nonostante l'esigua casistica, il ricorrere del vocabolo in riferimento all'operato dei due predecessori<sup>31</sup>. Tornando a CTh.

30 Vd. KASER, *Das römische Privatrecht* II, 176 n. 20; BRENDL, *Kaiser Julians*, 109-113; TAROZZI, *Tradizione giuridica*, 125-133.

31 Nel provvedimento Giuliano afferma che ritiene del tutto assurdo e ben lontano dalla tranquillità dei tempi del suo governo che, se qualcuno è stato proscritto debba essere trattato allo stesso modo di coloro che possiedono poteri concessi dalla sacra munificenza imperiale, e che debba quindi essere reso responsabile del pagamento dei canoni d'oro e d'argento, come fu stabilito dal defunto Costanzo, poiché intercorre una rilevante differenza tra coloro che godono della munificenza imperiale e coloro che ottengono il diritto di recuperare i propri

3.1.3, per quanto riguarda l'ordinamento, Giuliano, partendo verisimilmente da un caso concreto e specifico riguardante donne minorenni, ripristina il diritto precedente a Costantino, il *vetus ius*, che stabilisce che un minore, sia maschio sia femmina, non realizzi validamente una compravendita senza l'interposizione di un decreto<sup>32</sup>.

Un altro esempio sul quale desidero portare l'attenzione è offerto da CTh. 2.5.2, del 3 settembre 362, provvedimento con il quale Giuliano cassa esplicitamente una norma di Costantino e torna al *ius antiquum* in materia di *consortium litis*.

CTh. 2.5.2 [= Brev. 2.5.1]: Imp. Iulianus A. Secundo p(raefectum) p(raetori) o. Post alia. *Explosis atque reiectis praescriptionibus, quas litigatores sub obtentu consortium studio protrahendae disceptationis excogitare consueverunt, sive unius fori omnes sint sive in diversis provinciis versentur, nec adiuncta praesentia consortis vel consortium agendi vel respondendi iurgantibus licentia pro parte pandatur. Et amputata constitutione Constantini patrum mei quae super consortibus promulgata est, antiquum ius, quantum pertinet ad huiusmodi disceptationes, cum omni firmitate servetur, ut interruptis artificiosis obstaculis possidentum astutia comprimatur.* Dat. III non. Septemb. Antioch(iae) Mamertino et Nevitta cons.

Il *Codex Iustinianus* trasmette parzialmente questa costituzione, in C. 3.40.1, terminando con *pandatur* e non riportando il periodo conclusivo, quello che riguarda il richiamo alla costituzione di Costantino. In quest'ultima parte Giuliano puntualizza che il provvedimento di Costantino, suo *patruus*, viene abolita<sup>33</sup> e che l'*antiquum ius* torna ad essere pienamente vigente in materia e deve essere scrupolosamente osservato perché, dopo che siano stati rimossi tutti gli ostacoli posti ad arte, possa essere repressa l'astuzia dei possessori<sup>34</sup>.

beni. CTh. 11.20.1: Iulianus A. Aginatio consulari Byzacenae. *Admodum nobis videtur absurdum et a nostrorum temporum tranquillitate submotum, ut ii, qui proscriptionis sortem pertulerunt, ad exemplum eorum, qui fundos donatos sacra liberalitate tenuerunt, auri atque argenti collationi redderentur obnoxii, quae sub divinae memoriae Constantio adscripta est, cum multum intersit inter eum, qui principali munificentia perfruitur, et eos, qui propria recuperare meruerunt.* Dat. prid. id. Novemb. Mampsystae Iuliano A. IIII et Sallustio cons. (363 Nov. 12).

32 BREDEL, *Kaiser Julians*, 103-106; lo studioso, in modo condivisibile, osserva quanto segue: «Trotz einiger Indizien, insbesondere der Klage Julians über den Einfluss christlicher Frauen auf das religiöse Leben ihrer Männer, ist ein christenfeindlicher Hintergrund mit dem Ziel, die Einnahmequellen der Kirchen zu mindern, nicht zunehmen. Dagegen sprechen die Beschränkung auf Minderjährige, der Fokus auf beide Geschlechter und die in im Text gegebene Begründung» (105).

33 Il verbo *amputo*, assai raro nel Digesto di Giustiniano, ricorre invece nella legislazione imperiale.

34 HARRIES, *Julian the Lawgiver*, 121-136, in part. 126 osserva: «Still more individualistic

In filigrana si può percepire il messaggio che Costantino è un *novator* e Giuliano è un restauratore del *vetus* o *antiquum ius*, di quel diritto degli antichi che meglio garantisce il perseguimento della giustizia e rappresenta un argine alle astuzie ingannatrici dei disonesti<sup>35</sup>.

Tuttavia, Giuliano non si muove in modo indiscriminato. La sua politica legislativa è ponderata e l'avversione nei confronti di Costantino non lo porta ad assumere provvedimenti senza accurata valutazione. Così egli interviene sulla costantiniana CTh. 4.12.4, abrogandola mediante CTh. 4.12.5 del 362, rimarcando di non intervenire, però, sul regime eccezionale disegnato da un altro provvedimento dello zio (CTh. 4.12.3) per quanto riguarda il *servus fiscalis* e il *servus civitatis*<sup>36</sup>.

CTh. 4.12.5: Imp. Iulianus A. Saecundo praefecto praetorio. *Senatusconsultum Claudianum fir(mu)m esse censemus omnibus constitutionibus, quae contra id latae (su)nt, penitus infirmatis, ut libera mulier, sive procurato(r)i sive actori privato sive alii cuilibet servili condicione polluto fuerit sociata, non aliter libertate amissa nexu condicionis deterrimae adstringatur, nisi trinis fuerit denuntiationibus ex*

were Julian's reactions to some Constantinian decisions. Significantly, these were unrelated to religion, suggesting that Julian's antipathy to Constantine went beyond his most high profile divergence from that emperor. For example, on a technical issue, concerning the right of a plaintiff to sue (or not) his own choice of coparties to a suit, provided no detriment could be shown to those excluded, Julian accused Constantine of assisting the chicaneries of defendant *possessores* (who had subsequently exploited the provision to delay matters) and abolished his constitution on the matter».

35 Osserva Salvatore Puliatti: «Se si considera la legislazione di Giuliano in rapporto a quella dei predecessori e degli imperatori che lo hanno seguito, si può riscontare come questa si ponga in termini antitetici rispetto a quella di Costantino e dei costantinidi. In particolare, è rimasta traccia nel Teodosiano di due costituzioni con cui Giuliano abrogò interventi costantiniani cercando di ripristinare il *ius vetus*: in particolare la disposizione che aboliva la dilazione in precedenza accordata ai litiganti, perché essi utilizzavano le motivazioni individuate da Costantino – il risiedere in diversa provincia e sotto diverso governatore – come pretesti per protrarre il processo (CTh. 2.5.2 del 3 settembre 362) e quella che concedeva alle spose ancora minori di vendere i propri beni con il solo consenso del marito, senza quell'autorizzazione delle curie o del giudice che Giuliano, invece, intese ripristinare (CTh. 3.1.3 del 2 dicembre 362). Quanto alla legislazione dei successori, già con Valentiniano I si manifesta una chiara tendenza a riferirsi a Costantino e alla legislazione da questi promossa annullando o modificando quella giuliana» (PULIATTI, *Per una valutazione*).

36 Da ultimo su questi profili vd. HARPER, *The SC Claudianum*; CASTAGNETTI, *Giuliano imperatore*; BRENDL, *Kaiser Julians*, 113-124; AGNATI, *L'unione parafamiliare*.

Può essere richiamata come ulteriore riscontro della vigenza di CTh. 4.12.3 – in quanto si pone la necessità di ribadire i limiti di applicazione – CTh. 10.20.3 (a. 365); vi si prevede che le donne libere che si uniscano agli schiavi imperiali impiegati nella fabbricazione dei tessuti ne assumano lo *status*; vd. anche MANCINI, *Integrazione*, 374 ss.

*iure pulsata. Quod quidem circa privatas personas convenit observari; nam eas mulieres, quae fiscalibus vel civitatis servis sociantur, ad huius sanctionis auctoritatem minime pertinere sancimus.* Dat. et p(ro)p(osita) in foro Traiani VIII id. Dec. Mamertino et Nevitta cons. ss.

Giuliano, dunque, non manca di attenzione ed equilibrio, ma, coltivando la prospettiva di una restaurazione progressiva ad ampio raggio, promulga provvedimenti che inevitabilmente contrastano la novità cristiana in alcune sue pratiche o caratteristiche e, in termini più generali, Giuliano, mostrando la disapprovazione imperiale, consente azioni anticristiane<sup>37</sup>. In materia normativa si richiamano gli interventi sui funerali, la tutela dei sepolcri e sull'insegnamento dei classici, attestati dalle fonti codicistiche e da scritti di Giuliano che offrono contesto e motivazioni, ovviamente espunti dal Teodosiano<sup>38</sup>.

Così CTh. 9.17.5<sup>39</sup> (vd. anche C. 9.19.5<sup>40</sup>) – provvedimento che si può ipotizzare sia originato da un caso concreto – colpisce gli avversari Galilei ripristinando i parametri religiosi pagani per quanto riguarda le onoranze funebri e forse interferisce con la ricerca delle reliquie dei martiri e le celebrazioni in

37 Si vedano ad es. Theodoret. *HE* III, 3; Sozom. *HE* V, 9, 12. In merito alla difficile indagine riguardo ai martiri cristiani sotto Giuliano si rimanda a VAN NUFFELEN, *The Christian Reception*.

38 Al riguardo vd. HARRIES, *Julian the Lawgiver*, 129-131.

39 CTh. 9.17.5: Imp. Iulianus A. ad populum. *Pergit audacia ad busta diem functorum et aggeres consecratos, cum et lapidem hinc movere et terram sollicitare et cespitem vellere proximum sacrilegio maiores semper habuerin. Sed et ornamenta quidam tricliniis aut porticibus auferunt de sepulchris. Quibus primis consulentes, ne in piaculum incidant contaminata religione bustorum, hoc fieri prohibemus poena manium vindice cohibentes.* 1. *Secundum illud est, quod efferri cognovimus cadavera mortuorum per confertam populi frequentiam et per maximam insistentium densitatem; quod quidem oculos hominum infaustis incestat aspectibus. Qui enim dies est bene auspicatus a funere aut quomodo ad deos et templa venietur? Ideoque quoniam et dolor in exsequiis secretum amat et diem functis nihil interest, utrum per noctes an per dies efferantur, liberari convenit populi totius aspectus, ut dolor esse in funeribus, non pompa exsequiarum nec ostentatio videatur.* Dat. Prid. Id. Febr. Antiochiae Iuliano A. IIII et Sallustio cons. (363 febr. 12). Si legga insieme una lettera di Giuliano, 136 b (Bidez) dove rimarca che le onoranze funebri debbono svolgersi dopo la decima ora di luce, mentre i cristiani le celebrano di giorno BIDEZ, *L'empereur Julien*, lett. 136 b; POLAČEK, *L'attività riformatrice*, in part. 317-318; TOMULESCU, *Julien l'Apostat*, in part. 420-421. Per contestualizzare segnalo D'AMATI, *Sepolcro*, 147-200; D'AMATI, *Dis Manibus*.

40 C. 9.19.5: *Pergit audacia ad busta diem functorum et aggeres consecratos, cum et lapidem hinc movere et terram sollicitare et cespitem vellere proximum sacrilegio maiores semper habuerunt: sed et ornamenta quaedam tricliniis aut porticibus auferri de sepulchris.* 1. *Quibus primis consulentes, ne in piaculum incidant contaminata religione bustorum, hoc fieri prohibemus poena sacrilegii cohibentes.* D. Prid. Id. Febr. Antiochiae Iuliano A. IIII et Sallustio cons. Vd. BRENDEL, *Kaiser Julians*, 365-372.

onore degli stessi attraverso processioni<sup>41</sup>. Si rileva un'insistenza sui profili di continuità normativa (CTh. 9.17.5 pr.: [...] *proximum sacrilegio maiores semper habuerint*), sulla tradizione, i rituali e la teologia pagana; manca, tuttavia, una sanzione chiaramente espressa e, in merito, il provvedimento contiene un rimando alla vendetta delle divinità inferie (CTh. 9.17.5 pr.: *hoc fieri prohibemus poena manium vindice cohibentes*).

Anche la legislazione scolastica non esplicita nel testo normativo, come a noi pervenuto (CTh. 13.3.5 = C. 10.53.7)<sup>42</sup>, il bersaglio cristiano, ma dà la priorità ai *mores* rispetto alle conoscenze dei docenti, inserendosi senza traumi in una tradizione che verrà proseguita dando al testo normativo un'interpretazione differente da quella giulianea.

L'interpretazione 'autentica' del testo, in sé apparentemente neutrale, viene esplicitata da Giuliano in altra sede, con l'esortazione ai docenti cristiani di andare nelle chiese dei Galilei ad occuparsi di Matteo e Luca<sup>43</sup> e non nelle scuole pubbliche a spiegare testi che comunicano un differente teologia. Tuttavia,

41 Il provvedimento potrebbe essere legato alla questione riguardante i resti di san Babila, con i problemi suscitati ad Antiochia; vd. Iul. Ep. 136b Bidez = 56 Wright.

42 CTh. 13.3.5: Idem A. *Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant*. Dat. xv kal. Iul. acc. IIII kal. Aug. Spoletio Mamertino et Nevitta cons. (362 iun. 17). Attraverso CTh. 13.3.5 conosciamo una più ampia versione del provvedimento che pure i commissari giustiniani hanno riprodotto, tralasciando però la sezione finale. C. 10.53.7: Iul. A. *Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. 1. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu*. Dat. xv kal. Iul. acc. IIII kal. Aug. Spoletio Mamertino et Nevitta cons. (a. 362). Vd. BRENDL, *Kaiser Julians*, 372-379; MARCONE, *Giuliano*, 182-186.

43 Iul. Ep. 61, 423d. Vd. BRAUN, *Julien et le Christianisme*; PRICOCO, *L'editto di Giuliano* ha rimarcato la neutralità del provvedimento e ha cercato di portare in evidenza la natura privata dell'ep. 61, sminuendone dunque la portata normativa, in parte legandosi a una prospettiva già di ANDREOTTI, *L'opera legislativa*, 368-371 e 382, dove scrive, tra l'altro: «In sostanza, Giuliano non vuole che intima coerenza di pensiero: i pagani studino gli autori pagani, i cristiani, i cristiani, ma non osino presumere di spiegare quello che non credono. Richiamare al vero contenuto spirituale l'educazione formalistica del tempo, ibrido connubio di pagano e di cristiano, risolvendosi in vana rettorica, in dualismo fra teoria e pratica, in immoralità insomma, ecco lo scopo dell'imperatore, che qui, come altrove, aveva messo la mano su una delle piaghe dell'epoca». CRISCUOLO, *Gregorio di Nazianzo*, in part. 166 e n. 6, di contro, porta testimonianze della diffusa interpretazione anticristiana dei contenuti del provvedimento.

come osservato da Biscardi, «l'atto legislativo preso in esame resta valido anche per l'avvenire nella sua efficacia non strumentale, ed in virtù della sua intrinseca ragion d'essere»<sup>44</sup>.

In effetti, Giuliano, rimasto unico Augusto, in ambito religioso si attiva con provvedimenti specifici contrastanti con la politica religiosa dei suoi predecessori, disponendo il ripristino dei templi pagani (Amm. XXII, 5, 2; Liban. *Or.* XVIII, 126; Sozom. *HE* V, 3, 1; V, 5), abrogando la normativa fiscale favorevole al clero cristiano<sup>45</sup>, richiamando i vescovi esiliati da Costanzo II (febbraio 362)<sup>46</sup>. Ciò mostra, ancora una volta, la volontà di Giuliano di marcare la propria differenza (nel modo di agire, nella visione del mondo e del soprannaturale, nella propria autorappresentazione) rispetto ai predecessori, ottenendo anche risultati non solamente di immagine, ma anche pratici, come nel caso del rientro dei vescovi esiliati che avranno rinfocolato le tensioni tra cristiani<sup>47</sup>.

44 BISCARDI, *Cultura*, 81; a riprova dell'affermazione richiama la costituzione dell'11 gennaio 364 (CTh. 13.3.6) che dovrebbe essere stata promulgata da Gioviano, se si presta fede alla data, e non da Valentiniano I e Valente che sono menzionati nell'*inscriptio*. Vd. CARRIÉ, *Julien législateur*; CECCONI, *Giuliano*; CECCONI, *Giuliano legislatore*; VÖSSING, *The Value*, 172-175.

45 CTh. 12.1.50; CTh. 13.1.4. Si tratta di due porzioni di una costituzione che affronta diverse tematiche inerenti le *curiae* municipali (forse anche portate all'attenzione della cancelleria imperiale a partire da casi individuali), indirizzata al prefetto d'Oriente, pubblicata il 13 marzo del 362, dove si ordina ai *curiales* che abbiano evitato i loro doveri in quanto parte della struttura cristiana (sacerdoti, monaci, eremiti) di riprendere ad adempiere i propri doveri nella *curia* di appartenenza; vd. GERMINO, *Scuola*, 24; DE GIOVANNI, *Istituzioni*, 219-220; BRANSBOURG, *Julien*, in part. 153-154; CASTAGNETTI, *Giuliano*, «*Christiani*» e *decurioni*; TEITLER, *The Last Pagan Emperor*, 68; PULIATTI, *Per una valutazione*.

46 Iul. *Ep.* 15 Wright (= 46 Bidez-Cumont); 41 Wright (= 114 Bidez-Cumont), 436a-b; Amm. XXII, 5, 3; Sozom. *HE* V, 5. Vd. GERMINO, *Scuola*, 20; GREENWOOD, *Julian*, 75. Il passo ammiano merita di essere riportato nel suo contesto: [5] 1. *Et quamquam a rudimentis pueritiae primis inclinatio erat erga numinum cultum paulatimque adulescens desiderio rei flagrabat, multa metuens tamen agitabat quaedam ad id pertinentia, quantum fieri poterat, occultissime*. 2. *Ubi vero abolitis quae verebatur, adesse sibi liberum tempus faciendi quae vellet advertit, pectoris patefecit arcana et planis absolutisque decretis aperiri templa arisque hostias ad-movere et reparari deorum statui cultum*. 3. *Utque dispositorum roboraret effectum, dissidentes Christianorum antistites cum plebe discissa in palatium intromissos monebat civilius, ut discordiis consopitis quisque nullo vetante religioni suae serviret intrepidus*. 4. *Quod agebat ideo obstinate, ut dissensiones augente licentia non timeret unanimantem postea plebem, nullas infestas hominibus bestias, ut sunt sibi ferales plerique Christianorum expertus* (Amm. XXII, 5, 1-4). Vd. anche Giuliano (cfr. *Ep.* 46; 110 e 114). Si trovano notizie al riguardo anche in fonti cristiane: Greg. Naz. *Or.* 4, 52; Jon. Chrys. *Contra Iul.* 58; Socrat. *HE* III, 1, 48; Sozom. *HE* V, 3, 1. Vd. anche Atan. *Historia acephala* 9; vd. ENSSLIN, *Kaiser Julians*, 110). Vd. *amplius* GERMINO, *La legislazione*, in part. 221-222 e n. 47.

47 Riflessioni su questi aspetti in NICCOLAI, *Christianity*, 146-148. Su Giuliano e la reli-

Ammiano Marcellino segnala gli interventi dell'imperatore sull'ordinamento. Amm. XXII, 10, 7: *Post multa enim etiam iura quaedam correxit in melius, ambagibus circumcisis, indicantia liquide, quid iuberent fieri vel vetarent*. Amm. XXV, 4, 20: *namque et iura condidit [...] absolute quaedam iubentia fieri vel arcentia*<sup>48</sup>. Anche Gregorio di Nazianzo, *Or.* 4, 75, non riesce a non esprimere un qualche apprezzamento per Giuliano amministratore e legislatore, che ha organizzato il *cursus* pubblico in modo efficace, alleviato i tributi, ben scelto i pubblici funzionari, perseguito i furti<sup>49</sup>; tuttavia, non manca di riferirsi ironicamente a Giuliano come eccellente legislatore e giudice imparziale, stigmatizzandone la parzialità<sup>50</sup>.

Costantino incarnava consapevolmente il ruolo di riformatore energico e ambizioso, e ciò si riflette nella sua attività legislativa; Giuliano, in un discorso inviato al Senato e ricordato da Ammiano come aggressivo e oltraggioso (*orationem acrem et invectivam*), non soltanto rappresenta i vizi e le nefandezze di Costanzo, ancora in vita, ma aggredisce anche la memoria di Costantino, che rimprovera di avere agito come un innovatore e un perturbatore delle leggi antiche<sup>51</sup>. Giuliano, di contro, si rifà di frequente al diritto antico, come pure alla tradizione.

gione vedi SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, in part. 155-162. Illustrando il disegno di Giuliano di delegittimare i suoi diretti predecessori, HARRIES, *Julian the Lawgiver*, 132 osserva: «Constantine and his sons had benefited from the patronage of a wrong god; Julian's accession, following the convenient and natural death of Constantius, was a demonstration of divine support from the 'true' gods. If Constantine and his sons had claimed their right to rule on the basis of wrong religion, it could follow that their right to rule was itself undermined».

48 Vd. *Riferimenti normativi*.

49 Anche Pruden. *Apotheosis* 451-452, parla di Giuliano come *conditor legum* e *consultor patriae*.

50 Utili approfondimenti in SCHMIDT-HOFNER, *Reform*.

51 Amm. XXI, 10, 8: *Tunc et memoriam Constantini ut novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti vexavit, eum aperte incusans, quod barbaros omnium primus ad usque fasces auxerat et trabeas consulares [...]*. Il bilancio critico su Costantino scritto da Eutropio intorno all'anno 370 va nella stessa direzione: *Multas leges rogavit, quasdam ex bono et aequo, plerasque superfluas, nonnullas severas* (Eutr. X, 8, 1). Marcone è più ottimista nel giudizio (MARCONE, *Costantino*, 154): «Ci sono tuttavia altri aspetti della legislazione di Costantino che forniscono una testimonianza importante per comprendere lo spirito che animava la sua azione di governo. Le novità in essa presenti sono molteplici e, almeno in parte, riconducibili all'influenza del cristianesimo». Cfr. BRANDT, *Konstantin*, 80-84. HARRIES, *Julian the Lawgiver*, in part. 123-124 considera il Giuliano legislatore nel racconto di Ammiano e, ponendolo a confronto con l'immagine che risulta dalla legislazione giuliana raccolta nel Codice Teodosiano osserva: «Ammianus' Julian is more individual, more fallible and more radical than his encoded counterpart» (124). Si leggano le critiche che Giuliano muove all'improvvisazione e all'ignoranza nel governare di Costantino e dei suoi figli (Iul. *Or.* VII, 227c-234c.; *Ep.* 9 B.C.). Utile tenere conto di come Giuliano si esprime sui suoi predecessori,

La continuità di Giuliano rispetto al passato, esplicitamente e intenzionalmente dichiarata, si rispecchia anche in altri provvedimenti. Segnalo alcuni esempi. CTh. 2.12.1<sup>52</sup>, ricevuta dal prefetto di Oriente il 4 febbraio 363; vi si conferma la regola secondo cui un procuratore poteva continuare una controversia dopo la morte della persona che lo aveva incaricato e poteva trasferire tale incarico ad altri, come i suoi eredi, richiamando espressamente come fonte della disposizione i *veteris iuris conditores*.

CTh. 12.1.51<sup>53</sup>, indirizzata al *comes Orientis* afferma, in continuità con le decisioni dei *veteres principes*, che l'appartenenza alla curia di Antiochia può essere stabilita anche in base alla linea materna; si tratta di un provvedimento non innovativo, che vede parallelismi, ad esempio, in D. 50.1.1.

Il Teodosiano nel titolo *De longa consuetudine*, conserva un provvedimento che, sebbene tratti dell'istituto della (*longa*) *consuetudo*, può suonare anche come una sorta di manifesto del tradizionalismo giuridico giuliano, con l'affermazione, che è al contempo generale e specifica: *Venientium est temporum disciplina, instare veteribus institutis*<sup>54</sup>.

S. Schmidt-Hofner<sup>55</sup> sottolinea che Giuliano ha agito da riformatore e innovatore in poche aree, a fronte di stimolazioni ricevute per casi specifici, e che, nella sostanza, la sua opera legislativa conferma regole e pratiche già esistenti;

tema su cui segnalo, per un orientamento: BOWERSOCK, *The Emperor Julian*; AMERISE, *La figura di Costantino*; BONAMENTE, *Costantino*, in part. 60-64; CECCONI, *Cammei imperiali*.

52 CTh. 2.12.1: Imp. Iulianus A. Secundo p(raefectum) p(raetori)o. *Nulla dubitatio est, post causam in iudicio publicatam, utpote dominum litis procuratorem effectum, etiam post excessum eius, qui defensionem mandaverat, posse inchoatam litem iurgiumque finire: quippe quum et procuratorem posse eum instituere et ad heredes suos inchoata transmittere, veteres iuris voluerunt conditores*. Lecta apud acta prid. non. Febr. Iuliano A. iv et Sallustio coss. CTh. 2.12.1 è citato da Symm. *Rel.* 19, 4. In un manoscritto delle commedie di Terenzio, copiato nel X-XI secolo ma databile, in base all'uso di alcune abbreviazioni, all'epoca di Giustiniano, si legge un rescritto di Giuliano, indirizzato al *praefectus Urbi* Aproniano, datato 17 gennaio 363 ad Antiochia; si veda BISCHOFF - NÖRR, *Eine unbekannte Konstitution*, in part. ll. 34-40 (31-37). Si può quindi ricostruire l'*iter* della decisione, originata da un rescritto, con menzione dei *veteris iuris conditores*, e poi diffusa come legge generale con una finalità propagandistica: rappresentare Giuliano quale giudice rispettoso del diritto trådito.

53 CTh.12.1.51: Idem A. Iuliano comiti orientis. *Eos indulserunt veteres principes ex materno genere curialibus antiochenis adscribi, quos patris dignitas nullius vindicaret iuri civitatis*. Dat. v Kal. Sept. Antiochiae Mamertino et Nevitta cons. (362 aug. 28).

54 CTh. 5.20.1: Imp. Iulianus A. ad Maximum. *Venientium est temporum disciplina, instare veteribus institutis. Ideoque quam nihil per causam publicam intervenit, quae diu servata sunt, permanebun*. Dat. iv Kal. Mart. Constantinopoli, Iuliano A. iv et Sallustio coss. Vd. *amplius* BRENDL, *Kaiser Julians*, 124-134.

55 SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, in part. 128-131.

ciò che caratterizza la produzione normativa di Giuliano sono, in particolare per i testi trasmessi fuori dalle codificazioni teodosiana e giustiniana, le spiegazioni che l'imperatore offre dei suoi provvedimenti e il contesto culturale e ideale che egli illustra, mostrando un aspetto marcatamente propagandistico della sua attività legislativa<sup>56</sup>.

Sebbene si debba tenere conto che opera almeno un doppio filtro sui testi normativi giulinei (quello rappresentato dalla cancelleria imperiale che traduce in provvedimenti anche i contenuti personalmente stabiliti da Giuliano, che si possono trovare nell'epistolario, e quello operato dai compilatori teodosiani, che selezionano e ritagliano i provvedimenti prima di inglobarli nel Codice), si osserva che non si riscontrano nella produzione normativa di Giuliano quegli eccessi espressivi, quella severità sanzionatoria, quell'atteggiamento iroso che invece si riverbera in alcuni provvedimenti di Costantino, in primo luogo proprio in CTh. 3.16.1 riguardante il ripudio, che possiamo con buona probabilità ritenere sia stata abrogata da Giuliano.

5. In questa sede si vaglierà l'ipotesi che l'editto perduto di Giuliano, attestato da Ambrosiaster, abbia abrogato CTh. 3.16.1, riportando in vigore il diritto classico, tenendo conto delle testimonianze non giuridiche che verranno in considerazione *infra* § 6 e della legislazione pervenutaci, che sarà richiamata *infra* § 7. Tuttavia, questa ipotesi non manca di alternative. Tra quelle più recenti e autorevoli mi soffermerò su quella offerta da uno studioso la cui opera è stata ed è un riferimento per le ricerche in materia matrimoniale, Riccardo Astolfi.

Pur non negando un intervento legislativo di Giuliano sul divorzio, Astolfi, seguendo Gaudemet (*supra* § 3 n. 18), afferma che Giuliano non avrebbe abrogato il provvedimento costantiniano perché manca una precisa corrispondenza di contenuto tra l'*edictum Iuliani* citato e (sommariamente) descritto da Ambrosiaster e CTh. 3.16.1. Replicando a questa osservazione si rileva che, provando a considerare la percezione corrente tra i contemporanei, Costantino, in ragione della severità del proprio provvedimento, poteva senza difficoltà essere considerato, in un testo non prettamente giuridico, l'autore di un provvedimento che aveva nei fatti precluso alle donne la facoltà di ripudiare. Dunque l'obiezione della mancata coincidenza di contenuto tra quanto affermato da Ambrosiaster e CTh. 3.16.1 non può affossare l'ipotesi dell'abrogazione del provvedimento costantiniano da parte del nipote. Tanto più che Astolfi osserva, proseguendo il suo argomentare, che

56 Sul punto SCHMIDT-HOFNER, *Ostentatious Legislation*.

Costantino avvicina, in linea di massima, le donne agli uomini. I mariti possono divorziare, sia pure soltanto nei casi previsti dal legislatore. Se disubbidienti, non sono però puniti così gravemente come le mogli, ad esempio mediante *deportatio in insulam*<sup>57</sup>.

È anche in questa rilevante differenza di sanzioni, evidenziata anche da Astolfi, che trova giustificazione, a mio avviso, la possibilità per Ambrosiaster di sottolineare il fatto che per le donne il ripudio era sostanzialmente precluso dalla legge di Costantino – pur senza citare Costantino.

Astolfi rimarca che

a differenza di Costantino, Giuliano probabilmente taceva dei mariti. Se avesse formalmente ripetuto e riconosciuto loro la facoltà di divorziare l'Ambrosiaster se ne sarebbe lamentato, perché, come egli informa, all'infuori del caso in cui la moglie sia infedele, la *lex divina* toglie il divorzio anche al marito: *cum cautum sit in lege divina, ne quidem viri ut hac potestate uterentur, excepta fornicationis causa*. Il provvedimento di Giuliano sembra quindi riguardare propriamente le mogli<sup>58</sup>.

Astolfi, da un lato si colloca tra gli scettici riguardo alla testimonianza di Ambrosiaster, dall'altro richiede allo scrittore cristiano un dettaglio che difficilmente avrebbe potuto avere, soprattutto in un testo come quello di nostro interesse, dedicato ai catecumeni e alla loro formazione di base, composto per fornire loro i rudimenti in caso di contrapposizione dialettica con i pagani o con i cristiani dediti all'astrologia. Peraltro, non sorprende che l'anonimo scrittore si soffermi sulla donna ripudiante, se si tiene conto del riferimento costante alla legge di Mosè, che, pur non apprezzata in quanto non rispondente al messaggio neotestamentario, consentiva il ripudio solamente all'uomo. A ciò si aggiunga la particolare attenzione dedicata alla figura femminile; proprio Astolfi più oltre ricorda che Ambrosiaster esprime la «concezione cristiana» che si pone in contrasto con quella romana e considera «la donna soggetto passivo, cui è tolta la facoltà di sottrarsi al legame matrimoniale»<sup>59</sup>; dunque sarà ancora più efficace, in un contrasto polemico (verisimilmente tra interlocutori uomini) prendere in considerazione specificamente la *uxor* ripudiante.

Assai raffinato, peraltro, sarebbe l'argomentare giuridico dell'Ambrosiaster se veramente avesse seguito l'acuto ragionamento proposto da Astolfi e che provo a sintetizzare: Giuliano non avrebbe abrogato CTh. 3.16.1, ma avrebbe

57 ASTOLFI, *Recensione*, 529.

58 ASTOLFI, *Recensione*, 529.

59 ASTOLFI, *Recensione*, 530.

solamente regolato il divorzio delle mogli. Ambrosiaster, secondo Astolfi, vorrebbe che tale divorzio fosse

nullo, perché così imponeva la norma cristiana (*lex divina*) e perché così si era informati fosse stato stabilito un tempo a Roma, con una disposizione di diritto umano e di cui l'Ambrosiaster auspica il ripristino: *quod et hic servari posse non impossibile est, quia prius servatum docetur*. L'avverbio *prius* può avere, come in questo caso, significato traslato: un tempo, una volta, Giuliano avrebbe colto l'occasione non di revocare, abrogandolo formalmente, il provvedimento di Costantino, ma di confermare l'attualità del diritto classico e quindi la non vigenza di quello preclassico, cui mancava il diritto della moglie a divorziare<sup>60</sup>.

L'ipotesi di Astolfi postula che Ambrosiaster con *prius* invece di riferirsi ad un passato di 50 anni prima (il 331 della legge di Costantino, primo imperatore cristiano, che interviene in modo fortemente restrittivo e innovativo e in senso cristiano sullo scioglimento del matrimonio) si rifarebbe addirittura al diritto pre-classico, risalendo alla lontana epoca repubblicana, aspirando quindi al ripristino di «un diritto umano» dell'antichità pagana oramai remota. È evidente, a mio avviso, che ha maggiore verisimiglianza il richiamo alla prima costituzione di ispirazione cristiana e severamente limitante del ripudio promulgata dal primo imperatore cristiano, cui Giuliano, citato da Ambrosiaster, era 'colpevolmente' avverso.

Astolfi vede una peculiare relazione di continuità in materia tra Costantino e Giuliano, affermando che

il rapporto fra *Edictum Iuliani* e CTh. 3.16.1 sarebbe tale per cui la prima fonte normativa non abroga, ma semmai rafforza la seconda: conferma alla donna, in linea di principio, la facoltà del ripudio, pure nei limiti ristretti della seconda<sup>61</sup>.

Ciò pare in diretto contrasto con il testo di Ambrosiaster che attribuisce a Giuliano la responsabilità di avere rimosso un divieto severo (*Ante Iuliani edictum mulieres viros suos dimittere nequibant*) aprendo alle donne la *potestas* di *facere quod prius facere non poterant* e dunque costoro *coeperunt enim cottidie licenter viros suos dimittere* – ciò che non sarebbe affatto possibile, vigente CTh. 3.16.1, e ovviamente non sarebbe stato neanche polemicamente fruttuoso travisare *radicitus* la realtà, potendo essere confutati immediatamente.

Astolfi, con la sua magistrale padronanza della materia, propone perciò un'evoluzione dell'ordinamento differente da quella che proporremo (*infra* §

60 ASTOLFI, *Recensione*, 529-530.

61 ASTOLFI, *Recensione*, 530.

7), ma che è utile anticipare ora, per rendere unitariamente e pienamente conto dell'argomentazione dello studioso, che sostiene che

il provvedimento di Costantino rimarrebbe formalmente in vigore anche dopo Giuliano e avrebbe anzi importanza fondamentale per la storia del ripudio postclassico. Introduce il principio che lo regge in generale: il ripudio è lecito solo se giustificato dai motivi tassativamente elencati dal diritto<sup>62</sup>.

Secondo Astolfi CTh. 3.16.1 non è stata abrogata, ma

sottoposta, fin dal IV secolo, a un processo di ampliamento delle cause che giustificano il ripudio, tanto a opera della legislazione ufficiale, quanto, è da credere, a opera di quella interpretazione degli operatori del diritto che è essenzialmente interpretazione di coordinamento con la dottrina cristiana.

L'ipotesi si rifà però a una fonte mancante, quale è «l'interpretazione degli operatori del diritto». Qui sta una differenza importante tra quanto propone Astolfi e quanto intendo proporre nelle pagine seguenti: per parte mia, infatti, pur consapevole delle lacune della nostra tradizione giuridica, cerco di poggiare la ricostruzione su quanto in effetti ci rimane. Quando Astolfi richiama CTh. 3.16.2 (*infra* § 7) essa per lui non riporta in auge CTh. 3.16.1, ma attesta una formalizzazione dell'interpretazione estensiva di CTh. 3.16.1 che, sottoposta a tale intervento (a noi non pervenuto altrimenti), sarebbe stata inserita in un insieme normativo meno rigidamente preclusivo del ripudio. Non si comprenderebbe, però, a mio avviso, il perché della rapidissima riforma effettuata da Teodosio II con Nov. Theod. 12, sulla quale vd. *infra* § 7.

6. Nella ricostruzione che si propone in questa sede Giuliano ha abrogato CTh. 3.16.1 mediante una costituzione purtroppo perduta; la riforma giuliana del ripudio, inoltre, resterà in vigore – tenendo conto della legislazione trasmessa nel Teodosiano – fino al 421 in Occidente, quando sarà promulgata CTh. 3.16.2, e in Oriente fino al 435, quando entrerà in vigore il *Codex Theodosianus* che contiene la costituzione occidentale appena richiamata. Il *De fato* di Ambrosiaster, la cui stesura è databile intorno al 385, ci mostra una fase nella quale, tanto in Occidente quanto in Oriente, l'*edictum Iuliani* è vigente e ha liberalizzato il ripudio, secondo i parametri del diritto classico<sup>63</sup>.

62 ASTOLFI, *Recensione*, 530.

63 È stata formulata in dottrina un'ipotesi alternativa a quella che espongo nel testo che argomenta a favore di una abrogazione del provvedimento giuliano da parte dell'imperatore cristiano Gioviano, che muore dopo otto mesi di regno, nel febbraio 364. La legge non è con-

Avendo già rilevato la difficoltà di coordinare il dato papirologico con quello delle fonti giuridiche, rimarcata puntualmente anche da Jakub Urbanik nei suoi studi<sup>64</sup>, non si chiameranno a testimoni della vigenza dell'*edictum Iuliani* i documenti papiracei, che pure potrebbero essere addotti per attestare l'effettiva libertà di ripudiare<sup>65</sup>. Si proporranno, invece, alcuni passi della patristica che, sebbene atecnici ed ideologicamente orientati, possono essere valutati per ricavare alcuni indizi sull'ordinamento vigente in materia di scioglimento unilaterale del matrimonio.

Ambrogio (339/340-397) offre alcune indicazioni indirette, da interpretare in quanto non particolarmente specifiche (nessun altro testo ha un'indicazione così puntuale come quello dell'Ambrosiaster che menziona Iulianus) e soprattutto contenute in opere con una propria finalità, lontana dal contesto giuridico.

Il primo testo è tratto da un commento al Vangelo di Luca, predicato e poi rielaborato per la scrittura, che persegue un obiettivo composito, dalla spiegazione letterale all'individuazione di una morale e di un senso spirituale, attraverso una ricchissima gamma di approcci e toni. Per quanto di nostro interesse, l'argomentare di Ambrogio prende avvio (*Comm. in Lc.* 8, 1) dal rapporto tra la legge e l'annuncio del Regno<sup>66</sup> e, seguendo il testo evangelico, affronta le questioni connesse del ripudio, delle seconde nozze e dell'adulterio, condensate in una frase di Gesù: «Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; e chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio» (*Lc* 16, 18; *Ambr. Comm. in Lc.* 8, 1). Ambrogio con intento pastorale (cura e tutela del gregge, anche mediante la distinzione di condotta

servata nel Codice Teodosiano. Così, ad esempio, KUEFLER, *The Marriage Revolution*, 356 e 369, con bibliografia essenziale.

64 URBANIK, *La repressione costantiniana*, 5719 n. 34, scrive: «tutti i papiri in cui si allude al divorzio illegale in verità provengono dalle vicinanze: uno dalla capitale di Thebaida e tre solo dieci chilometri da questa Hermoupolis Magna. Non sappiamo se per caso i nostri documenti illustrino la prassi locale nemmeno dell'Egitto bizantino, ma solo della Thebaida»; osserva, inoltre, che i papiri non confermano l'applicazione di CTh. 3.16.1 e neppure la sua supposta abrogazione da parte di Giuliano (URBANIK, *Divorce*, 160).

65 Segnalo solamente un papiro, risalente all'ultimo quarto del IV secolo, P. Lips. 1.41 (= MChr. 300, Hermoupolis Magna), presumibilmente un verbale di processo, nel quale Nilammôn, avvocato di Olympiane (moglie che agisce contro il marito), afferma che costei in base alle leggi poteva inviare l'atto di divorzio. Si legge nel documento: «in modo che lei stessa [Olympiane] (poteva) inviare (l'atto di divorzio) secondo le leggi, insieme al suo curatore» (P. Lips. 1.41 ll. 13-14 su cui URBANIK, *La repressione costantiniana*, 5718 n. 33).

66 *Lc* 16, 16: «La legge e i profeti sono durati fino a Giovanni; da quel tempo è annunciata la buona notizia del regno di Dio, e ciascuno vi entra a forza».

tra chi fa parte del gregge e chi non) e sulla scia di Paolo (1 Cor 7, 15) differenzia il matrimonio tra cristiani e quello tra cristiani e pagani, il primo indissolubile perché secondo la volontà di Dio, il secondo risolubile perché mancante di *armonia*, in quanto *non est a Deo* (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 3). Il cristiano non deve ripudiare la sposa cristiana per rispetto a lei e ai figli comuni (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 4). E poi in un breve paragrafo scrive Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 5:

*Dimittis ergo uxorem quasi iure sine crimine et putas id tibi licere, quia lex humana non prohibet. Sed divina prohibet; qui hominibus obsequeris, Deum verere. Audi legem Domini, cui obsequuntur etiam qui leges ferunt: quae Deus coniunxit homo non separet.*

Ambrogio si rivolge al marito che ripudia e con tono vibrante gli pone innanzi la condotta che ha tenuto: «hai ripudiato tua moglie come se ne avessi diritto e senza renderti colpevole e ritieni di poterlo fare perché la legge degli uomini non lo vieta. Ma lo vieta la legge divina! Tu, che ubbidisci agli uomini, abbi rispetto per Dio. Ascolta la legge di Dio, alla quale obbediscono anche i legislatori: ciò che Dio ha unito l'uomo non lo separi»<sup>67</sup>. La citazione da Mt 9, 16 chiude il passo dando direttamente voce alla legge divina, che vieta il ripudio, ma anche il divorzio consensuale.

Ambrogio descrive una situazione nella quale la legislazione imperiale non restringe fortemente la possibilità di ripudiare, come nei fatti faceva CTh. 3.16.1 che, peraltro, ricalcava la possibilità evangelica di ripudiare l'adultera (una delle tre *iustae causae* indicate dalla riforma costantiniana) e prevedeva, per le altre due *iustae causae*, la commissione di gravissimi crimini quale l'omicidio e l'avvelenamento con un possibile accenno anche alle arti magiche – dunque due condotte che rappresentavano un abominio anche per la morale e le norme della Chiesa.

Si deve, perciò, dissentire da Giovanni Coppa se sostiene che il passo di Ambrogio contenga una polemica contro la costantiniana CTh. 3.16.1, che, come si è già affermato (§ 3), stravolgeva in direzione cristiana l'orientamento della legislazione imperiale in materia. Scrive Coppa: «Gli imperatori cristiani avevano cominciato a combattere la grave piaga, disgregatrice della famiglia e della società, con misure severe contro il ripudio (divorzio unilaterale), che è qui principalmente preso di mira da Ambrogio perché la legge prevedeva alcune *iustae causae* in favore di esso»<sup>68</sup>. Sembra proprio che le *iustae causae*

67 Si vedano SANT'AMBROGIO, *Commento al vangelo di San Luca*, 143-148; SANT'AMBROGIO, *Esposizione del Vangelo secondo Luca II*, 282-293.

68 SANT'AMBROGIO, *Esposizione del Vangelo secondo Luca II*, 287 n. 5.

siano presenti nella legislazione degli imperatori cristiani, dunque, stando alla documentazione pervenutaci, Ambrogio – secondo Coppa – polemizzerebbe con i contenuti di CTh. 3.16.1. Non credo proprio si possa leggere questo nel passo ambrosiano; se, invece, le *iustae causae* sono quelle del diritto classico, allora si può convenire<sup>69</sup>. Ma ciò significa, come credo, che Ambrogio attesti la libertà di ripudio conseguente all'abrogazione da parte di Giuliano della severa disciplina costantiniana del 331, mediante l'*edictum* attestato da Ambrosiaster.

Ripudiare fuori dalle *iustae causae* di CTh. 3.16.1 sarebbe un crimine e Ambrogio afferma che il marito può ripudiare *quasi iure sine crimine*, come se ne avesse diritto (diritto che non ha, però in base alla *lex divina*) e senza configurare la condotta criminale (e incorrere nella correlata sanzione) prevista da Costantino<sup>70</sup>. Ambrogio usa una terminologia giuridica e ha competenza in materia. Quando afferma che la *lex humana non prohibet* il ripudio, è assai probabile che descriva la situazione coeva fedelmente, pur senza intenti documentari o giuridici, e dunque attesti una fase di evoluzione dell'ordinamento nella quale le restrizioni costantiniane (che pure non precludevano del tutto il ripudio, ma lo limitavano fortemente) erano state abrogate dall'*edictum Iuliani*. Tuttavia siamo innanzi a una fonte che non mira ad essere fedele al dettaglio giuridico, quanto piuttosto, in queste righe, ad evidenziare il contrasto tra la *lex humana* e la *lex divina*, e alla necessaria prevalenza della seconda per orientare la condotta del cristiano.

Nei paragrafi successivi Ambrogio prosegue il suo argomentare trattando delle seconde nozze, che configurano un adulterio (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 6), confutando chi vorrebbe addurre la liceità dell'*uxorem dimittere* basandosi sulla concessione fatta da Mosè ai mariti di inviare il ripudio; essa è superata, però, dall'affermazione del progetto originario di Dio dell'indissolubilità del matrimonio come risulta dalle parole di Gesù e come è ribadito da Paolo (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 7-8). Ambrogio affronta, infine, la dimensione spirituale della Chiesa sposa di Cristo (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 9-12).

Ambrogio offre altri indizi, utilizzabili a sostegno dell'abrogazione giuliana della costituzione di Costantino, nella predicazione destinata ai catecumeni e riversata, dopo qualche revisione, nel *De Abraham*, opera sicuramente autentica, ma di datazione incerta, come la maggior parte dei testi del vescovo di Milano. Mancandovi accenni a turbolenze politiche, Palanque ha ipotizzato

69 AGNATI, *Motivi e cause*.

70 *Crimen* non sarà da intendere in senso morale, quanto piuttosto giuridico e terreno, visto che si incastona tra *ius* e *lex humana* e ricorre nella parte dell'argomentazione che tratta di ciò che è consentito dall'ordinamento terreno; cfr. FALCHI, *L'influenza della patristica*, 367 s.

possa essere stato scritto intorno al 382-383, periodo di pace che precede la morte di Graziano<sup>71</sup>.

Il testo raccoglie una predicazione con intenti morali e di carattere esegetico, che segue la narrazione scritturale della vita del patriarca Abramo, portato ad esempio ai catecumeni perché si ispirino ad un modello cristiano in un periodo nel quale Ambrogio andava costruendo un'alternativa forte e articolata ai modelli e alle regole del paganesimo<sup>72</sup>. In questo contesto viene magnificata la condotta matrimoniale di Abramo, che nell'esposizione di Ambrogio è strumentale alla condanna di adulterio, concubinato e divorzio<sup>73</sup> ed è significativo ricordare che Graziano nel suo *Decretum* inserirà numerosi passi da quest'opera ambrosiana<sup>74</sup>.

*Imitemur ergo Abraham* (*De Abr.* I, 3, 21) afferma perciò Ambrogio. Ma c'è una macchia nella condotta matrimoniale di Abramo: Ismaele, nato dalla relazione con la schiava Agar (*De Abr.* I, 4, 22) che Abramo concepisce quando già parlava con Dio; eppure, sottolinea Ambrogio, Abramo vive prima della Legge e prima del Vangelo e *nondum interdictum adulterium videbatur* (*De Abr.* I, 4, 23) e comunque, anche vigente la Legge, Gesù ha perdonato l'adultera ammonendola di non peccare più (*De Abr.* I, 4, 23). Il vescovo, inoltre, a difesa di Abramo, sottolinea che non ha concepito spinto da smodata passione dei sensi, ma con il fine di procurarsi una discendenza e, per di più, ha agito su invito di sua moglie Sara (*De Abr.* I, 4, 24). In questo contesto si inquadra il passo di nostro interesse. Ambr. *De Abraham* I, 4, 25:

*Sed et vos moneo, viri non commisceri adulterino corpori (qui enim se jungit meretrici unum corpus est) nec dare hanc occasionem separationis mulieribus. Nemo sibi blandiatur de legibus hominum. Omne stuprum adulterium est, nec viro licet quod*

71 PALANQUE, *Saint Ambroise*, 509-510.

72 Vd. AGNATI, *Ambrogio*.

73 Seguendo lo spoglio offerto da Franco Gori (SANT'AMBROGIO, *Abramo*, 12 n. 25) si possono segnalare i seguenti passi del *De Abraham*: «I 2, 8: anche certi animali osservano la fedeltà nell'accoppiamento; I 3, 19: dal concubinato nascono figli che non possono ereditare; I 4, 23: l'adulterio di chi è ancora pagano è scusabile, ma inammissibile per chi è stato catechizzato e divenuto cristiano; I 4, 25: contro la mentalità e il costume del tempo, tollerati dal diritto romano, Ambrogio afferma che marito e moglie, allo stesso modo, sono tenuti ad osservare la fedeltà e la castità matrimoniale; I 7, 59: *aduertimus adulterium diuino iudicio morte puniri*; l'adulterio dell'uomo come della donna, il divorzio, ogni unione fra uomo e donna al di fuori del matrimonio legittimo sono delitti contro il *ius coniugii*, sono grave peccato contro Dio; I 7, 65: con straordinaria fermezza sono difesi l'unità del matrimonio e i diritti dei figli legittimi (cf. anche I 4, 26)». Vd. anche I, 7, 59: *non licet tibi uxore uiuente uxorem ducere. Nam et aliam quaerere, cum habeas tuam, crimen est adulterii hoc grauius*.

74 GAUDEMET, *L'apport de la patristique*.

*mulieri non licet. Eadem a viro, quae ab uxore debetur castimonia. Quidquid in eam quae non sit legitima uxor, commissum fuerit adulterii damnatur crimine. Ergo advertistis quid debeatis cavere, ne quis sacramentis se indignum praebeat*<sup>75</sup>.

Dopo aver cercato di giustificare Abramo, Ambrogio si rivolge agli uomini, in particolare ai catecumeni, e li ammonisce a non unirsi ad un'adultera per non divenire tutt'uno con lei e non dare con tale condotta un'occasione alle proprie mogli per sciogliere il matrimonio. Prosegue stigmatizzando le leggi umane che illudono gli uomini e proclama le contrastanti leggi divine che stabiliscono che ogni rapporto sessuale fuori dal matrimonio è adulterio; che ciò che non è consentito alla donna parimenti non è consentito all'uomo; che entrambi devono essere casti; che ogni rapporto sessuale che non sia con la moglie è adulterio. E, come in altre occasioni, il vescovo usa il sacramento – in questo caso del battesimo – come leva per ottenere l'obbedienza alla regola esposta e dunque l'osservanza della condotta prescritta<sup>76</sup>. Ambrogio, in questa sede, utilizza *crimen* per indicare un'infrazione di una regola divina, per dare rilevanza giuridica al peccato di adulterio, operando una sovrapposizione della prospettiva cristiana ed ecclesiastica a quella pagana e civile.

In questa sede è rilevante osservare che l'adulterio è descritto da Ambrogio come occasione per la moglie per sciogliere il matrimonio. Ambrogio è convinto che basti un adulterio del marito per sciogliere legittimamente il matrimonio e lo ribadisce poco dopo nel testo, dove, ripresa la narrazione della vita di Abramo, si sofferma sulle recriminazioni di Sara. Ambr. *De Abraham* I, 4, 26:

*Quantus dolor, quam gravis querela sit feminarum lectione exponitur. Da inprovidum et levem maritum, qui morigerari nesciat, et divortii causas exhibet.*

75 Vd. CROUZEL, *L'Église primitive*, 264. Non considera abrogata da Giuliano la costantiniana CTh. 3.16.1, che sarebbe vigente al tempo di Ambrogio, NERI, *Il marito dominus*, 73: «Il vescovo di Milano è consapevole della presenza nella società milanese di una certa libertà delle donne rispetto ai mariti, per esempio nella relativa facilità di divorzi per iniziativa femminile per la *fornicatio* dei mariti, vigente la legge di Costantino che non prevede il riconoscimento dell'adulterio maschile come causa legale di divorzio. Ammonendo i mariti a non avere relazioni extramatrimoniali, Ambrogio osserva che queste potrebbero facilmente essere utilizzate dalle mogli per ottenere il divorzio. Anche nella Roma contemporanea, il cosiddetto *Ambrosiaster* critica la facilità dei divorzi femminili citando il caso di una donna che aveva avuto ben undici mariti». Come affermato nella presente ricerca la documentazione orienta a ritenere che lo stesso Ambrogio insieme all'*Ambrosiaster* comprovino l'esistenza e l'efficacia di un provvedimento dell'imperatore Giuliano inteso a modificare il regime fortemente restrittivo imposto al *repudium* da Costantino mediante CTh. 3.16.1.

76 AGNATI, *Ambrogio*, in part. 22-28.

Per l'infedeltà del marito le donne provano un grande dolore e prorompono in lamenti penosi, insegna il testo sacro. E Ambrogio aggiunge una notazione che riguarda la sua contemporaneità: un marito poco previdente, frivolo, incapace di dominare le proprie pulsioni offre alla moglie una causa per sciogliere il matrimonio. Ambrogio non potrebbe affermare ciò se CTh. 3.16.1 fosse vigente, in quanto Costantino ha espressamente considerato il *vir muliercularius* e ha categoricamente escluso che costui possa essere ripudiato *iure* dalla moglie. Ambrogio parla di *divortium*, ma anche nel linguaggio giuridico non mancano oscillazioni e *divortium* non indica univocamente lo scioglimento consensuale del matrimonio<sup>77</sup>. Peraltro Ambrogio in entrambi i passi descrive la moglie come parte attiva per lo scioglimento del matrimonio, e dunque, in termini strettamente giuridici, è corretto pensare a un *repudium*<sup>78</sup>.

Si rilevi, inoltre, tornando a I, 4, 25, che le leggi umane potrebbero confondere gli uomini, solleticandone gli istinti e inducendoli al peccato (*Nemo sibi blandiatur de legibus hominum*) in quanto esse consentono condotte che la

77 Il vocabolo, secondo Gaio che fa leva sulla radice, può derivare o dalla *diversitas* delle volontà dei coniugi o dalle *diversae partes* nelle quali costoro si dirigono; così D. 24.2.2 pr. (Gai. 11 *ad ed. prov.*): *Divortium autem vel a diversitate mentium dictum est vel quia in diversas partes eunt, qui distrahunt matrimonium [...]*. La seconda ipotesi è affermata anche in D. 50.16.191 (Paul. 35 *ad ed.*). Nella molteplicità di termini e locuzioni per indicare lo scioglimento del matrimonio, i giuristi privilegiano *repudium* e *divortium*, pur non avendo certezze sulla loro differenza. Attestano l'incertezza, perdurante in età giustiniana, D. 50.16.101.1 (Mod. 9 *diff.*): *"Divortium" inter virum et uxorem fieri dicitur, "repudium" vero sponsae remitti videtur. Quod et in uxoris personam non absurde cadit* e D. 50.16.191 (Paul. 35 *ad ed.*): *Inter "divortium" et "repudium" hoc interest, quod repudiari etiam futurum matrimonium potest, non recte autem sponsa divortisse dicitur, quod divortium ex eo dictum est, quod in diversas partes eunt qui discedunt*. La dottrina tende a sintetizzare una differenziazione tra lo scioglimento unilaterale del matrimonio, indicato come *repudium*, e lo scioglimento consensuale, denominato *divortium*.

78 *Repudium* è vocabolo di discussa etimologia (da *re* e *pes* o da *re* + *pudet* + *-ium*); si incontra già nelle commedie plautine con riferimento allo scioglimento del fidanzamento. Nel lessico giuridico il verbo *repudio* indica, più in generale, il rifiuto di un diritto (tra i numerosi esempi, si riporta, dalla materia successoria, D. 5.2.19 [Paul. 2 *quaest.*]: *repudiare legitimam hereditatem*). Il sostantivo si trova impiegato usualmente nel significato più ristretto che riguarda lo scioglimento di *matrimonium*, *iuxtae nuptiae* e del fidanzamento (sono soltanto tre le occorrenze nelle quali certamente *repudium* e *repudio* si riferiscono al fidanzamento: D. 24.3.38 [Marcell. *l.s. resp.*], D. 50.16.101.1 [Mod. 9 *diff.*], D. 50.16.191 [Paul. 35 *ad ed.*]), usualmente per volontà soltanto di uno dei coniugi, e in tre attestazioni di età tarda anche consensualmente (a fianco dell'incerta attestazione in Tit. Ulp. 14.1, si datano alla fine del V e all'inizio del VI secolo C. 5.17.9 e Lex Rom. Burg 21.1). Va osservato, inoltre, che *repudium* indica anche con valore materiale il documento che viene notificato (*repudium mittere* o *remittere*) per sciogliere il fidanzamento o il matrimonio (in locuzioni equivalenti a *nuntium remittere* o *mittere*).

legge divina vieta<sup>79</sup>. Stante la forte restrizione al ripudio dettata da Costantino, queste affermazioni in merito alla legge imperiale orientano a considerare vigente il regime giuliano, dopo che l'imperatore ha abrogato il provvedimento costantiniano.

Basilio di Cesarea (329/331- 379), ordinato sacerdote nel 364, amico di Gregorio di Nazianzo e conoscente di Giuliano, incontrato nel 355 nei suoi percorsi formativi, potrebbe dare informazioni interessanti ai nostri fini; tuttavia, quando parla di matrimonio e del suo scioglimento adotta una prospettiva strettamente canonica, attinge alla Scrittura e non considera la legislazione imperiale. È così solamente una mera sovrapposizione, dovuta forse alla comune radice scritturale, il fatto che CTh. 3.16.1 non consenta alla moglie di ripudiare il marito perché *muliercularius* e Basilio attesti la medesima regola canonica invalsa nel contesto della chiesa di Cappadocia. Nelle *Ep.* 188, del 374, ed *Ep.* 199, del 375<sup>80</sup>, descrivendo le molteplici dinamiche di fornicazione, adulterio, ratto, scioglimento del matrimonio, Basilio illustra, in effetti, un quadro nel quale sembra che l'ordinamento giuridico coevo non ponga limiti alle scelte degli uomini e delle donne e, nello specifico, dei coniugi<sup>81</sup>.

Le testimonianze sono a volte contraddittorie e non ne risulta un quadro univoco. Giovanni Crisostomo (Antiochia, 344/354 – Comana Pontica, 14 settembre 407), nella sua *Homelia de libello repudii* 1 (PG 51.219) attesta che la

79 Si riporta un passo di nostro interesse da *De Abraham*. I, 4, 25: *Sed et vos moneo, viri non commisceri adulterino corpori (qui enim se ungit meretrici unum corpus est) nec dare hanc occasionem separationis mulieribus. Nemo sibi blandiatur de legibus hominum*. Questo testo ha suscitato l'interesse di ASTOLFI, *Recensione*, 532, che al riguardo afferma: «Ambrogio intende negare validità, perché ingiusta, alla disposizione di CTh. 3.16.1, che impedisce alla moglie di ripudiare il marito *muliercularius*. Se la disposizione fosse già stata abrogata dall'*Edictum Iuliani*, non vi sarebbe ragione di invitare i peccatori a non prenderla in considerazione, adducendo il motivo che tutti siamo uguali, uomini e donne. Non esisteva più». A mio avviso, non essendo più vigente CTh. 3.16.1, la moglie può appunto separarsi dal marito *muliercularius* e la contrapposizione che Ambrogio opera è con la legge divina che sanziona parimenti la condotta sessuale peccaminosa di mariti e mogli.

80 SAINT BASIL, *The letters* III, 5-47, 103-135; SAINT BASILE, *Lettres* II, 120-131, 154-164. Vd., in particolare, Basil. *Ep.* 188, 9 e 199, 21, con riflessioni di CERETI, *Divorzio*, 133-136; HARPER, *Porneia*, 382; TORRES, *De epístolas privadas*, 437-440; NERI, *Il marito dominus*, 54.

81 Le mogli maltrattate, peraltro, abbandonano i mariti, seppure con il biasimo di Basilio. E anche questo depone per una non vigenza di CTh. 3.16.1. Scrive NERI, *Il marito dominus*, 63: «Basilio di Cesarea critica le mogli che abbandonano i mariti (presumibilmente senza un formale divorzio) in conseguenze di violenze fisiche e maltrattamenti: l'unica soluzione possibile in questi casi è il perdono e la sopportazione». Vd. Basil. *Ep.* 188, 9; Εἴτε γὰρ τυπτομένη μὴ φέρουσα τὰς πληγὰς, ὑπομένειν ἐχρῆν μᾶλλον ἢ διαζευχθῆναι τοῦ συνοικοῦντος· εἴτε τὴν εἰς χρήματα ζημίαν μὴ φέρουσα, οὐδὲ αὕτη ἢ πρόφασις ἀξιόλογος.

donna che cerca il ripudio viene punita dalla legge secolare con la perdita delle sue proprietà. Ciò non coincide con CTh. 3.16.1, evidentemente, ma parrebbe esistere una normazione che non ci è pervenuta, anche perché l'affermazione di Giovanni Crisostomo non sembra rispecchiare neppure il regime del diritto classico, sebbene la datazione della testimonianza possa essere successiva all'abrogazione giuliana del provvedimento costantiniano<sup>82</sup>. Anche il cappadoce Asterio di Amasea (335 circa – 410/425), che parla di restrizioni al divorzio imposte dalle leggi secolari, potrebbe avere scritto dopo l'*edictum Iuliani*; comunque gli uomini ai quali Asterio si rivolge praticano il ripudio con frequenza e leggerezza<sup>83</sup>.

Gregorio di Nazianzo nel 382 scrive due lettere che mostrano un importante grado di libertà di ripudio, ciò che è in contrasto con la riforma costantiniana dell'istituto, da considerare perciò abrogata dall'*edictum Iuliani*. Si tratta di *Ep.* 144 e 145 del 382<sup>84</sup>. Il governatore della Cappadocia, Olympios, chiede in via amicale al vescovo Gregorio di indagare sul contesto dal quale scaturisce la richiesta di Verianus di separare sua figlia dal marito, caso in merito al quale egli dovrà pronunciarsi.

In particolare, nella *Ep.* 144, 3-4, indirizzata al governatore, si legge:

3. Διπλῇ τις ἢ παῖς εἶναί μοι φαίνεται, μεριζομένη αἰδοῖ τε γονέων καὶ ἀνδρὸς συνηθεία. Καὶ τὰ μὲν ῥήματα μετ' ἐκείνων ἐστίν, ἡ δὲ διάνοια οὐκ οἶδα εἰ μὴ τι καὶ μετὰ τούτου, ὡς παραδηλοῖ τὸ δάκρυον. 4. Αὐτὸς μὲν οὖν δηλαδὴ πράξεις ὁ παρίσταται τῇ σῇ δίκη καὶ τῷ κατευ-θύνοντί σε πρὸς πάντα Θεῷ. Ἐγὼ δὲ ἡδιστα ἂν γνώμην ἔδωκα τῷ υἱῷ Οὐρηριανῷ πολλὰ τῶν ἐν μέσῳ παραδραμεῖν ἐπὶ τῷ μὴ κυρῶσαι τὸ ἀποστάσιον, ὁ τοῖς ἡμετέροις ἀπαρέσκει πάντως νόμοις, καὶ οἱ Ῥωμαίων ἐτέρως κρίνωσι.

Dopo aver fornito una giustificazione al ritardo della propria risposta, Gregorio sottolinea che il governatore verisimilmente non approva l'idea del divorzio anche perché ha affidato al vescovo le indagini; entra poi nel merito riferendo che la giovane moglie gli pare combattuta tra il rispetto per i suoi genitori e l'affetto per il marito. Ma non ha ricavato un'idea certa sui sentimenti di costei. Gregorio invita Olimpio a valutare secondo giustizia, dando ascolto a Dio che lo dirige in ogni circostanza. Gregorio aggiunge che si sentirebbe di consigliare al padre della sposa, Veriano, di superare le difficoltà e di non con-

82 ARJAVA, *Divorce*, 11, suggerisce trattarsi di un riferimento a CTh. 3.16.1 o a sue modificazioni successive.

83 Vd. Aster. Amas. *Hom.* 5.5 (Datema, 47).

84 Su queste testimonianze vd. BEAUCAMP, *Le statut de la femme* I, 305-306; ARJAVA, *Divorce*; URBANIK, *D.* 24.2.4, 332.

sumare il divorzio, istituto che è in totale contrasto con le leggi della Chiesa, anche se il diritto romano giudica diversamente.

Il padre della moglie può, dunque, procedere legittimamente. Non vi sono indicazioni sulle fondamenta giuridiche su cui poggiare il ripudio, che pare essere liberamente esperibile nell'ordinamento vigente, sebbene le leggi della Chiesa siano contrarie.

Nella *Ep.* 145, indirizzata a Veranio, padre della moglie, Gregorio offre quei consigli anticipati nella lettera al governatore, cercando di dissuaderlo dal procedere con lo scioglimento del matrimonio della figlia<sup>85</sup>.

Gregorio afferma che non può approvare il divorzio in alcun modo e che non si deve collaborare a un divorzio né con le azioni né con le parole. È infatti meglio essere strumenti di unione e di amicizia che di separazione e di rottura di una vita (144, 2: Κρείττον γὰρ ἐνώσεως καὶ φιλίας ἢ διαστάσεως καὶ βίου λύσεως μέσους γίνεσθαι). E comunica al padre che questo gli pare sia stato il pensiero del governatore che gli ha affidato di indagare sulla questione, in particolare sulla figlia. Aggiunge che è stato chiamato in quanto vescovo a valutare il "colpo inaspettato" che ha subito Veranio (144, 3: Οὐ γὰρ ὡς λογιστήν, ἀλλ' ὡς ἐπίσκοπον δηλαδὴ προεβάλετο καὶ μέσον ἐποίησατο τῆς καθ' ὑμᾶς περιπετείας). Purtroppo la delicatezza di Gregorio rende evanescente questo accenno e non viene fornito un dato specifico che avrebbe potuto essere rilevante nella prospettiva giuridica. Il vescovo sollecita comunque il destinatario a non sciogliere il matrimonio e conclude parlando della figlia e moglie, alla quale crederà quando, liberata dalla paura che il padre le ispira, potrà dire la verità con franchezza, perché in questo momento divide le sue parole, che sono per il padre, e le sue lacrime, che sono per suo marito (144, 6: μερίζει γὰρ ὑμῖν μὲν τὰ ῥήματα, τῷ δὲ ἀνδρὶ τὸ δάκρυον).

85 *Ep.* 145: 1. Οὐδὲν δεινὸν ποιοῦσιν οἱ δῆμιοι· καὶ γὰρ ὑπηρε τοῦνται νόμοις· οὐδὲ τὸ ξίφος παράνομον, ᾧ τοὺς πονηροὺς κολάζομεν· ἀλλ' ὅμως οὐκ ἐπαινεῖται δῆμιος οὐδὲ ἀσμενίζεται φοινικὸν ξίφος. 2. Οὕτως οὐδὲ ἡμεῖς ἀνεχόμεθα γενέσθαι μισητοὶ διὰ τῆς ἡμετέρας χειρὸς καὶ γλώσσης τοῦ ἀποστασίου βεβαιουμένου. Κρείττον γὰρ ἐνώσεως καὶ φιλίας ἢ διαστάσεως καὶ βίου λύσεως μέσους γίνεσθαι. 3. Τοῦτό μοι δοκεῖ καὶ ὁ θαυμασιώτατος ἄρχων ἐνθυμηθεὶς ἡμῖν ἐπιτρέψαι τὴν πεῦσιν τῆς σῆς θυγατρὸς, ὡς οὐκ ἀποτόμως οὐδὲ ἀπαθῶς ἐλθεῖν δυναμένοις ἐπὶ τὴν λύσιν. Οὐ γὰρ ὡς λογιστήν, ἀλλ' ὡς ἐπίσκοπον δηλαδὴ προεβάλετο καὶ μέσον ἐποίησατο τῆς καθ' ὑμᾶς περιπετείας. 4. Παρακαλῶ τοίνυν χαρίσασθαι τι τῇ ἐμῇ δειλίᾳ· καὶ εἰ μὲν τὰ κρείττω νικᾷ, χρήσασθε ἡμῖν ὑπηρεταῖς τῆς ἡμετέρας βουλήσεως, καὶ χαίρομεν τὰ τοιαῦτα ἐπιταττόμενοι· εἰ δὲ τὰ χεῖρω τε καὶ σκαιότερα καὶ οἷς οὐδέπω καὶ τήμερον ἐνεχειρήσαμεν, ἄλλον ἐπιζητεῖτε τὸν πρὸς ταῦτα ἐπιτηδειότερον. 5. Ἐμοὶ δὲ οὐ σχολή, ἵνα τῇ ἡμετέρᾳ φιλίᾳ χαρίσωμαι (εἰ καὶ τὰ πάντα οἶδα ὑμᾶς ἐμαυτῷ τιμιωτάτους), Θεῷ προσκρούειν, ᾧ λόγον ὑπέχω παντὸς κινήματος καὶ διανοήματος. 6. Τῇ δὲ σῇ θυγατρὶ τότε πιστεύσομεν (εἰρήσεται γὰρ τάληθές), ὅταν δυνηθῇ τὸ αἰδεῖσθαι ὑμᾶς φυγοῦσα παρρησιάζεσθαι τὴν ἀλήθειαν. Ὡς νῦν γε τὸ πάθος ἐλεεινόν· μερίζει γὰρ ὑμῖν μὲν τὰ ῥήματα, τῷ δὲ ἀνδρὶ τὸ δάκρυον.

Le fonti non offrono dati giuridici specifici, ma descrivono un contesto nel quale il padre può procedere allo scioglimento del matrimonio. Il vescovo è contrario al ripudio, ma né lui né il *praeses* paiono avere a disposizione agganci giuridici per sostenere tale posizione. Gregorio, infatti, argomenta facendo leva sui sentimenti, affermando che la moglie e figlia è legata al marito e contraria alla separazione.

Si può pensare a diversi quadri ordinamentali:

- a) è vigente CTh. 3.16.1, ma non si tratta di uno dei *tria crimina* a carico del marito stabiliti da Costantino – in questo caso, però, il governatore avrebbe respinto la richiesta del padre e non avrebbe consultato il vescovo;
- b) è vigente CTh. 3.16.1 e si tratta di uno dei *tria crimina* a carico del marito stabiliti da Costantino – il governatore avrebbe accolto la richiesta del padre e non avrebbe consultato il vescovo, anche perché i tre crimini perseguiti dal provvedimento costantiniano sono assai gravi e un governatore non potrebbe agevolmente sopassedere;
- c) non è vigente CTh. 3.16.1 perché abrogata da Giuliano: la situazione è assai più liberamente gestibile da tutti, mancando una normazione stringente e dunque vi è spazio per coinvolgere il vescovo e provare a ragionare con il padre ai fini della conservazione del matrimonio.

L'ultima ipotesi, pur nella indeterminatezza della fonte, è quella più congruente con quanto si legge nelle epistole del vescovo.

Cromazio di Aquileia (340/5-407/8) nel *Tractatus XXIV, In Math. 5, 31-37*<sup>86</sup> prende le mosse dal passo evangelico cruciale per il nostro argomento: *Audistis quia dictum est antiquis: Qui dimiserit uxorem suam, det illi repudium. Ego autem dico uobis: Quicumque dimiserit uxorem suam excepta causa fornicationis, facit eam moechari* (Mt 5, 31-32). Cromazio afferma che Gesù *legis antiquae iura reformat in melius* (1, 1). Gli ebrei, asserviti alle proprie passioni, erano liberi, grazie a Mosè, *repudii dandi quacumque de causa*. Il nostro Signore e Salvatore, però, *sublata illa licentia, antiquae constitutionis suae praecepta restaurat. Iubet namque matrimonii casti coniugium indissolubili lege seruari, ostendens coniugii legem a se esse primitus institutam* (1, 2). Cromazio stigmatizza la condotta licenziosa degli ebrei e la presunzione miserabile dei Manichei, *qui negant a Deo esse coniugia*. Dio non consente di ripudiare la moglie *excepta causa fornicationis* (1, 3). Segue il passo di maggior interesse in questa sede, *Chromat. In Matth. XXIV 1, 4* (CChr 9A p. 310):

86 *Chromatii Aquileiensis opera*, 308-312 (CChr 9A); vd., inoltre, CUSCITO, *Cromazio di Aquileia*.

*Vnde non ignorant quam graue apud Deum damnationis crimen incurrant, qui per effrenatam libidinis uoluptatem absque fornicationis causa dimissis uxoribus, in alia uolunt transire coniugia. Quod idcirco se credunt impune committere, quia humanis et saeculi legibus id uidetur permissum, nescientes in hoc se grauius magis delinquere, quia humanas leges diuinis legibus praeferant; ut quod illicitum Deus esse constituit, ideo licitum credant quia ab homine sit licere permissum.*

Dal momento che Dio non ammette il ripudio, se non a causa della fornicazione della moglie, i mariti non possono ignorare di incorrere, davanti a Dio, in un gravissimo crimine se, per la propria sfrenatezza e senza la giustificazione della *fornicatio*, mandano via la propria *uxor* e vogliono risposarsi. Cromazio sottolinea che costoro credono di potersi impunemente comportare in quel modo, dal momento che le leggi umane e secolari lo consentono, ignorando che in questo modo sono ancora più delinquenti perché antepongono le leggi umane a quelle divine, al punto di ritenere lecito ciò che è consentito dagli uomini mentre è stato dichiarato illecito da Dio.

Cromazio prosegue dicendo che se da un lato *uxorem caste ac pure uiuentem dimittere fas non est*, dall'altro è permesso ripudiare l'adultera (1, 5). Il tema del trattato si sposta poi sul giuramento seguendo lo svolgimento del Vangelo di Matteo (5, 33-37) che non rileva in questa sede.

La testimonianza di Cromazio ci mostra una differenza tra norma divina e norma umana in materia di ripudio e conduce a riproporre una riflessione cui si è già fatto cenno. È vero che CTh. 3.16.1 non vieta del tutto il ripudio, tuttavia lo restringe fortemente ed era percepita come una severa contrazione della libertà di scioglimento unilaterale del matrimonio: essa non ricalca la norma evangelica, ma la ricalca per una causa su tre per quanto concerne la moglie; e della moglie ripudiante Cromazio non tratta.

Inoltre, il passo del vescovo di Aquileia illustra una situazione nella quale la voluttà del marito porta liberamente al ripudio. Di contro Costantino, con CTh. 3.16.1, aveva preso di mira, con l'intento di sanzionarlo, il ripudio *praeter causas* da parte del marito, che poteva *dimittere* la moglie *per quascumque occasiones*.

Non si deve sottovalutare l'accento polemico, il contrasto tra i due ordinamenti, l'intento moralistico, ma anche la pagina di Cromazio mostra una situazione di piena libertà di ripudio, senza limiti posti dall'ordinamento. Anche questo testo, quindi, è da annoverare tra le fonti che comunque consentono di riconoscere l'impatto sulla materia matrimoniale dell'*edictum Iuliani*, che ha riportato la libertà di ripudio abrogando il provvedimento costantiniano.

Nell'estate dell'anno 400, a Betlemme, Gerolamo (347-420) scrive l'*Epistula*

77 indirizzata al nobile romano Oceano<sup>87</sup>; è un periodo nel quale muoiono numerosi amici di Gerolamo e anche questa lettera è un elogio funebre, dedicato a Fabiola, cristiana appartenente all'alta società, menzionata anche in *Ep.* 64<sup>88</sup>. Fabiola è gloria dei cristiani, meraviglia per gli infedeli, rimpianto per i poveri e benefattrice dei monaci (*Ep.* 77, 2: *laudem christianorum, miraculum gentilium, luctum pauperum, solacium monachorum*); ha saputo rinunciare a sé stessa e dismettere l'alterigia propria della sua casta (*Ep.* 77, 2: *plus est animum deposuisse quam cultum. Difficilius adrogantia quam auro caremus et gemmis*). Tuttavia una parte importante della lettera è dedicata alla difesa di Fabiola, che si è macchiata dello scioglimento del matrimonio, convolando poi a nuove nozze. Gerolamo non nasconde il fatto, notorio e scandaloso nel contesto cristiano, e lo affronta con un ampio argomentare nel quale possiamo ricercare alcuni indizi di nostro interesse<sup>89</sup>. Hier. *Ep.* 77, 3:

*Et quia statim in principio, quasi scopulus quidam, et procella mihi obtrectatorum eius opponitur, quod secundum sortita matrimonium, prius reliquerit, non laudabo conuersam, nisi ream absoluero. Tanta prior maritus uitia habuisse narratur, ut ne scortum quidem et uile mancipium ea sustinere posset. Quae si uoluero dicere, perdam uirtutem feminae, quae maluit culpam subire discidii, quam corporis sui infamare partem et maculas eius detegere. Hoc solum proferam, quod uerecundae matronae et Christianae satis est. Praecepit Dominus uxorem non debere dimitti, excepta causa fornicationis, et si dimissa fuerit, manere innuptam. Quidquid uiris iubetur, hoc consequenter redundat ad feminas. Neque enim adultera uxor dimittenda est, et uir moechus tenendus. "Si quis meretrici iungitur, unum corpus facit": ergo et quae scortatori inpuroque sociatur, unum cum eo corpus efficitur. Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi: aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit. Apud illos in uiris pudicitiae frena laxantur, et solo stupro atque adulterio condemnato, passim per lupanaria et ancillulas libido permittitur: quasi culpam dignitas faciat, non uoluptas. Apud nos, quod non licet feminis, aequae non licet uiris; et eadem seruitus pari condicione censetur. Dimisit ergo, ut aiunt, uitiosum, dimisit illius et illius criminis noxium; dimisit (paene dixi) quod, clamante uicinia, uxor sola non prodidit. Sin autem arguitur, quare repudiato marito, non innupta*

87 La lettera è stata oggetto di molteplici considerazioni in numerosi saggi; *ex multis*: PIETRI, *Le mariage*; EVANS GRUBBS, *Law and Family*, 249-250; HUMFRESS, *Patristic Sources*, 102.

88 SAINT JÉRÔME, *Lettres*, IV, 39-52; SAN GIROLAMO, *Le Lettere* II, 306-321.

89 Si tenga conto della rarità dei divorzi a noi noti, realizzati nell'ambiente aristocratico; si contano sei casi certi (che raggiungono la ventina se vengono aggiunti i casi incerti) nella PLRE (voll. I e II), che copre gli anni dal 260 al 527 e accoglie all'incirca 13.000 profili, dei quali poco meno della metà si riferiscono alla parte occidentale dell'impero; per l'analisi dei dati e la bibliografia vd. NATHAN, *The family*, 114, che osserva, inoltre, che «only the marriage of Fabiola was dissolved because of adultery and other sexual transgressions».

*permanserit, facile culpam fatebor, dum tamen referam necessitatem. "Melius est", inquit Apostolus, "nubere quam uri". Adulescentula erat, uiduitatem suam seruare non poterat. Videbat aliam legem in membris suis repugnantem legi mentis suae, et se uinctam atque captiuam ad coitum trahi. Melius arbitrata est aperte confiteri inbecillitatem suam, et umbram quandam miserabilis subire coniugii, quam sub gloria uniuiuae exercere meretricium. Idem apostolus uult uiduas "adulescentulas nubere, filios procreare, nullam dare occasionem maledicti gratia". Et protinus cur hoc uelit, exponit: "Iam enim quaedam abierunt retro Satanam". Igitur et Fabia, quia persuaserat sibi, et putabat uirum iure a se dimissum, nec euangelii uigorem nouerat, in quo nubendi uniuersa causatio, uiuentibus uiris, feminis christianis amputatur, dum multa diaboli uitat uulnera, unum incauta uulnus accepit.*

Lo scoglio da superare in un ricordo celebrativo di matrice cristiana è rappresentato dal fatto che Fabiola si è separata e risposata. Questo è per Geroalmo un capo di imputazione dal quale l'amica defunta va assolta prima di poter trattare di altro. Il marito era orribilmente vizioso e Gerolamo non ne parla perché infangherebbe la moglie, la quale ha preferito assumersi la responsabilità di sciogliere il matrimonio (*maluit culpam subire discidii*) piuttosto che accusare pubblicamente il marito di quei vizi. È evidente che non è vigente CTh. 3.16.1, che impone alla moglie di far giudicare in un pubblico processo alcune condotte criminali specifiche poste in essere dal marito per poter legittimamente sciogliere il matrimonio.

Gerolamo si rifà a Mt 19, 9, al ripudio consentito al marito per fornicazione della moglie; e osserva anche che la moglie ripudiata non si può risposare. Afferma poi l'eguaglianza tra marito e moglie e dunque la vigenza di tale regola anche per la moglie che ripudi il marito *moechus*. Con un'interpretazione estensiva e paritaria del dettato evangelico Gerolamo afferma che Fabiola aveva il diritto e, in qualche modo anche il dovere, per non divenire una sola carne con il fornicatore (trasponendo al femminile 1 Cor 6, 16), di lasciarlo. Anche da queste affermazioni è evidente che non è vigente CTh. 3.16.1 che afferma *claris litteris* che la moglie non può lasciare il marito per queste condotte.

Le regole di Cristo e di Paolo sono diverse da quelle dell'imperatore e dei giuristi, che condannano solamente *stuprum* e *adulterium* e lasciano libertà a ogni forma di libidine maschile<sup>90</sup>. L'ordinamento descritto da Gerolamo coincide con quello classico, dunque quello ripristinato da Giuliano abolendo il provvedimento costantiniano. Nell'ordinamento cristiano, invece, secondo l'interpretazione gerolimiana, quanto è vietato alle donne lo è, parimenti, agli uomini.

90 Cfr. Hier. Ep. 77, 3 (vd. EVANS GRUBBS, *Women and the Law*, 209; ARJAVA, *Women and Law*, 203) dove Gerolamo contrappone Papiniano all'apostolo Paolo, le regole della *res publica* a quelle della comunità di fedeli cristiani (AGNATI, *Si nox*).

Fabiola ha dunque lasciato (*dimisit*) un vizioso (*vitiosum*), colpevole di una varietà di crimini (*illius et illius criminis noxium*). Ritengo che questi crimini, lasciati nell'ombra per pudore, non possano rientrare tra i *crimina* richiesti da Costantino per il ripudio, proprio perché Fabiola non ha dato loro pubblicità, mentre CTh. 3.16.1 impone alla moglie di provare tramite un processo la sussistenza dei crimina che configurano le *iustae causae repudii*. Infatti Gerolamo ci tiene a ribadire nuovamente questa riservatezza (*dimisit [...] quod, clamante uicinia, uxor sola non prodidit*) del tutto incompatibile con la procedura criminale richiesta da Costantino per ripudiare legittimamente.

Si potrebbe trattare di un divorzio consensuale? Gerolamo non parla di *divortium*, usa perifrasi e, soprattutto, insiste sul fatto che la moglie ha voluto lo scioglimento e si è fatta carico della responsabilità – dunque un'iniziativa unilaterale nel contesto di un regime che corrisponde a quello classico.

Gerolamo prosegue ammettendo la vera colpa di Fabiola, che è una colpa unicamente nella prospettiva cristiana: essersi risposata dopo aver sciolto il primo matrimonio, ancora vivente il primo marito<sup>91</sup>. Ma anche per questo trova una qualche giustificazione nelle epistole paoline, specificamente nel «meglio sposarsi che ardere» (1Cor 7, 9) e nel fatto che le giovani vedove è meglio che si risposino (1Tm 5, 14-15), in quanto ha lasciato il primo marito in giovane età (*adulescentula*), forse non avendo ancora ricevuto il battesimo in quanto Girolamo scrive che lei non conosceva le rigorose regole del Vangelo. Per questa innegabile colpa, Fabiola ha affrontato una lunga e articolata penitenza, che viene illustrata nei due paragrafi successivi, che non contengono nulla di rilevante per la presente indagine, salvo il fatto che lei era desolata *quasi adulterium commisisset* (Ep. 77, 5), dunque equiparando – a livello di morale e di sensibilità individuale – le seconde nozze all'adulterio.

Sebbene lo scioglimento del matrimonio non sia databile con certezza, è possibile che sia avvenuto dopo il regno di Giuliano e l'*edictum* del quale Ambrosiaster ricorda l'emanazione. Il quadro ordinamentale nel quale si muove Fabiola si attaglia a quanto conosciamo del diritto classico, mentre CTh. 3.16.1 non le avrebbe consentito di agire come fece. Solamente una costituzione assai più tarda, C. 5.17.8 del 449, promulgata da Teodosio II, considera l'adulterio del marito *iusta causa* per il ripudio da parte della moglie.

Anche alcuni scritti di Agostino (354-430), pur nella prospettiva non giuridica della patristica, offrono indicazioni di un regime modificato rispetto a

91 Vi è un evidente contrasto tra le scelte effettuate da Fabiola e i contenuti di Mt 5, 31-32, Mc 10, 2-12, Lc 16, 18, 1Cor 7, 10. Lo stesso Gerolamo aveva affrontato e condannato (in Ep. 55, 4, databile tra 393 e 397) un caso di ripudio e seconde nozze (CROUZEL, *L'Église primitive*, 285-286).

CTh. 3.16.1, che pare dunque abrogata dall'*edictum Iuliani*. Nel *De nuptiis et concupiscentia* Agostino tratta della natura sacramentale del matrimonio, considera il parallelismo tra il rapporto marito-moglie e quello Cristo-Chiesa, prescrive agli sposi cristiani la fecondità, la pudicizia, la fedeltà. In questo contesto inserisce l'affermazione dell'indissolubilità del matrimonio, risolubile solamente per fornicazione. Nemmeno la sterilità della moglie, che tradizionalmente giustificava il ripudio, è una motivazione valida per il marito cristiano nel contesto delle leggi divine, a differenza di quanto accade nella *lex saecularis*. Aug. *De nuptiis et concupiscentia* I, 10, 11 (CSEL 42.223):

*Quod si quisquam fecerit, non lege huius saeculi, ubi interveniente repudio sine crimine conceditur cum aliis alia copulare conubia – quod etiam sanctum Moysen Dominus propter duritiam cordis illorum Israelitis permisisse testatur – sed lege Evangelii reus est adulterii, sicut etiam illa, si alteri nupserit. Usque adeo manent inter viventes semel inita iura nuptiarum, ut potius sint inter se coniuges qui ab alterutro separati sunt, quam cum his quibus aliis adhaeserunt. Cum aliis quippe adulteri non essent, nisi ad alterutrum coniuges permanerent. Denique mortuo viro cum quo verum connubium fuit fieri verum connubium potest cum quo prius adulterium fuit. Ita manet inter viventes quiddam coniugale, quod nec separatio nec cum altero copulatio possit auferre.*

Il passo attesta un regime giuridico del ripudio apparentemente senza restrizioni: il marito può sciogliere unilateralmente il matrimonio che lo lega alla moglie sterile, applicando le regole civili. È chiaro che non si tratta di una delle tre *iustae causae* indicate da Costantino, ma di regole congruenti con il diritto classico, che si deve dunque presumere, in base ai dati a nostra disposizione, che fosse stato riportato pienamente in vigore da Giuliano. Così, afferma Agostino, il marito *interveniente repudio* a causa della sterilità della moglie, può contrarre nuove nozze *sine crimine* – e questo passo potrebbe anche far pensare a un rimpianto del vescovo di Ippona per la criminalizzazione del ripudio operata da Costantino.

La *lex saecularis* consente, come già Mosè agli Israeliti, un'ampia libertà di ripudio, a differenza di quanto stabilisce la *lex Evangelii*, che considera colpevole di adulterio il marito ripudiante. Interessante rilevare, seppur marginalmente, che anche Agostino vede una parità di obblighi per marito e moglie, oltre alla rilevanza del consenso iniziale (e non continuativo) per il perdurare del vincolo matrimoniale, che si afferma anche nel caso di un nuovo matrimonio, consentito dall'ordinamento romano, ma ritenuto irrilevante rispetto al primo nella prospettiva canonica<sup>92</sup>.

92 Proseguendo, Agostino afferma: *Manet autem ad noxam criminis, non ad vinculum foederis, sicut apostatae anima velut de coniugio Christi recedens, etiam fide perdita sacramentum*

Agostino, in questo scritto che è aperto da una lettera al *comes* Valerio e si occupa concretamente di pastorale quotidiana, offre l'indicazione attendibile e non teorica di un ripudio per sterilità della moglie, inammissibile ex CTh. 3.16.1, attestando così la vigenza di un regime classico, come ripristinato da Giuliano.

Piena libertà di ripudio senza alcuna sanzione è attestata da Agostino anche nel trattato dedicato alla dignità del matrimonio. Agostino chiarisce, in ragione della sottesa parità di virtù richiesta a entrambi i coniugi, che anche l'uomo che ripudia un'adultera non deve risposarsi, così come è prescritto da Paolo che la moglie non deve abbandonare il marito, ma se lo abbandona non deve passare a nuove nozze, oppure deve riconciliarsi con lui (1 Cor 7, 10-11). Ci si sposa per procreare, ma anche se la donna è sterile, ciò non giustificerebbe lo scioglimento del matrimonio, che è indissolubile<sup>93</sup>. Interessante è, inoltre, l'osservazione del vescovo riguardo all'ordinamento romano vigente che vieta la poliginia e ci mostra un confronto concreto operato dal vescovo di Ippona con il diritto civile contemporaneo<sup>94</sup>.

*fidei non amittit, quod lavacro regenerationis accepit. Redderetur enim procul dubio redeunti, si amisisset abscedens. Habet hoc autem qui recesserit ad cumulum supplicii, non ad meritum praemii* (Aug. *De nuptiis et concupiscentia* I, 10, 11). Cfr. FALCHI, *L'influenza della patristica*, 368; SANT'AGOSTINO, *Polemica con Giuliano*.

93 Desidero richiamare anche su questo punto il contributo di ASTOLFI, *Recensione*, 532, il quale scrive: «August. *de nuptiis et concupiscentia* 1.10.11 ammette che la moglie possa essere ripudiata per sterilità. Ma non sarebbe di ostacolo CTh. 3.16.1, che legifera soltanto in tema di colpevolezza e responsabilità della moglie». Riguardo a questa osservazione di Astolfi ritengo utile ricordare il contenuto di CTh. 3.16.1 che stabilisce che il marito può ripudiare la moglie solamente per tre *iustae causae* e tra esse non c'è la sterilità.

94 *De bono coniugali* 7, 7: *Miror autem, si, quemadmodum licet dimittere adulteram uxorem, ita liceti ea dimissa alteram ducere. Facit enim de hac re sancta Scriptura difficilem nodum, dicente Apostolo, ex praecepto Domini mulierem a viro non debere discedere; quodsi discesserit, manere innuptam aut viro suo reconciliari: cum recedere utique et manere innupta nisi ab adultero viro non debeat, ne recedendo ab eo, qui adulter non est, faciat eum moechari. Reconciliari autem viro vel tolerando, si se ipsa continere non potest, vel correcto, forsitan iuste potest. Quomodo autem viro possit esse licentia ducendae alterius, si adulteram reliquerit, cum mulieri non sit nubendi alteri, si adulterum reliquerit, non video. Quae si ita sunt, tantum valet illud sociale vinculum coniugum, ut, cum causa procreandi colligetur, nec ipsa causa procreandi solvatur. Possitenim homo dimittere sterilem uxorem et ducere, de qua filios habeat, et tamen non licet, et nostris quidem iam temporibus ac more Romano nec superducere, ut amplius habeat quam unam vivam; et utique relicta adultera vel relicto adultero possent plures nasci homines, si vel illa alteri nuberet, vel ille alteram duceret. Quod tamen si non licet, sicut divina regula praescribere videtur, quem non faciat intentum, quid sibi velit tanta firmitas vinculi coniugalis? Quod nequaquam puto tantum valere potuisse, nisi alicuius rei maioris ex hac infirma mortalitate hominum quoddam sacramentum adhiberetur, quod deserentibus hominibus atque id dissolvere cupientibus incon-*

Agostino, seguendo queste riflessioni, tratta ancora dell'ordinamento vigente, assimilato alla legge mosaica, e rimarca la mancanza di sanzione per il ripudio nelle leggi dei gentili. Aug. *De bono coniugali* 7, 8 (CSEL 41.197):

*Ceterum aliter se habere iura gentilium quis ignorat? Ubi interposito repudio sine reatu aliquo ultionis humanae et illa, cui voluerit, nubit, et ille, quam voluerit, ducit. Cui consuetudini simile aliquid propter Israelitarum duritiam videtur permisisse Moyses de libello repudii. Qua in re exprobratio quam approbatio divortii magis apparet.*

Agostino impiega il vocabolo *repudium* per descrivere il quadro ordinamentale contemporaneo e conferma trattarsi di scioglimento unilaterale richiamando il *libellus repudii* concesso da Mosè<sup>95</sup>. Agostino illustra un diritto vigente che non pone limiti allo scioglimento unilaterale e in questo senso si esprime autorevolmente anche Arjava che, invitando opportunamente alla cautela, sostiene comunque, in base ai testi patristici e secondo un'ipotesi che si accoglie pienamente in questa sede, l'abrogazione di CTh. 3.16.1 e il permanere del regime giuliano anche dopo la fine del regno dell'Apostata<sup>96</sup>.

Nelle *Confessioni*, completate nel 397, Agostino racconta (*Conf.* IX, 9, 19<sup>97</sup>)

*cussum iis maneret ad poenam, siquidem interveniente divortio non aboletur illa confederatio nuptialis, ita ut sibi coniuges sint etiam separati, cum illis autem adulterium committant, quibus fuerint etiam post suum repudium copulati, vel illa viro vel ille mulieri. Nec tamen nisi in civitate Dei nostri, in monte sancto eius, talis est causa cum uxore.*

95 Nel *Sermo* 392 *ad coniugatos* (PL 39.1710) Agostino, tratta del divieto di sposare donne separate o ripudiate dal marito: *Concubinas vobis habere non licet. Et si non habetis uxores, non licet vobis habere concubinas, quas postea dimittatis, ut ducatis uxores; quanto magis damnatio vobis erit, si habere volueritis et concubinas et uxores? Non vobis licet habere uxores, quarum priores mariti vivant; nec vobis, feminae, habere viros licet, quorum priores uxores vivunt. Adulterina sunt ista coniugia, non iure fori, sed iure caeli. Nec eam feminam quae per repudium discessit a marito, licet vobis ducere vivo marito. Solius fornicationis causa licet uxorem adulteram dimittere: sed illa vivente non licet alteram ducere. Et vobis, feminae, nec illos viros a quibus per repudium discesserunt uxores eorum, maritos habere conceditur; non licet: adulteria sunt, non coniugia. Contemnitur Augustinus, timeatur vel Christus. Nolite imitari turbam malorum, infidelium, filii mei: nolite sequi vias latas, quarum finis ad interitum ducit. Qui baptizatus fuerit, aut continentiam Deo voveat, aut permaneat cum uxore sua, aut si non habet, ducat uxorem.* (*Sermo* 392, 2). Vd. ORERO REVERT, *Las claves*, 492.

96 ARJAVA, *Divorce*, in part. 9-13.

97 Aug. *Conf.* IX, 9, 19: *Educata itaque pudice ac sobrie potiusque a te subdita parentibus quam a parentibus tibi, ubi plenis annis nubilis facta est, tradita viro servivit veluti domino et sategit eum lucrari tibi loquens te illi moribus suis, quibus eam pulchram faciebas et reverenter amabilem atque mirabilem viro. Ita autem toleravit cubilis iniurias, ut nullam de hac re cum marito haberet umquam simultatem. Expectabat enim misericordiam tuam super eum, ut in te credens castificaretur. Erat vero ille praeterea sicut benevolentia praecipuus, ita ira fer-*

che alcune mogli si meravigliavano che Monica non recasse segni di percosse, nonostante l'irascibilità del marito, ben nota nella comunità<sup>98</sup>.

Citando l'esperienza e le parole della madre, il vescovo di Ippona rappresenta la subordinazione della moglie rispetto al marito<sup>99</sup>. Le *tabulae matrimoniales*, sorta di contratti di matrimonio<sup>100</sup>, sono considerate da Monica documenti con i quali le mogli vengono asservite ai mariti, e dunque esse devono tenere sempre presente questa loro condizione. Monica non cerca il divorzio, non cerca l'applicazione del privilegio paolino, accetta la situazione nella quale è e la vive secondo gli insegnamenti cristiani, operando pazientemente per la conversione del marito<sup>101</sup>.

Tuttavia nella riflessione della patristica e anche nei canoni il caso dello scioglimento del matrimonio è considerato con attenzione. Nei *Registri ecclesiae Carthaginensis excerpta*, tra le prime collezioni canoniche occidentali, realizzata intorno al 419, si legge<sup>102</sup>:

*vidus. Sed noverat haec non resistere irato viro, non tantum facto, sed ne verbo quidem. Iam vero refractum et quietum cum opportunum viderat, rationem facti sui reddebat, si forte ille inconsideratius commotus fuerat. Denique cum matronae multae, quarum viri mansuetiores erant, plagarum vestigia etiam dehonestata facie gererent, inter amica colloquia illae arguebant maritorum vitam, haec earum linguam, veluti per iocum graviter admonens, ex quo illas tabulas, quae matrimoniales vocantur, recitari audissent, tamquam instrumenta, quibus ancillae factae essent, deputare debuisse; proinde memores conditionis superbire adversus dominos non oportere. Cumque mirarentur illae scientes, quam ferocem coniugem sustineret, numquam fuisse auditum aut aliquo indicio claruisse, quod Patricius ceciderit uxorem aut quod a se invicem vel unum diem domestica lite dissenserint, et causam familiariter quaererent, docebat illa institutum suum, quod supra memoravi. Quae observabant, expertae gratulabantur; quae non observabant, subiectae vexabantur.*

98 Si veda Basilio di Cesarea (*Ep.* 188, 9 del 374), che afferma che la moglie deve sopportare il marito che sia infedele, che la percuota o dilapidi la sua fortuna; vd. GAUDEMET, *L'interprétation*, 22. Cfr. anche EVANS GRUBBS, *Marriage*, 214.

99 La famiglia di Agostino appartiene a una fascia sociale medio-alta nel contesto della provinciale Thagaste; vd. SHAW, *The Family*, 8-9; sui rapporti tra moglie e marito ARJAVA, *Women and Law*, 130; GIUNTI, *Il ruolo sociale*, 349; NERI, *Il marito dominus*, 64-65.

100 Vd. ASTOLFI, *La forma dell'atto di matrimonio*, 8-9; EVANS GRUBBS, *Marrying*, 86-87; HUNTER, *Marrying*; COOPER, *The Fall of the Roman Household*, 143-145; CUNEO, *Ricerche*, 247-250.

101 CLARK, *Women*; HUNTER, *Augustine*; COOPER, *The Fall of the Roman Household*, 147; SEELBACH, *Zeit im Bild*; DJUTH, *Augustine*; SAETERO PÉREZ, *Monica de Thagaste*; CLARK, *Monica*.

102 CROUZEL, *L'Église primitive*, 312-313, CERETI, *Divorzio*, 190; CASTELLO, *Norme conciliari*; GAUDEMET, *La législation*, 86-87; ORERO REVERT, *Las claves*, 491; OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile*, 113-116.

*De his qui uxores aut quae viros dimittunt, ut sic maneant. Placuit ut secundum evangelicam et apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri coniungatur, sed ita maneant ut sibimet reconcilientur: quod si contempserint, ad poenitentiam redigantur, in qua causa legem imperialem petendam promulgari (Reg. eccl. Carth. exc. can. 102).*

La disposizione potrebbe risalire al Concilio di Milevi, in *Numidia*, del 402, accolta e confermata nel Concilio di Cartagine nel 407<sup>103</sup>. Il canone attesta un'attenzione a questa casistica e prescrive il divieto di seconde nozze per mogli e mariti ripudiati. Dunque il focus è il divieto di seconde nozze che va a "punire" i ripudiati. Il canone attesta, indirettamente, che sia le mogli sia i mariti possono ripudiare e ciò senza che siano menzionati particolari ostacoli, confermando che il regime classico-giuliano fa da sfondo a questa regola ecclesiastica.

7. In Occidente, stando alla documentazione normativa pervenuta sino a noi, il regime classico-giuliano permane fino al 421, anche in ragione della situazione politico-istituzionale accompagnata da una specifica predicazione cristiana. Il *Codex Theodosianus* contiene una legge promulgata a quasi sessanta anni dall'*edictum Iuliani*: CTh. 3.16.2, *data* a Ravenna il 10 marzo 421 da Onorio e Costanzo III<sup>104</sup>, marito della sorella di Onorio, Placidia; Teodosio II viene soltanto menzionato<sup>105</sup>.

103 OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile*, 116.

104 Sulla identificazione con Costanzo III (Augustus 8 febbraio 421 – 2 settembre 421) si rimanda a CASTELLO, *Norme conciliari*, 263 n. 2. VOLTERRA, *Matrimonio*, 793 n. 154, propone l'identificazione con Costanzo II. NÚÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial*, 152 propone l'identificazione con Costantino II.

105 CTh. 3.16.2: Imppp. Honor(ius), Theod(osius) et Constant(ius) AAA. Palladio p(raefecto) p(raetori)o. *Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, si nullas probaverit divortii sui causas, abolitis donationibus, quas sponsa perceperat, etiam dote privetur, deportationis addicenda supplicii: cui non solum secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus. Sin vero morum vitia ac mediocres culpas mulier matrimonio reluctata convicerit, perditura dotem viro donationem refundat, nullius umquam penitus socianda coniugio: quae ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. Restat, ut, si graves causas atque involutam magnis criminibus conscientiam probaverit quae recedit, dotis suae compos, sponsalem quoque obtineat largitatem, atque a repudii die post quinquennium nubendi recipiat potestatem; tunc enim videbitur sui magis viri id execratione quam alieni adpetitione fecisse. 1. Sane si divortium prior maritus obiecerit ac mulieri grave crimen intulerit, persequatur legibus accusatam impetrataque vindicta et dote potiat et suam recipiat largitatem et ducendi mox alteram liberum sortiatur arbitrium. Si vero morum est culpa, non criminum, donationem recipiat, dotem relinquat, aliam post biennium ducturus uxorem. Quod si matrimonium solo maluerit separare dissensu nullisque vitiis peccatisque gravetur exclusa, et donationem vir perdat*

La costituzione, che è la seconda e ultima contenuta nel titolo *De repudiis* del Codice Teodosiano presenta una ripresa e un temperamento dell'impostazione costantiniana sul *repudium*, dopo l'abrogazione giuliana di CTh. 3.16.1 e i successivi decenni di rinnovata libertà di *repudiare*.

CTh. 3.16.2 prescrive che la moglie ripudiante che non provi la sussistenza di alcuna causa legittimante, perderà i doni ricevuti da *sponsa* e la dote e subirà la *deportatio*; non potrà risposarsi né godere del *ius postliminii*<sup>106</sup>. Se prova *morum vitia ac mediocres culpas* del marito, perde la dote, rifonde il marito dei doni preuziali, non può risposarsi né avere rapporti sessuali<sup>107</sup>. Se prova che

*et dotem ac perpetuo coelibatu insolentis divortii poenam de solitudinis maerore sustineat, mulieri post anni metas nuptiarum potestate concessa. 2. Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari.* Dat. vi Id. Mart. Rav(ennae) Eustathio et Agricola cons. Una parte di CTh. 3.16.2 è riprodotta in C. 9.9.34: Honor(ius) et Theod(osius). AA. Palladio p(raefecto) p(raetori)o. *Si mulier repudii oblatione sine ulla legitima causa a se dati discesserit, ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus.* Dat. vi Id. Mart. Ravennae Eustathio et Agricola cons.

Interpretatio ad CTh. 3.16.2: *Si mulier prior repudium marito intulerit et statutas lege non docuerit causas, amittat sponsaliciam largitatem, nec repetat, quod marito in dotem dedit, atque insuper exilio relegata nec nubendi locum habeat nec ad propria revertendi. Nam si leves culpas edocuerit, quibus divortium videatur appetere, et dote careat et donationem refundat, neque alteri viro nubendi habeat potestatem. Si vero postea maritum dimittens adulterio se forte miscuerit, maritus etiam post repudium habeat licentiam perseguendi. quod si mulier, quae discedit, in virum gravia crimina et certa probaverit, et dotem revocabit et quod ei maritus in sponsaliciam largitatem contulerat, vindicabit et post quinquennium nubendi habebit liberam facultatem. Nam si maritus repudium prior intulerit, probatis causis, vindicta percepta expulsae uxoris dotem vindicet donationemque recipiat et continuo, si voluerit, aliam ducat uxorem: nam si crimina certa non fuerint, sed, ut solet fieri, femina morum levitate displiceat, maritus donationem suam revocet et illi, quicquid ab ea perceperat, mox refundat et post biennium aliam ducat uxorem. Quod si nec morum culpa docebitur, et sola est dissensio animorum, mulier, quae innocens expulsa est a marito, et donationem a viro factam sibi vindicet et suam dotem revocet; ille vero in perpetuum solitarius permanebit, nec praesumat alterius mulieris coniugio sociari: mulier vero post annum ad aliud coniugium, si voluerit, transire permittitur. Propter communes vero liberos, si fuerint, ea praecepit observari, quae in iure de retentionibus statuta pro numero filiorum, quod Paulus in libro Responsorum dicit sub titulo de re uxoria.* Nella chiusura della *Interpretatio* ora richiamata troviamo un rimando a un'opera della giurisprudenza – i *Responsa* di Paolo – del quale si indica il titolo rilevante per la disposizione analizzata. L'indicazione si può mettere in parallelo con *Interpr. ad CTh. 3.13.2*, che rinvia alle *sententiae* ed ai *responsa* di Paolo per chiarire la nozione delle *retentiones*. Non sono però stati trasmessi i passi ai quali l'*Interpretatio* rinvia, nell'uno come nell'altro caso; vd. CANNATA, *I rinvii al ius*, 308-309; LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, 67-70 e n. 21; MEMMER, *Die Ehescheidung*, 498.

106 SOLAZZI, *Il concetto*; AMIRANTE, *Captivitas*; BONA, *Postliminium*; LONGO, *Postille critiche*, 492-493; BONA, *Sull'animus*; WATSON, *Captivitas*.

107 Sono considerati *stuprum* e l'ex marito potrà accusarla. Vd. GORIA, *Studi sul matrimonio*, 126-127; LAURENCE, *Les droits*, 215 n. 381; BEAUCAMP, *Le statut de la femme I*, 158-160.

il marito ha commesso gravi colpe e crimini rilevanti, la ripudiante riceve la propria dote, i doni preuziali e potrà risposarsi trascorsi cinque anni.

Il marito ripudiante conserva la dote, riprende i doni preuziali e potrà successivamente risposarsi se prova a carico della moglie un *grave crimen*. Se prova una *morum culpa* della moglie avrà la donazione, ma la moglie conserverà la dote. Se ripudia *solo dissensu* perderà le donazioni preuziali, la dote e dovrà rimanere celibe per sempre, mentre l'ex moglie potrà risposarsi dopo un anno.

Il testo pervenutoci stabilisce nel secondo e ultimo paragrafo che si applichino le previsioni del diritto antico (*iuris antiqui*)<sup>108</sup> in merito alle *retentiones* operate sulla dote in relazione ai figli.

La costituzione non risponde direttamente e pienamente alla richiesta dei vescovi africani (*supra* § 6), sebbene possa averne accolto l'invito a impedire le seconde nozze. Tenendo a modello CTh. 3.16.1, regola l'istituto imponendo limiti non trascurabili, soprattutto a fronte della libertà del diritto classico. Il ripudio, sebbene illegittimo e sanzionato, scioglie tuttavia il matrimonio<sup>109</sup>.

I *magna crimina* non sono specificati e potrebbero coincidere con quelli stabiliti da Costantino<sup>110</sup>. I *morum vitia* e le *mediocres culpae* potrebbero riferirsi all'*ebriosus*, all'*aleatorius*, forse al *muliercularius*, che CTh. 3.16.1 considera insufficienti per il ripudio, oltre a ulteriori condotte rimesse alla valutazione del giudice<sup>111</sup>. La compilazione teodosiana va applicata e mira ad agevolare l'opera dei pratici (Nov. Theod. 1.1.3); la successione delle norme nel tempo consentirà all'operatore di applicare CTh. 3.16.2 laddove supera CTh. 3.16.1 ed estrarre la regola di giudizio dal combinato disposto delle due costituzioni<sup>112</sup>.

108 Sul punto vd. MEMMER, *Die Ehescheidung*, 496-498; OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile*, 108-109.

109 Vd. VOLTERRA, *Matrimonio*, 794-795; CARON, *Consensu licita matrimonia*, 287; VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 302-303.

110 BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 351 si esprime contro l'identificazione dei *crimina* di CTh. 3.16.2 con quelli stabiliti da CTh. 3.16.1; così pure GARCÍA GARRIDO, *Relaciones personales*, 39. Si esprime a favore dell'identificazione VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 313 ss.

111 Secondo GAUDEMET, *La législation*, 87 la genericità in merito alle cause che legittimano il *repudium* sarebbero frutto di una scelta del legislatore che ha dato spazio al libero apprezzamento del giudice. Sulla costituzione vd. anche NERI, *Il marito dominus*, 55-57.

112 Si può richiamare a questo punto un'osservazione di ASTOLFI, *Recensione*, 532: «Chi ritiene [...] che CTh. 3.16.1 sia stata abrogata dall'*Edictum Iuliani*, deve ammettere che i compilatori del Codice Teodosiano avrebbero tramandato il provvedimento abrogato e ommesso quello abrogante». La natura cristiana del Codice di Teodosio II e il fatto che programmaticamente non escludesse le costituzioni abrogate rappresentano già una risposta generale a questa obiezione; si aggiunga, però, nel caso in esame, che a nostro avviso, e anche di Astolfi,

Soffermandoci ancora su CTh. 3.16.2.2 (*Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari*) si osserva che questo dato giuridico può corroborare l'ipotesi che CTh. 3.16.2 muova da un regime classico di libertà di ripudio, ripristinato da Giuliano, per giungere nel 421 a una rinnovata chiusura. Il Codice Teodosiano, come già veduto (*supra* § 4) conserva quella che potrebbe essere una sezione di una più ampia legge giuliana sullo scioglimento del matrimonio, CTh. 3.13.2<sup>113</sup>, forse la stessa che aboliva le norme costantiniane di CTh. 3.16.1; quella ipotetica sezione della legge di Giuliano non sarebbe stata accolta nel Teodosiano, dove si trova, invece, il provvedimento costantiniano. Giuliano con CTh. 3.13.2 stabilisce che siano ritenute valide, rispettate e applicate la restituzione della dote, le *retentiones* stabilite dalla legge e i patti coerenti con le leggi. Riguardo alle *retentiones* il provvedimento afferma la vigenza del regime augusteo e, in generale, la situazione precostantiniana<sup>114</sup>, anche in relazione alla dote.

Accogliendo l'ipotesi sostenuta in questa sede, nel 421 in Occidente termina la libertà classica del ripudio reintrodotta da Giuliano; diversa è, tuttavia, la situazione in Oriente<sup>115</sup>. Data la lacunosità della documentazione a nostra disposizione potrebbero essere state promulgate altre *constitutiones* in materia nella *pars Orientis*. Oltre alle indicazioni non univoche emerse dalla patristica, si ha notizia di un provvedimento di Teodosio II contenuto in un'opera didat-

CTh. 3.16.2 si appoggia e richiama CTh. 3.16.1, dunque riportata in vigore dalla costituzione del 421 dopo l'abrogazione da parte di Giuliano – se si accetta l'ipotesi ricostruttiva offerta in questa sede.

113 CTh. 3.13.2: Imp(erator) Iulianus A. ad Mamertinum p(raefectum) p(raetori)o. *In dote reddenda et retentiones ex iure venientes et pacta, quae legibus consentanea esse monstrantur, placet etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata inviolataque servari*. Dat. iv kal. Mart. Iuliano A. iv et Sallustio cons. Interpr. ad CTh. 3.13.2: *Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecepit. De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli Sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli Responsis sub titulo de re uxoria*.

114 SOLAZZI, *La restituzione*, 302 considera una costituzione del 20 settembre 349 di Costanzo (CTh. 3.13.1) come indizio del permanere delle *retentiones* in caso di *crimen* provato ex CTh. 3.16.1. CTh. 3.13.1: Imp. Constantius et Constans AA. ad Philippum p(raefectum) p(raetori)o. *De moribus actio ultra personam extendi non potest, nec in heredem dabitur, nec tribuetur heredi*. Dat. xii Kal. Octob. Limenio et Catullino cons. Interpr. ad CTh. 3.13.1: *Si de moribus maritus uxorem accusat, hoc est in maleficio, in adulterio, similibus aliisque criminibus, si mortua uxor fuerit, heredes eius accusari non possunt, quia crimina cum auctore deficiunt: tamen et si maritus mortuus fuerit, quia accusabat uxorem, ab herede mariti mulier non potest accusari*.

115 AGNATI, *Il dialogo*; per un inquadramento ampio e aggiornato della tematica si rimanda a Puliatti, *Il diritto romano*.

tica postclassica di provenienza orientale, il *Libro siro-romano di diritto* (*Leges Constantini Theodosii Leonis*)<sup>116</sup>. Su tale base una parte della storiografia ha ipotizzato l'esistenza di una terza legge di Teodosio II riguardante il divorzio, oltre a Nov. Theod. 12 (a. 439) e C. 5.17.8 (a. 449)<sup>117</sup>. Il percorso di indagine è suggestivo ma sfuggente.

In base alla documentazione pervenutaci si può proporre un'altra ipotesi, che espongo sinteticamente: CTh. 3.16.2, pur menzionando nell'*inscriptio* Teodosio II, è entrata in vigore solamente in Occidente, vista l'origine ravennate e la separazione dei *consistoria* nel V secolo. In Oriente, quindi, è restato vigente il regime classico-giuliano, fino al gennaio 439 quando, entrando in vigore il *Codex Theodosianus*, l'ordinamento dell'impero viene unificato e muta anche la regolamentazione del ripudio, che ricade sotto il dettato di CTh. 3.16.2 del 421. Così possiamo spiegare il repentino attivarsi, già nel luglio del 439, della cancelleria orientale che con Nov. Theod. 12 si affretta a intervenire sulla regolamentazione del *repudium*.

Nov. Theod. 12: Impp. Theod(osius) et Valent(inianus) AA. Florentio p(raefecto) p(raetori)o. *Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio dissolvi praecipimus. Solutionem etenim matrimonii difficiliorem debere esse favor imperat liberorum. 1. Sed in repudio mittendo culpaque divortii perquirenda durum est veterum legum moderamen excedere. Ideo constitutionibus abrogatis, quae nunc maritum, nunc mulierem matrimonio soluto praecipunt poenis gravissimis coerceri, hac constitutione repudii culpas culparumque coercitio-*

116 Volterra ritiene che le varie versioni del Libro siro-romano siano utili solamente a «far comprendere le condizioni di talune comunità cristiane orientali viventi verso il IX secolo d.C. e successivamente sotto la dominazione musulmana» e non per la conoscenza del diritto romano (VOLTERRA, *Il Libro siro-romano*, in part. 328). VOCI, *Il diritto ereditario*, in part. 238-240, al contrario, si esprime con fiducia su alcuni contenuti specifici del Libro siro-romano e li utilizza nella propria argomentazione. Vd. *amplius* BRUNS, SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch*; NALLINO, *Sul libro siro-romano*; VÖÖBUS, *The Syro-Roman lawbook* I, in part. XIX-XXI.; VÖÖBUS, *The Syro-Roman lawbook* II, 17-18 (§ 46); SELB, KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch*; MEMMER, *Die Ehescheidung*, in part. 500-502; GORIA, *Un'ipotesi sulla destinazione*; vd., inoltre, GALGANO, *Attività normative*; GALGANO, *Percorsi inediti*.

117 Tale legge sarebbe anteriore al 439 e considera la fine del matrimonio per morte di uno dei due coniugi e per ripudio. Vd., VÖÖBUS, *The Syro-Roman lawbook* II, 17-18 (§ 46). Vd. anche ARJAVA, *Women and Law*, 181: «To confuse the issue, the Syro-Roman Law Book recounts rulings allegedly derived from successive eastern laws of Theodosius and Leo. There are clear resemblances with known Theodosian precepts, but some details may reflect unofficial oriental usage». Riguardo a un provvedimento dell'imperatore Leone in materia di scioglimento del matrimonio attestato dal Libro siro-romano, vd. VOCI, *Il diritto ereditario romano* II, 246 s.; MEMMER, *Die Ehescheidung*, in part. 507 ss. Si legga, inoltre, la recente monografia di TAROZZI, *Tradizione giuridica*, in part. 125-133.

*nes ad veteres leges responsaque prudentium revocare censemus, Florenti p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime). 2. Inlustris itaque et magnifica auctoritas tua quae providentissime constituta sunt edictis propositis publicari praecipiat. Dat. VI Id. Iul. Constantinopoli Theod(osio) A. XVII et Festo vc. cons.*<sup>118</sup>.

Sembra proprio che CTh. 3.16.2 non fosse vigente in Oriente prima dell'entrata in vigore del Teodosiano o forse Teodosio aveva legiferato a ridosso del 421, riprendendo l'ipotesi del Libro siro-romano già richiamata. Ad ogni modo, la rapida e decisa reazione di Teodosio rispetto al proprio Codex conferma che in materia di ripudio a Oriente le regole fossero ispirate al diritto classico riportato in auge da Giuliano ed è a quella facilità di *solutio* del matrimonio, che va resa difficile per il bene dei figli, che Nov. Theod. 12 fa riferimento. Con equilibrio politico, l'imperatore stigmatizza quei provvedimenti che eccedono la moderazione delle antiche leggi. Come già Giuliano, il cristiano Teodosio II abroga le costituzioni che impongono a chi ripudia gravissime pene per lo scioglimento del matrimonio e ristabilisce quanto disposto dalle antiche leggi e dai *responsa* dei giuristi<sup>119</sup> riguardo alle *repudii culpa*e e alle *culparumque coercitiones*. Stando ai materiali normativi pervenutici, Teodosio II abroga CTh. 3.16.1 e CTh. 3.16.2 che il Teodosiano aveva appena reso diritto vigente, imponendole all'attenzione dei pratici e della cancelleria<sup>120</sup>. Ritengo, comunque, che Teodosio non abbia appieno ripristinato la libertà del regime classico<sup>121</sup>.

118 VOCI, *Note sull'efficacia*, 394; GARCÍA GARRIDO, *Relaciones personales*, 39; HUBER, *Der Ehekonsens*, 137-138; BARONE-ADESI, *Favor liberorum*; MEMMER, *Die Ehescheidung*, 499-500; AGNATI, *Profili giuridici*, 323-325.

119 BIANCHI, *Iura-leges*, 147-149 tratta, tra l'altro, di *ius antiquum, vetus, pristinum, novum*. In merito a Nov. Theod. 12, dove si legge *veteres leges responsaque prudentium*, commenta: «Il riferimento agli scritti dei giuristi classici, per di più collegati alle costituzioni imperiali, è realizzato attraverso una locuzione tecnica e non attraverso la locuzione *iura*» (147); vd. anche ARCHI, *La critica romanistica*, 11-13; BARONE-ADESI, *Ricerche sui corpora*, 74-76.

120 Nel 566, Giustino II con Novella 140, a meno di un anno dalla morte di Giustiniano, abroga il divieto di divorzio consensuale (Nov. 117.10 del 542 e Nov. 134.11 del 556); vd. *amplius* BONINI, *Il divorzio consensuale*; VISKY, *Le divorce*; ARJAVA, *Divorce*, in part. 14; PULIATTI, *Ricerche sulle novelle*, 64-66; CASTELLO, *La Novella 140*; VENTURINI, *Legislazione*, in part. 358-360; URBANIK, *Marriage*, in part. 266-267.

121 Così, ad esempio, BASANOFF, *Les Sources chrétiennes*, in part. 199. Secondo VENTURINI, *Legislazione*, 354-355, Nov. Theod. 12 ripristina la disciplina classica. Vannucchi Forzieri sostiene che l'abrogazione non avrebbe cancellato il regime precedente, ma avrebbe lasciato in vigore le regole sul *repudium* giustificato da un *crimen* del marito o della moglie, ripristinando la disciplina classica limitatamente al ripudio giustificato dai colpevoli *mores* del coniuge (VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 306-307); vd. anche FAYER, *La familia romana* III, 152 n. 348; AGNATI, *Motivi e cause*. La religione cristiana ha potuto rappresentare un freno all'intervento teodosiano, che non avrebbe quindi ripristinato pienamente la libertà

Nov. Theod. 12 e Nov. Theod. 14.4, dalla fine del 439, in Oriente consentono gli scioglimenti consensuali del matrimonio e richiedono l'osservanza della procedura stabilita. Sono giustificati i ripudi per *graves causae* e *magna crimina*, con le correlate conseguenze che incidono sul colpevole e che giovano a chi ripudia legittimamente. Rappresentano valide ragioni per sciogliere il matrimonio e servono per quantificare le perdite patrimoniali i *morum vitia* e le *mediocres culpae*, che per Costantino, invece, non costituivano *iustae causae* di ripudio<sup>122</sup>. Sono perseguiti i ripudi inviati *solo dissensu nullisque vitiis peccatisque* e così, applicando in parte CTh. 3.16.2<sup>123</sup>, Teodosio II può affermare di aver cura della prole rendendo *solutionem matrimonii difficiliorem*.

Nell'ottobre 447 Teodosio II trasmette a Valentiniano III le *leges novellae* degli anni dal 438 al 444, promulgate in Oriente dopo l'entrata in vigore del *Teodosiano*<sup>124</sup>. Il 3 giugno del 448, Valentiniano III ratifica ufficialmente le leggi

classica di ripudio; sull'adesione al cristianesimo di Teodosio II, di sua sorella maggiore Pulcheria e di sua moglie Atenaide-Eudocia vd. DOVERE, 129-131; DE GIOVANNI, *Teodosio II*; DOVERE, *Il secolo breve*, 83-85, 99-101, 111-113; ESCRIBANO PAÑO, *La epístola*.

122 Nov. Theod. 14.4, promulgata il 7 settembre 439, offre una conferma, laddove si legge: *nam et si culpa mulieris repudio matrimonium fuerit dissolutum, maritus totam donationem, non partes ut in altera dote, retinebit. Dominium autem rerum, quae liberis vel huius legis vel praeteritarum constitutionum auctoritate servantur, ad liberos pertinere decernimus*. Nov. Theod. 14.4 considera un *repudium* per *culpa*, rientrando dunque nella categoria intermedia di CTh. 3.16.2, ricondotta da Nov. Theod. 12 sotto il regime classico: il marito, a fronte della *culpa mulieris*, ottiene l'intera donazione, non le parti della dote, che ottiene tramite le *retentiones*.

123 VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 308, e VANNUCCHI FORZIERI, *La risoluzione del matrimonio*, in part. 160-161, ritiene invece che Nov. Theod. 12 e 14.4 disegnino il seguente regime: «libertà dei divorzi consensuali, per i quali era richiesto l'invio del ripudio; divorzi determinati da un *crimen* dell'altro coniuge, la parte che *iuste* ripudia ottiene dote e donazione interamente, secondo quanto disposto in CTh. 3.16.2; divorzi *praeter crimina*, puniti esclusivamente con sanzioni di carattere patrimoniale, secondo la disciplina giuridica classica (Nov. Theod. 12), disciplina parzialmente modificata da Nov. Theod. 14.4».

124 Nov. Theod. 2: *Domino Valentiniano inclito victori ac triumphatori, semper Augusto filio Theodosius perpetuus Augustus pater. Postquam in corpus unius codicis divorum retro principum constitutiones nostrasque redeimus, aliam mox legem nostra pietas promulgavit, quae tam confecto codici vires auctoritatemque tribueret nec aliter in iudicio quas contineret leges, nisi ex ipso proferrentur, valere praeciperet, quam si quid iuris ab altero nostrum postea conderetur, id demum in alterius quoque principis regno vires proprias obtinere, quod generatim constitutum esset et divinis prosequentibus scriptis ad alterum principem fuisset emissum. 1. Quia igitur diversis emergentibus causis per hoc transacti temporis intervallum ferri leges alias emergentium rerum necessitas persuasit, quae, nobis perpetua rerum publicarum occupatione districtis, ad scientiam perferri tuae maiestatis minime potuerunt, necessarium duximus eas nunc saltem universas tuae serenitati cum nostrae maiestatis subnotatione transmittere, quo subiectis et provinciis et populis sollemniter innotescant earumque vis etiam in occiduis partibus incipiat observari. 2. Ac lites,*

orientali pervenutegli, emanando a Ravenna Nov. Val. 26<sup>125</sup>. A Occidente il *Codex Theodosianus* non aveva mutato la disciplina del ripudio, ciò che accade ora, con l'entrata in vigore di Nov. Theod. 12 di Teodosio II, che regola l'istituto in modo assai meno restrittivo. Valentiniano non può immediatamente opporsi a Teodosio II, ma, nel luglio del 450, muore Teodosio II e il 15 aprile 452 Valentiniano III interviene sul *repudium* con Nov. Val. 35<sup>126</sup>, abrogando Nov. Theod. 12 e riportando in vigore, *expressis verbis*, il regime stabilito *a divo patre nostro Constantio*. La costituzione di Costanzo III va identificata con CTh. 3.16.2 e la regolazione dell'istituto viene quindi ricondotta nell'alveo disegnato da Costantino, che Giuliano aveva contrastato. Anche a Oriente il diritto classico rivitalizzato da Giuliano era comunque mutato con Nov. Theod. 12 di Teodosio II, che nuovamente interverrà in materia, con un'impronta tardoantica e duratura, promulgando C. 5.17.8, che Giustiniano accoglierà nel suo codice come riferimento per lo scioglimento unilaterale del matrimonio<sup>127</sup>.

8. La presente indagine ha considerato fonti giuridiche e testi patristici, ma anche documenti della prassi.

In merito a quest'ultima categoria, rappresentata dalla documentazione papiracea e considerata in sintesi, si è osservato che offre l'immagine di un or-

*quas inchoatas quidem necdum tamen finitas eo tempore quo publicantur invenerint, secundum earum tenorem volumus terminari; illas autem, quae iam vel sententiis definitivis vel transactionibus decisa sunt, minime resuscitari. 3. Eas igitur, domine sancte fili, Auguste venerabilis, cunctis ex more facias divulgari et invicem mihi et provincialibus et populis orientalibus cavenda observandaque cum suae manus adumbratione transmitti, quaecumque per idem temporis spatium vestra perennitas generaliter promulgavit. Dat. kal. oct. Constantinopoli, Ardabure vc. cons. et qui fuerit nuntiatus.*

125 Nov. Val. 26: Impp. Theodos. et Valentin. AA. Albino II p(raefectum) p(raetori)o et Patricio. *Gloriosissimus principum dominus Theodosius clementiae meae pater leges a se post codicem nominis sui latas nuper ad nos, sicut repetitis constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit, Albine parens karissime atque amantissime. 1. Inlustris et praecelsa magnificentia tua nostrorum quoque apicum tenorem secuta perferri eas in notitiam omnium cum supradicta venerabili iussione simul missa, quae nihil dubitationis reliquit, tam suis quam provincialium iudicum decernet edictis, ut, sicuti uterque orbis individuus ordinationibus regitur, isdem quoque legibus temperetur. Dat. III non. Iun. Ravennae Postumiano et Zenone vv. cc. cons.*

126 Nov. Val. 35.11: *In ipsorum autem matrimoniorum reverentiae vinculum, ne passim et temere deserantur, antiquata novella lege, quae solvi coniugia sola contraria voluntate permiserat, ea quae a divo patre nostro Constantio decreta sunt intemerata servantur. Vd. DOVERE, Ius principale, 146-148. Sulle differenze tra le impostazioni delle cancellerie orientale e occidentale nei decenni successivi all'entrata in vigore del *Codex Theodosianus* si veda BIANCHINI, *Orientamenti*.*

127 Vd. *amplius* CUNEO, *Il ripudio*.

dinamento a sé stante, di un diritto locale che sembra, in materia, non avvertire direttamente l'incidenza della legislazione imperiale, procedendo secondo traiettorie sue proprie. È, dunque, difficilmente utilizzabile ai fini di questa ricerca, ma è da considerare per una riflessione generale sulla dimensione nella quale si muovevano i provvedimenti legislativi imperiali e sul loro effettivo impatto sulla vita quotidiana della popolazione, che ne è toccata in modo differenziato a seconda delle aree geografiche, del rango sociale e della rilevanza politica e patrimoniale degli individui e delle famiglie.

La documentazione letteraria, in particolare attinta dalla patristica, sconta la mancanza di tecnicismo, la letterarietà, l'impostazione peculiare e dunque, ad esempio, l'influenza del genere, della polemica, e anche il riferimento prioritario alla Sacra Scrittura, intesa come testo normativo, dal quale far discendere i canoni cui attenersi. In questo contesto documentale la *lex divina* è, ovviamente, il parametro di riferimento costante ed è messa a confronto con la legge secolare, riportata marginalmente nei testi non a scopo documentale, ma per essere contrapposta, criticata e per mostrare l'inevitabile corruttela umana quando la società non si conforma ai precetti divini. Nei testi patristici, inoltre, forse più che per il ripudio e per il divorzio (raramente sono usati i sostantivi, a fronte di una preferenza per locuzioni che indicano l'allontanamento del coniuge), si riscontra un'attenzione per le seconde nozze, fortemente osteggiate. Ad ogni modo, sebbene manchi un indirizzo univoco, alcune indicazioni vengono offerte da queste testimonianze e confermano una libertà di scioglimento del matrimonio che contrasta sia con la *lex divina* sia – ciò che è di prioritario interesse in questa sede – con i contenuti della costituzione di Costantino in materia, CTh. 3.16.1: essa, pur non avendo vietato il *repudium*, era intervenuta in modo drastico e fortemente innovativo sull'istituto, staccandosi recisamente dal diritto classico, tanto da poter essere percepita correntemente e correttamente come un grave ostacolo per chi intendesse ripudiare.

La testimonianza di Ambrosiaster che attribuisce a Giuliano un intervento il cui contenuto riportava alla libertà classica del ripudio ha dunque una sua consistenza e credibilità. Non è, peraltro, metodologicamente accettabile una sua dismissione. Un *argumentum e silentio* per i detrattori di Ambrosiaster potrebbe trovarsi, a mio avviso, nel fatto che nell'ampio coro della patristica avverso a Giuliano egli sia il solo a ricordare puntualmente e *nominatim* questo editto anticostantiniano e decisamente lassista rispetto ai canoni cristiani del matrimonio.

Non stupisce, però, che tra le fonti giuridiche non resti notizia diretta dell'*edictum Iuliani* attestato da Ambrosiaster. Sebbene la situazione non sia assimilabile a una *damnatio memoriae* epigrafica, dove il segno dell'erasione è

ben visibile sulla pietra, permangono comunque segni nelle fonti per credere che, nei brevi mesi del suo governo come unico imperatore, Giuliano non abbia lasciato correre su un punto così evidente, macroscopico e politicamente fruttuoso e sia quindi intervenuto per abrogare una legge peculiare dell'odiato zio Costantino.

Questi segni si trovano proprio nella legislazione imperiale, dove manca il testo dell'*edictum Iuliani* sul *repudium*, ma vi sono tracce delle conseguenze causate nell'ordinamento da tale editto non trasmesso sino a noi.

Infatti, se da un lato non c'è ragione di non credere ad Ambrosiaster, dall'altro la legislazione pervenutaci – pur con le sue lacunosità – consente di ricostruire un'evoluzione coerente che conferma l'esistenza di un *edictum* abrogativo del provvedimento rivoluzionario di Costantino, che, nonostante alcune indicazioni provenienti dai papiri, è stata applicata almeno in parte dell'impero e in relazione a un certo *milieu* sociale. Di contro, come veduto dalla pur peculiare testimonianza della patristica (§ 6), dopo il regno dell'Apostata, né in Oriente né in Occidente, CTh. 3.16.1 sembra trovare applicazione. Sarà dunque da considerare fededegna la testimonianza dell'Ambrosiaster sull'*edictum Iuliani*, sebbene non conservatoci per via legislativa nella sezione qui rilevante (§ 7). Peraltro, come veduto, Giuliano non ha mancato di intervenire nel suo pur breve regno, sui provvedimenti dello zio (§ 4).

Arnaldo Biscardi<sup>128</sup>, anche seguendo uno storico a lui ben noto, Roberto Andreotti<sup>129</sup>, ha messo in guardia dal rischio di interpretare gli atti e la personalità di Giuliano dando preponderante rilievo all'appellativo *ἀποστάτης* che ricorre così di frequente negli scritti di un suo radicale avversario, Gregorio di Nazianzo; tuttavia, riguardo all'oggetto del nostro studio, credo che questo

128 BISCARDI, *Cultura e anticonformismo*, 63-64. Si ricordi, inoltre, un'osservazione di POLAČEK, *L'attività riformatrice*, 309: «È degno d'essere notato che i giuristi del grande imperatore cristiano, Giustiniano, inserirono parecchie costituzioni di Giuliano nella loro compilazione ufficiale. È chiaro che palesamente non li preoccupò l'idea che si trattasse di un eretico malfamato».

129 ANDREOTTI, *L'opera legislativa*, 362-363: «per quanti sforzi si facciano, tutta l'attività poliedrica, multiforme, di Giuliano non rientra nello schema della fede religiosa, come s'intende di solito, ed in tal guisa, imponendo a così vario e ricco contenuto una forma che dovrebbe unificarlo ed essere l'intima ragione dell'individualità sua, non si spiega un bel nulla, ed invece di uno spirito vivo si ha una cosa morta. Gli errori, le storture dipendenti da questo preconetto, ci vorrebbe molto spazio a menzionarli tutti». Biscardi e Andreotti hanno anche avuto occasione di incontro e discussione nell'Accademia romanistica costantiniana. Recentemente è tornata su questa linea argomentativa, partendo da un'analisi della descrizione dell'attività di Giuliano offerta da Ammiano Marcellino, Anna Mleczek, per la quale il profilo religioso accompagna e non condiziona l'attività giuliana di rinnovamento morale e di ripristino delle strutture statuali; vd. MLECZEK, *Julian*.

aspetto della sua figura, riassunto nell'epiteto, possa avere avuto un ruolo e ritengo abbia colto nel segno Pietro Bonfante scrivendo che «una delle manifestazioni della sua apostasia fu il ripristino del divorzio nell'antica libertà»<sup>130</sup>. Costantino con la sua legge aveva schiacciato l'autonomia privata nel contesto della famiglia, con un atteggiamento dispotico e ispirato dalla religione cristiana. Giuliano trova, dunque, un'occasione politicamente, ideologicamente, religiosamente imperdibile nell'abrogazione di tale legge<sup>131</sup>; può, infatti, attraverso il proprio perduto *edictum*, affermare la sua visione del mondo alternativa al Cristianesimo e soddisfare la richiesta di libertà che proveniva dal contesto sociale, in particolare dalle classi elevate, ritornando al *vetus ius*, mostrandosi, inoltre, come un rispettoso restauratore della tradizione anche attraverso il medium propagandistico e politico della legislazione<sup>132</sup>.

L'editto abrogativo di Giuliano, anche se fosse stato accolto nel *Codex Theodosianus* – ipotesi remota e non dimostrabile – non è comunque stato successivamente recepito nel *Breviarium*, che semplificando e selezionando, in materia di ripudio adotta una linea di chiusura verso lo scioglimento del

130 BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 351; SOLAZZI, *Ancora glossemi*, 209-211; WOLFF, *Doctrinal Trends*, 262; BAGNALL, *Church, State and Divorce*, 42-43; AMARELLI, *Spunti per uno studio*, 6; MCGINN, *Repudium*, 5805; HARPER, *Marriage and Family*, 676. Vd., più in generale, SELEM, *L'atteggiamento*; DUPONT, *La politique de Julien*; BISCARDI, *Cultura e anti-conformismo*; SARGENTI, *Aspetti e problemi*; FONTAINE, *Le Julien*, 51; NERI, *Costanzo*; CALTABIANO, *Un quindicennio di studi*; CALTABIANO, *Epistolario di Giuliano*; CALTABIANO, *Un decennio di studi*; *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche*; TANTILLO, *L'imperatore Giuliano*; GERMINO, *Scuola e cultura*; DE VITA, *Giuliano imperatore*; *Emperor and author*; MITCHELL, *A History*, 285-287; *L'imperatore Giuliano*. Interessante riconsiderazione dell'atteggiamento e degli strumenti impiegati da Giuliano nei confronti dei cristiani che insegnano letteratura classica greca e romana in MCLYNN, *Julian*.

Per quello che riguarda i provvedimenti inerenti le città in generale (il loro governo, le finanze, l'edilizia etc.) SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, osserva: «Apart from the revocation of clerics in the curiae, which, like the ban on new building projects except temples, was linked to Julian's religious policy, we thus cannot identify groundbreaking innovations in Julian's laws on the curial order and its duties» (136). Dunque è da considerare il tema religioso come uno specifico stimolo per Giuliano, come ritengo sia da ravvisare riguardo all'*edictum Iuliani* ricordato da Ambrosiaster; lo scioglimento del matrimonio, infatti, è un tema connotato fortemente da contenuti religiosi e si può convenire che «the one area in which Julian indisputably pursued a proactive reform policy is religion» (SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, in part. 155).

131 NATHAN, *The family*, 61, scrive, in termini generali, che le riforme di Costantino in tema di costumi e matrimonio «were likely seen as intrusive and unwelcome, although only Julian forty years later tried to moderate them».

132 SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, 164: «This intensive use of legislation as a medium for propaganda is characteristic of Julian, and it can even be argued that propaganda was in fact the primary purpose of many of his laws».

matrimonio. *L'edictum Iuliani* in Occidente resta vigente, insieme al diritto classico riportato in auge, fino a CTh. 3.16.2 di Onorio e Costanzo, del 421<sup>133</sup>, che si riallaccia nell'ispirazione, nella struttura e anche nei contenuti a CTh. 3.16.1 del 331, cui ritengo che rimandi per alcune disposizioni riguardanti i *magna crimina* (§ 7).

Non ci sono dunque ragioni rilevanti per dismettere come infondata la notizia offerta da Ambrosiaster; piuttosto, ve ne sono numerose per sostenerne la veridicità: si rinvencono nella traiettoria evolutiva dell'ordinamento a partire dalle *tesserae* pervenute sino a noi nella legislazione imperiale. E ciò consente anche di restituire alla considerazione degli storici un profilo di Giuliano legislatore.

## Bibliografia

AGNATI U., *Si nox furtum faxsit. Norme divine e umane, tradizioni a confronto*, Quaderni Borromaiici 3 (2016) 29-37.

AGNATI U., *L'unione paramatrimoniale di CTh. 4.12.3*, INDEX 45 (2017) 257-274.

AGNATI U., *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, Napoli 2017.

AGNATI U., *Ambrogio e il potere imperiale. Res publica e sacrosanctae religionis cultus*, in *Tesserae Iuris Romani. Scritti per Salvatore Puliatti*, a cura di U. Agnati, F. De Iuliis, M. Gardini, Napoli 2023, 3-65.

AGNATI U., *Motivi e cause del ripudio. Osservazioni sulle dinamiche familiari tra giurisprudenza classica e legislazione tardoantica*, Tesserae iuris 4.2 (2023) 49-100.

AGNATI U., *Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio in Oriente e Occidente in dialogo*, a cura di C. Lorenzi e M. Navarra, in AARC 26 (2025) 7-39.

ASTERIUS OF AMASEA, *Homilies I-XIV*, Text, introduction and notes by C. Datema, Leiden 1970.

ALLAM S., *Quelques Aspects du Mariage dans l'Égypte Ancienne*, The Journal of Egyptian Archaeology 67 (1981) 116-135.

AMARELLI F., *Spunti per uno studio della disciplina del matrimonio tardoantico*, in *Studi in onore di Antonino Metro I*, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2009, 1-10.

AMERISE M., *La figura di Costantino nel Caesares di Giuliano l'Apostata*, Rivista storica dell'antichità 31 (2001) 211-220.

AMIRANTE L., *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950.

133 ARJAVA, *Divorce*, 13: «under many Christian emperors, in the most productive period of Ambrose, Jerome and Augustine, there were no great obstacles to divorce».

- ANDREOTTI R., *L'opera legislativa ed amministrativa dell'imperatore Giuliano*, Nuova rivista storica 16 (1930) 342-383.
- ANDREOTTI R., *Il regno dell'imperatore Giuliano*, Bologna 1936.
- ARCHI G.G., *La critica romanistica attuale e l'esegesi del Corpus iuris*, Labeo 40 (1994) 11-26.
- ARJAVA A., *Divorce in later Roman law*, Arctos Acta Philologica Fennica 22 (1988) 5-21.
- ARJAVA A., *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford-New York 1996.
- ASTOLFI R., *Recensione di U. Agnati, Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, IVRA 69 (2021) 501-545.
- ASTOLFI R., *La forma dell'atto di matrimonio*, in ID., *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012, 3-45.
- ATTISANI BONANNO T., *Pallada*, Orpheus 5 (1958) 119-150.
- BAGNALL R.S., *Church, State and Divorce in Late Roman Egypt*, in *Florilegium Columbianum: essays in honor of Paul Oskar Kristeller*, New York 1987, 41-61.
- BALDWIN B., *Palladas of Alexandria, a poet between two words*, AC 45 (1985) 268-271.
- BARBERO A., *Costantino il vincitore*, Roma 2016.
- BARNES T.D., *Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire*, Malden, MA - Oxford 2011.
- BARNES T.D., *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge Mass. 1982.
- BARONE-ADESI G., *Favor liberorum e veterum legum moderamen*, in *Il Diritto Romano nella legislazione degli Imperatori Cristiani. Scritti di Giorgio Barone Adesi*, a cura di O. Licandro, M. Carbone, I. Piro, Roma 2019, 227-254 (= AARC 7 [1988] 433-457).
- BARONE ADESI G., *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano I, I corpora degli iura tardoimperiali*, Torino 1998.
- BASANOFF V., *Les Sources chrétiennes de la loi de Constantin sur le repudium (Cod. Theod. III, 16, 1 a. 331) et le champ d'application de cette loi*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel 40o anno del suo insegnamento III*, Palermo 1936, 177-199.
- BEAUCAMP J., *Le statut de la femme à Byzance (IVe-VIIe siècle) I, Le droit impérial*, Paris 1990.
- BIANCHI P., *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità: storiografia e storia*, Milano 2007.
- BIANCHINI M., *Orientamenti di politica normativa nelle due partes imperii all'indomani della codificazione teodosiana*, in EAD., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, 80-99 (= AARC 4 [1981], 283-304).

- BIDEZ J., *L'empereur Julien. Oeuvres complètes*, Paris 1924.
- BIONDI B., *Il diritto romano cristiano III. La famiglia – Rapporti patrimoniali – Diritto pubblico*, Milano 1954.
- BISCARDI A., *Cultura e anticonformismo di Giuliano l'Apostata*, in AARC 3 (1979) 57-81.
- BISCHOFF B., NÖRR D., *Eine unbekannte Konstitution Kaiser Julians (c. Iuliani de postulando) mit Verwendung nachgelassener Notizen von M. San Nicolò*, Munich 1963.
- BONA F., *Postliminium in pace*, SDHI 21 (1955) 250-275.
- BONA F., *Sull'animus remanendi nel postliminio*, SDHI 27 (1961) 187-234.
- BONAMENTE G., *Costantino il Grande nell'Historia Augusta*, in *Historiae Augustae Colloquium Nanceiense*, ed. by C. Bertrand-Dagenbach and F. Chausson, Bari 2014, 45-82.
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano I, Diritto di famiglia* (1925), rist. Milano 1963.
- BONINI R., *Il divorzio consensuale dalla Novella Iustiniani 117.10 alla Novella Iustini 140*, BIDR 75 (1972) 41-70.
- BOWERSOCK G.W., *The Emperor Julian on his Predecessors*, Yale Classical Studies 27 (1982) 159-172.
- BOWRA C.M., *Palladas and Christianity*, in *On greek margins*, Oxford 1970, 253-266.
- BRANDT H., *Konstantin der Große. Der erste christliche Kaiser*, München 2006.
- BRANSBOURG G., *Julien, l'immunitas Christi, les dieux et les cités*, Antiquité Tardive 17 (2009) 151-158.
- BRAUN R., *Julien et le Christianisme in L'Empereur Julien, de l'histoire à la légende I*, éd. par R. Braun et J. Richer, Paris 1978, 159-187.
- BRENDEL R., *Kaiser Julians Gesetzgebungswerk und Reichsverwaltung*, Hamburg 2017.
- BROWN P., *Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Roma e lo sviluppo del cristianesimo, 350-550 d.C.*, Torino 2014.
- BRUNS K.G., SACHAU E., *Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert. Aus den orientalischen Quellen herausgegeben, übersetzt und erläutert*, 2 Neudruck der Ausgabe, Leipzig 1880 (rist. Aalen 1985).
- BUCCI O., *La posizione del Cristianesimo occidentale e quella del Cristianesimo orientale di fronte alla guerra tra Roma e l'Impero dei Sasanidi: il conflitto tra i cristiani e l'imperatore Giuliano e Shapur II*, in AARC 3 (1979) 99-139.
- BUSSIÈRES M.-P., *Ambrosiaster. Contre les païens (Question sur l'Ancien et le Nouveau Testament 114) et Sur le destin (Question sur l'Ancien et le Nouveau Testament 115)*. Introduction, texte critique, traduction et notes par M.-P. Bussières, Paris 2007.

- BUSSIÈRES M.-P., *L'influence du synode tenu à Rome en 382 sur l'exégèse de l'Ambrosiaster*, *SacrEr* 45 (2006) 107-124.
- BUSSIÈRES M.-P., *Le public des Questions sur l'Ancien et le Nouveau Testament de l'Ambrosiaster*, *AnnSE* 24 (2007) 229-247.
- CALTABIANO M., *Epistolario di Giuliano imperatore. Saggio storico*, Napoli 1991.
- CALTABIANO M., *Un decennio di studi sull'imperatore Giuliano (1981-1991)*, *KOINΩNIA* 17 (1993) 149-156.
- CALTABIANO M., *Un quindicennio di studi sull'imperatore Giuliano (1965-1980)*, *KOINΩNIA* 7 (1983) 113-116.
- CAMERON A., *Notes on Palladas*, *CQ* 59 (1965) 215- 229.
- CAMERON A., *The Last Pagans of Rome*, Oxford 2010.
- CANNATA C.A., *I rinvii al ius nella interpretatio al Codice Teodosiano*, *SDHI* 38 (1962) 292-315.
- CARON P.G., *Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso ripudio dissolvi praecipimus (C. 5.17.8)*, in *AARC* 7 (1988) 287-298.
- CARRIÉ J. M., *Julien Législateur: un melange des genres?*, *Antiquité Tardive* 17 (2009) 175-184.
- CASTAGNETTI S., *Alcuni aspetti della politica sociale di Giuliano imperatore*, *Tesserae iuris* 6.1 (2025) 217-225.
- CASTAGNETTI S., *Giuliano imperatore e il Senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su CTh. 4.12*, *TSDP* 6 (2013) *on line*.
- CASTAGNETTI S., *Giuliano, «Christiani» e decurioni: note su CTh. 12.1.50*, *KOINΩNIA* 37 (2013) 349-365.
- CASTELLO C., *Norme conciliari ed autonomia legislativa degli imperatori cristiani in tema di divorzio*, in *AARC* 5 (1983) 263-273.
- CASTELLO C., *La Novella 140 di Giustino II e il malvagio demone divorzista*, in *Id.*, *Scritti scelti di diritto romano. Servi filii nuptiae*, Genova 2002, 463-483.
- CECCONI G.A., *Cammei imperiali nei Cesari di Giuliano: il caso di Probo*, *Tesserae iuris* 6.2 (2025) in corso di stampa
- CECCONI G.A., *Giuliano legislatore e l'interdizione della docenza ai cristiani. Intorno a un contributo di J.-M. Carrié*, *Prometheus* 44 (2018) 227-233.
- CECCONI G.A., *Giuliano, la scuola, i cristiani: note sul dibattito recente*, in *L'imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione*, a cura di A. Marcone, Milano 2015, 204-222.
- CERETI G., *Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva*, Roma 2013<sup>3</sup>.
- Chromatii Aquileiensis opera*, cura et studio R. Etaix e J. Lemarie, Turnholti 1974.

- CLARK G., *Monica, an Ordinary Saint*, Oxford 2015.
- CLARK P., *Women, Slaves and the Hierarchies of Domestic Violence. The Family of St. Augustine*, in *Women and Slaves in Greco-Roman Culture. Differential Equations*, ed. by S.R. Joshel and S. Murnaghan, London - New York 1998, 109-129.
- COOPER K., *The Fall of the Roman Household*, Cambridge 2007.
- CRACCO RUGGINI L., *Un cinquantennio di polemica antipagana a Roma*, in *Paradoxos Politeia. Studi patristici in onore di G. Lazzati*, a cura di R. Cantalamessa, L.F. Pizzolato, Milano 1979, 119-144.
- CRISCUOLO U., *Gregorio di Nazianzo e Giuliano*, in *Talariskos. Studia Graeca Antonio Garzya sexagenario a discipulis oblata*, Napoli 1987, 165-208.
- CROUZEL H., *L'Église primitive face au divorce du premier au cinquième siècle*, Paris 1971.
- CUMONT F., *La polémique de l'Ambrosiaster contre les païens*, *Revue d'histoire et de littérature religieuses* 8 (1903) 417-440.
- CUNEO P.O., *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1998.
- CUNEO, P.O., *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma 2013.
- CUNEO P.O., *Il ripudio nel tardo Impero: una costituzione di Teodosio II*, *JusOnline* 1 (2018) 224-242.
- CUNEO P.O., *Matrimonio e ripudio a Roma e nei territori dell'impero*, Torino 2025.
- CUSCITO G., *Cromazio di Aquileia, 388-408, e l'età sua: bilancio bibliografico-critico dopo l'edizione dei Sermones e dei Tractatus in Mathaeum*, Aquileia 1980.
- DE GIOVANNI L., *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- DE GIOVANNI L., *Teodosio II e la sua legislazione*, in *Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di L. De Giovanni, Napoli 2012, 45-59.
- DE VITA M.C., *Giuliano imperatore filosofo neoplatonico*, Milano 2011.
- DI RENZO VILLATA G., *Separazione personale dei coniugi. Storia*, in *ED* 41 (1989).
- DJUTH M., *Augustine, Monica and the Love of Wisdom*, *Augustinian Studies* 40 (2009) 217-232.
- DOVERE E., *Il secolo breve del Teodosiano. Ordinamento e pratica di governo nel V secolo*, Bari 2016.
- DOVERE E., *Ius principale e catholica lex. Dal Teodosiano agli editti su Calcedonia*, Napoli 1995.
- DUPONT C., *La politique de Julien à l'égard du Christianisme dans les sources littéraires des IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles après Jésus-Christ*, in *AARC* 3 (1979) 197-215.

DUPONT C., *La politique de Julien à l'égard du christianisme dans les sources littéraires des IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles après Jésus-Christ*, in AARC 3 (1977) 197-216.

*Emperor and Author: The Writings of Julian the Apostate*, ed. By N. Baker-Brian and S. Tougher, Swansea 2012.

ENSSLIN W., *Kaiser Julians Gesetzgebungswerk und Reichsverwaltung*, Klio 18 (1923) 104-199.

ESCRIBANO PAÑO M.V., *La epístola de Aelia Pulcheria al gobernador de Bitinia (451): La Augusta a las puertas de la cancellería imperial*, in *Riflessi di porpora, Declinazioni di potere femminile tra Roma, Bisanzio e l'Occidente Medievale*, a cura di M.C. Chiariatti e M. Vallejo Girvés, Spoleto 2023, 101-127.

EVANS GRUBBS J., *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford 1995.

EVANS GRUBBS J., *Marriage and Family Relationships in the Late Roman West*, in *A Companion to Late Antiquity*, ed. by P. Rousseau and J. Raithel, Chichester 2012, 201-219.

EVANS GRUBBS J., *Marrying and Its Documentation in Later Roman Empire*, in *To Have and to Hold. Marrying and Its Documentation in Western Christendom, 400-1600*, ed. by P.L. Reynolds and J. Witte Jr., Cambridge 2007, 43-94.

EVANS GRUBBS J., *Women and the Law in the Roman Empire*, London - New York 2002.

FALCHI G.L., *L'influenza della patristica sulla politica legislativa de nuptiis degli imperatori romani dei secoli IV e V*, Augustinianum 50.2 (2010) 351-407.

FAYER C., *La familia romana. Aspecti giuridici e antiquari. Concubinato divorzio adulterio. Parte terza*, Roma 2005.

FERRETTI P., *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000.

FONTAINE J., *Le Julien d'Ammien Marcellin*, in *L'Empereur Julien. De l'histoire à la légende (331-1715)*, études rassemblées par R. Braun et J. Richer, Paris, 1978, 31-65.

GALGANO F., *Attività normative e resistenze della pratica nell'Oriente provinciale romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. Liber Syro-romanus*, Napoli 2019<sup>2</sup>.

GALGANO F., *Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro Siro-Romano*, in AARC 25 (2023) 593-607.

GARCÍA GARRIDO M.J., *Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardío. Notas críticas*, in AARC 7 (1988) 23-47.

GARDNER J.F., *Women in Roman Law & Society*, London-Sidney 1986.

GARNSEY P., *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970.

GAUDEMET J., *L'interprétation du principe d'indissolubilité du mariage chrétien au cours du premier millénaire*, BIDR 20 (1978) 11-70.

GAUDEMET J., *La législation sur le divorce dans le droit impérial des IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, in AARC 7 (1988) 75-88.

GAUDEMET J., *L'apport de la patristique latine au Décret de Gratien en matière de mariage*, Studia Gratiana 2 (1954) 48-71.

GEFFCKEN J., *Kaiser Julian*, Leipzig 1914.

GERMINO E., *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli 2004.

GERMINO E., *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021.

GERMINO E., *Di alcune costituzioni dubbie dell'imperatore Giuliano tradite dal Codex Theodosianus*, KOINΩNIA 43 (2019) 93-131 (ripubblicato, con revisioni, in ID., *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021, 149-195).

GERMINO E., *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Nuovi spunti per una palingenesi*, KOINΩNIA 47 (2023) 207-227.

GERMINO E., *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Primi appunti per una palingenesi*», AntTard 17 (2009) 164-167 (ripubblicato, con aggiunte e variazioni, in ID., *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021, 118-126).

GIULIANO, *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, introduzione di J. Fontaine, testo critico a cura di C. Prato, traduzione e commento di A. Marcone, Milano 1990<sup>3</sup>.

GIULIANO, *Epistulae, leges, poematia, fragmenta varia*, collegerunt recensverunt I. Bidez et F. Cumont, Paris 1922.

GIULIANO, *Lettere e discorsi*. Testo greco a fronte, a cura di M.C. De Vita, Milano 2022.

GIULIANO, *La prima orazione di Giuliano a Costanzo. Introduzione, traduzione e commento*, a cura di I. Tantillo, Roma 1997.

GIUNTI P., *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, Index 40 (2012) 342-379.

GORIA F., *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino 1975.

GORIA F., *Un'ipotesi sulla destinazione didattica del libro siro-romano di diritto*, in AARC 16 (2007) 153-166.

GREENWOOD D., *Julian and Christianity*, Ithaca 2021.

HARPER K., *The SC Claudianum in the Codex Theodosianus: Social History and Legal Texts*, Classical Quarterly 60 (2010) 610-638.

HARPER K., *Marriage and Family*, in *The Oxford Handbook of Late Antiquity*, ed. by S.F. Johnson, Oxford 2012, 667-714.

HARPER K., *Porneia: The Making of a Christian Sexual Norm*, Journal of Biblical Literature 131.2 (2012) 363-383.

- HARRIES J., *Julian the Lawgiver*, in *Emperor and Author: The Writings of Julian the Apostate*, ed. By N. Baker-Brian and S. Tougher, Swansea 2012, 121-136.
- HEGGELBACHER O., *Vom Römischen zum Christlichen Recht. Juristische Elemente in den Schriften des Sog. Ambrosiaster*, Freiburg 1959.
- HENDERSON W.J., "This is life": transience and carpe diem in Palladas of Alexandria, *Ekklesiastikos Pharos* 92 (2010) 243-263.
- HÖBENREICH E., *Processo privato e soggettività femminile nella tarda antichità: una riflessione storico-giuridica* in *Le donne nella realtà giuridica tardoantica*, in *AARC* 27 (2027) in corso di stampa.
- HUBER J., *Der Ehekonsens im römischen Recht*, Roma 1977.
- HUMFRESS C., *Patristic Sources*, in *The Cambridge Companion to Roman Law*, ed. by D. Johnston, Cambridge 2015, 97-118.
- HUNTER D.G., *Augustine and the Making of Marriage in Roman North Africa*, *J ECS* 11 (2003) 63-85.
- HUNTER D.G., *The Paradise of Patriarchy: Ambrosiaster on Woman as (not) God's Image*, *Journal of Theological Studies* 43 (1992) 447-469.
- HUNTER D.G., *Marrying and the Tabulae Nuptiales in Roman North Africa from Tertullian to Augustine*, in *To Have and to Hold. Marrying and Its Documentation in Western Christendom, 400-1600*, ed. by P.L. Reynolds and J. Witte Jr., Cambridge 2007, 95-113.
- HUNTER D.G., 'On the Sin of Adam and Eve': A Little-Known Defense of Marriage and Childbearing by Ambrosiaster, *The Harvard Theological Review* 82 (1989) 283-299.
- KASER M., *Das römische Privatrecht II. Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1975<sup>2</sup>.
- KEENAN J.G., *On Law and Society in Late Roman Egypt*, *ZPE* 17 (1975) 237-250.
- KUEFLER M., *The Marriage Revolution in Late Antiquity: The Theodosian Code and Later Roman Marriage Law*, *Journal of Family History* 32 (2007) 343-370.
- LAMBERTINI R., *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991<sup>2</sup>.
- LAURENCE P., *Les droits de la femme au bas-empire romain: le Code théodosien: textes, traductions et commentaires*, Paris 2012.
- LAURIA M., *Matrimonio - Dote in diritto romano*, Napoli 1952.
- LEVY E., *Verschollenheit und Ehe in antiken Rechten*, in *Gedächtnisschrift für Emil Seckel*, Berlin 1927, 145-93.
- LONGO G., *Postille critiche in tema di captivitas*, *IVRA* 8 (1957) 29-42.
- MANTHE, U., *Wurde die Collatio vom Ambrosiaster Isaak geschrieben?*, in *Festschrift R. Knüttel* (hrsg. von H. Altmeppen, I. Reichard und M.J. Schermaier), Heidelberg 2009, 737-754.

- MARCONE A., *Giuliano. L'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo*, Roma 2019.
- MCGINN T.A.J., *Repudium*, in *The Encyclopedia of Ancient History* X, ed. by R.S. Bagnall, Malden 2013, 5804-5805.
- McLYNN N., *Julian and the Christian Professors*, in *Being Christian in Late Antiquity. A Festschrift for Gillian Clark*, ed. by C. Harrison, C. Humfress and I. Sandwell, Oxford 2014, 120-136.
- MEMMER M., *Die Ehescheidung im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr.*, in *Iurisprudentia universalis: Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, hrsg. von M. Rainer, M. Schermaier und L.C. Winkel, Köln 2002, 489-510.
- MINALE V.M., *I Valentiniani contro i Manichei: su CTh. 16.5.3 (352) e CTh. 16.7.3 (383)*, SDHI 82 (2016) 497-521.
- MITCHELL S., *A History of the Later Roman Empire AD 284-641*, Hoboken NJ 2014.
- MITTEIS L., *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Römischen Reiches*, Leipzig 1891.
- Mleczek, A., *Julian the apostate's religious policy and renovatio imperii morumque in the Res gestae of Ammianus Marcellinus*, Classica Cracoviensia 23 (2020) 77-116.
- MOMMSEN TH., *Le droit pénal romain* II, Paris 1907 (tr. française de *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899).
- MONTAN A., *La legislazione romana sul divorzio: aspetti evolutivi ed influssi cristiani*, Apollinaris 53.1-2 (1980) 167-194.
- MONTEVECCHI O., *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano* II. *I contratti di matrimonio e gli atti di divorzio*, Aegyptus 16 (1936) 3-83.
- NALLINO C.A., *Sul libro siro-romano e sul presunto diritto siriano*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento* I, Milano 1930, 201-261.
- NATHAN G.S., *The family in late antiquity. The rise of Christianity and the endurance of tradition*, London-New York 2000.
- NERI V., *Costanzo, Giuliano e l'ideale del civilis princeps nelle Storie di Ammiano Marcellino*, Roma 1984.
- NERI V., *Il marito dominus e la violenza coniugale nella società tardoantica (a partire da una costituzione di Teodosio II)*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016, 49-76.
- NICCOLAI L., *Christianity, Philosophy, and Roman Power. Constantine, Julian, and the Bishops on Exegesis and Empire*, Cambridge 2023.
- NÚÑEZ PAZ M.I., *Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma*, Salamanca 1988.

OLIVIERO NIGLIO G.M., *Lo status femminile nei canoni conciliari e nella legislazione imperiale della tarda antichità. Dal concilium Eliberitanum al concilium Chalcedonense*, Ariccia 2016.

ORERO REVERT J.A., *Las claves de una controversia doctrinal (C.Th. 3.16.2)*, in *El derecho de familia: de Roma al derecho actual*, Actas del VI Congreso Internacional y IX Iberoamericano de Derecho Romano, coordinators R. López Rosa y F. del Pino Toscano, Huelva 2004, 483-506.

PALANQUE, J.-R., *Saint Ambroise et l'empire romain*, Paris 1933.

PEEK W., *Palladas*, RE 18.3 (1949) 158-168.

PEPPE L., *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016.

PERRONE L., *Echi della polemica pagana sulla Bibbia negli scritti esegetici del IV e V secolo: le Quaestiones Veteris et Novi Testamenti dell'Ambrosiaster*, in *Pagani e cristiani da Giuliano l'Apostata al sacco di Roma*. Atti del Convegno internazionale di studi (Rende, 12-13 novembre 1993), a cura di F.E. Consolino, Soveria Mannelli 1995, 149-172.

PESTMAN W., *Marriage and matrimonial Property in Ancient Egypt. A contribution to establishing the legal position of the woman*, Leiden 1961.

PIETRI C., *Le mariage chrétien à Rome*, in ID., *Christiana respublica. Éléments d'une enquête sur le Christianisme antique*, Roma 1997, 1543-1569 (= *Histoire vécue du peuple chrétien I*, dir. J. Delumeau, Toulouse 1979, 105-131).

POLAČEK A., *L'attività riformatrice di Giuliano l'Apostata nel quadro dell'evoluzione storica*, in AARC 3 (1979) 307-321.

PRICOCO S., *L'editto di Giuliano sui maestri*, Orpheus n.s. 1 (1980) 348-370.

PULIATTI S., *Per una valutazione della legislazione dell'imperatore Giuliano. Tra continuità e distacco*, in *Kaiser Julian und seine Zeit*. Convegno Frankfurt am Main 2023, in corso di stampa.

PULIATTI S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II: la legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II - II, Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991.

PULIATTI S., *Il diritto romano tra Oriente e Occidente*, in *Oriente e Occidente in dialogo*, a cura di C. Lorenzi e M. Navarra, AARC 26 (2025) 579-600.

QUEIS D. V., *Ambrosiaster, Quaestiones veteris et novi testamenti: Quaestio 115, De fato. Einleitung, Text-Übersetzung, Kommentar*. Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie vorgelegt der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel, Basel 1972.

*Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, a cura di M. Navarra, Milano 1994.

RINALDI G., *Contumeliae Communes. Circolazione di testi e argomenti nelle controversie religiose di età romana imperiale*, in *Lessico, argomentazioni e strutture nella polemica di età cristiana (III-IV sec.)*, a cura di A. Capone, Turnhout 2012, 1-66.

SAETERO PÉREZ T., *Monica de Thagaste, madre y maestra de Agustin de Hipona*, La Ciudad de Dios 124 (2011) 583-617.

Saint Basil, *The letters* III, London 1953.

Saint Basile, *Lettres* II, Paris 1961.

Saint Jérôme, *Lettres* IV, Paris 1954.

San Girolamo, *Le Lettere* II, *Lettere* 53-79, traduzione e note di S. Cola, Roma 1962.

Sant'Agostino, *Polemica con Giuliano, Le nozze e la concupiscenza, Contro le due lettere dei pelagiani, Contro Giuliano*, introduzioni, traduzioni e note di N. Cipriani, E. Cristini, I. Volpi, Roma 1985.

Sant'Ambrogio, *Abramo* in *Opere esegetiche* II.2. Introduzione, traduzione, note e indici di F. Gori, textum post Carolum Schenkl Franciscus Gori recognovit, Milano-Roma 1984.

Sant'Ambrogio, *Commento al vangelo di San Luca* II, trad. R. Minuti, rev. R. Marsiglio, Roma 1966.

Sant'Ambrogio, *Esposizione del Vangelo secondo Luca* II [libri 6.-10.] in *Opere esegetiche* IX.2. Introduzione, traduzione, note e indici di G. Coppa, Milano-Roma 1978.

SARGENTI M., *Aspetti e problemi dell'opera legislativa dell'imperatore Giuliano*, in AARC 3 (1979) 323-381.

SCHILLER A.A., *The Courts are no more*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* I, Milano 1969, 469-502.

SCHMIDT-HOFNER S., *Reform, Routine, and Propaganda: Julian the Lawgiver*, in *A companion to Julian the Apostate*, ed. by H.-U. Wiemer and S. Rebenich, Leiden 2020, 127-171.

SCHMIDT-HOFNER S., *Ostentatious Legislation: Law and Dynastic Change, AD 364-365*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the 4th Century AD*, ed. by J. Wienand, Oxford-New York 2015, 67-99.

SEELBACH L.C., *Zeit im Bild: Augustin und Monnica*, Augustiniana 57 (2007) 49-72.

SELB W. - KAUFHOLD H., *Das Syrisch-römische Rechtsbuch. I: Einleitung. II: Text und Übersetzung. III: Kommentar*, Wien 2002.

SELEM A., *L'atteggiamento storiografico di Ammiano nei confronti di Giuliano dalla proclamazione di Parigi alla morte di Costanzo*, Athenaeum 49 (1971) 89-110.

SHAW B.D., *The Family in Late Antiquity: the Experience of Augustine*, Past&Present 115 (1987) 3-51.

SOLAZZI S., *La restituzione della dote in diritto romano*, Città di Castello 1898.

SOLAZZI S., *Ancora glossemi e interpolazioni nel Codice Teodosiano*, in ID., *Scritti di diritto romano V*, Napoli 1972, 53-55 (= SDHI 13-14 [1947-1948] 209-211).

SOLAZZI S., *Il concetto del ius postliminii*, in ID., *Scritti di diritto romano IV*, Napoli 1963, 565-639 (= *Scritti in onore di C. Ferrini II*, Milano 1947, 288-360).

TANTILLO I., *L'imperatore Giuliano*, Roma-Bari 2019.

TAROZZI S., *Tradizione giuridica romana e prassi orientali. Tracce, permanenze e aporie nei manoscritti della versione R del cd. Liber Syrus-Romanus*, Napoli 2024.

TEITLER H.C., *The Last Pagan Emperor: Julian the Apostate and the War against Christianity*, Oxford 2017.

THÉODORIDÈS A., *L'Orient et spécialement l'Égypte dans la pensée de Julien l'Apostat*, in AARC 3 (1979) 383-409.

TOMULESCU C.St., *Julien l'Apostat et le code de Justinien*, in AARC 3 (1979) 411-42.

TORRES J., *De epístolas privadas a cánones disciplinarios: las "cartas canónicas" de Basilio de Cesarea*, in *Lex et religio. XL Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana* (Roma, 10-12 maggio 2012), Roma 2013, 437-446.

URBANIK J., *La repressione costantiniana dei divorzi: la libertà dei matrimoni trafitta con una forcina*, in *Fides humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna VIII*, Napoli 2007, 5705-5726.

URBANIK J., *D. 24.2.4: ... patrem tamen eius nuntium mittere posse. L'influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti*, in Εὐεργεσίας χάριν. *Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their Disciples*, ed. by T. Derda, J. Urbanik and M. Wecowski, Warsaw 2002, 293-336.

URBANIK J., *Divorce*, in *Law and legal practice in Egypt from Alexander to the Arab conquest. A selection of papyrological sources in translation, with introductions and commentary*, ed. by J.G. Keenan, J.G. Manning and U. Yiftach-Firanko, Cambridge 2014, 154-175.

URBANIK J., *Marriage and Divorce in the Late Antique Legal Practice and Legislation*, in *Derecho, Cultura y Sociedad en la Antigüedad Tardía*, ed. by E. Osaba, Universidad del País Vasco 2015, 259-274.

VAN NUFFELEN P., *The Christian Reception of Julian in A companion to Julian the Apostate*, ed. by H.-U. Wiemer and S. Rebenich, Leiden 2020, 360-397.

VANNUCCHI FORZIERI O., *La risoluzione del matrimonio nel IV-V secolo. Legislazione imperiale e pensiero della Chiesa*, Atti e memorie dell'Accademia Toscana di scienze e lettere 'La Colombaria' 50 (1985) 65-172.

VANNUCCHI FORZIERI O., *La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio*, SDHI 48 (1982) 289-331.

VENTURINI C., *Legislazione tardoantica romana dopo Costantino in materia di stuprum, adulterium e divortium*, in ID., *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in*

*Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli 2014, 335-367 (= *Comportamenti e immaginario della sessualità nell'Alto Medioevo*, Spoleto 2006, 177-214).

VISKY K., *Le divorce dans la législation de Justinien*, RIDA 23 (1976) 239-264.

VOCI P., *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali II*, *Il V secolo*, in ID., *Studi di diritto romano II*, Padova 1986, 351-396.

VOCI P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero II*, *Le costituzioni del V secolo*, in ID., *Studi di diritto romano II*, Padova 1986, 177-276.

VOLTERRA E., *Matrimonio (diritto romano)*, in ID., *Scritti giuridici III*, Napoli 1991, 223-304 (= ED 25 [1975] 726-808).

VOLTERRA E., *Il Libro siro-romano nelle recenti ricerche*, in ID., *Scritti giuridici V. Le fonti*, Napoli 1993, 43-74 (= *Atti Accademia Nazionale dei Lincei*, Roma 1964, 297-328).

VÖÖBUS A., *The Syro-Roman lawbook. The Syriac text of the recently discovered manuscripts accompanied by a facsimile edition and furnished with an introduction and translation I*, *The Syriac text with an introduction*, Stockholm 1983.

VÖÖBUS A., *The Syro-Roman lawbook. The Syriac text of the recently discovered manuscripts accompanied by a facsimile edition and furnished with an introduction and translation II*, *A translation with annotation*, Stockholm 1983.

VÖSSING K., *The Value of a Good Education: The School Law in Context*, in *A Companion to Julian the Apostate*, ed. by S. Rebenich and H.-U. Wiemer, Leiden-Boston 2020, 172-206.

WATSON A., *Captivitas and matrimonium*, TJD 29.2 (1958) 243-259.

WIEMER H.-U., *Apollon, Babylas und Leontios - der Kultraum Daphne zwischen Hellenismus und Spätantike in Kulträume. Studien zum Verhältnis von Kult und Raum in alten Kulturen*, Stuttgart 2017.

WILKINSON K.W., *New Epigrams of Palladas. A fragmentary Papyrus Codex (P.CtYBR inv. 4000)*, Durham NC 2012.

WILKINSON K.W., *Palladas and the Age of Constantine*, JRS 99 (2009) 36-60.

WOLFF H.J., *Doctrinal trends in Postclassical Roman Marriage Law*, ZSS 67 (1950) 261-319.

ZERWES W., *Palladas von Alexandrien: ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Epigrammdichtung*, Tübingen 1956.